MANUALE
DEI
GIUDICI DI PACE
OSSIA
TRATTATO

Delle diverse funzioni civili e criminali addette al loro ministero,

Colle formole degli atti che ne dipendono:

OPERA

DEL SIG. LEVASSEUR antico Giureconsulto,

Tradotta dal francese sopra l'ultima edizione dell'anno 1807.

NAPOLI
PRESSO VINCENZO ORSINO,
MDCCCVIII.

MANUALE
DEI
GIUDICI DI PACE,

OSSIA

TRATTATO *delle diverse funzioni civili, e criminali addette al loro ministero.*

1. SOno addetti alla Giustizia di pace il Giudice di pace, i suoi due supplementarj, un cancelliere, ed un usciere.

Il Giudice di pace n'è il principale uffiziale. Si può dire egualmente che egli n'è il solo magistrato, giacchè gli altri ministri, che adempiono le stesse sue funzioni, non possono agire che per supplire al medesimo, in caso di assenza, o di impedimento.

Il Giudice di pace al momento della sua istituzione era un funzionario pubblico solamente nella parte civile. In seguito gli sono state conferite varie attribuzioni nella parte criminale, che sono state coll'andare del tempo diminuite: ma sussistono ancora in certi riguardi.

2. Il Giudice di pace deve esser considerato, come giudice *ordinario*, o come giudice *straordinario* ?

Il giudice *ordinario* è quello, che è proposto dal Legislatore per decidere in generale tutte le questioni. Il giudice *straordinario* è quello, a cui è specialmente attribuita una data materia : la medesima non essendo di pertinenza del giudice ordinario, è altresì esclusa dalle sue generali attribuzioni; egualmente che resta nella di lui competenza tutto ciò, che non è specialmente attribuito al giudice straordinario.

Nello stato attuale la giustizia civile, e la giustizia criminale sono assegnate a tribunali diversi: nell' una, e nell'altra parte vi sono dei giudici ordinarj, e dei giudici straordinarj.

Nella parte civile la giustizia di pace è tribunale straordinario : Il tribunale civile, come sostituito al tribunale di distretto, è tribunale ordinario di prima istanza; " egli conosce, 24. „ *Agosto* 1790., *tit.* 4. *Art.* 4., di tutti gli affari „ personali, reali, e misti in qualunque mate- „ ria, eccetto solamente..... "

Nella parte criminale il tribunale di polizia è tribunale straordinario : " Egli conosce solamen- „ te di quei delitti, la pena dei quali non ec- „ cede nè il valore di tre giornate di lavoro, „ nè tre giorni di detenzione ". 3. *Brum. An.* 4. *Art.* 153.

La presente opera si divide naturalmente in due parti, nelle quali si tratterà delle funzioni civili, e delle funzioni criminali, e degli uffiziali

ziali pubblici addetti alla Giustizia di Pace.

PARTE PRIMA.

Funzioni civili degli Uffiziali pubblici addetti alla Giustizia di Pace.

3. Il Giudice di pace è un pubblico funzionario specialmente stabilito, per mantenere la concordia fra i cittadini, o col deciderne sommariamente le controversie, o col procurare la conciliazione delle parti che sono sul punto di comparire avanti ai tribunali civili; o coll' invitarli in caso di non seguita conciliazione *Costituz. An.* 8. (1), *Art. 60.*, a farsi giudicare per mezzo degli arbitri: Quindi la giustizia di pace si distingue *in Giustizia di Pace propriamente detta*, *ed in Officio di Conciliazione*.

Il Giudice di pace disimpegnava originariamente queste due funzioni, assistito da due Assessori: presentemente egli le adempie solo, 29. *vent. an.* 9. *Art.* 2.

Egli ha in oltre delle funzioni particolari distinte dal contenzioso, e dalla conciliazione.

Non vi è ministro pubblico presso la Giustizia di pace. Presso il Tribunale di polizia vi è

(1) La Costituzione dell' anno 8., sotto la quale viviamo, sarà citata sotto il solo nome di Costituzione. Se si dovrà citare qualche Costituzione precedente, si distinguerà dalla data.

un incaricato del pubblico Ministero; del quale si tratterà nella seconda parte.

Questa prima parte sarà composta di tre capitoli: Nel primo si tratterà della giurisdizione contenziosa del Giudice di pace; nel secondo dell' Officio (Bureau) di conciliazione; nel terzo delle altre funzioni del Giudice di pace, ed in un articolo preliminare, della nomina e degli altri oggetti particolari a ciascuno degli uffiziali addetti alla Giustizia di pace.

ARTICOLO PRELIMINARE.

Della nomina ed altri oggetti particolari a ciascuno degli uffiziali addetti alla Giustizia di pace.

Si tratterà, in altrettanti paragrafi, della loro nomina, dell' esercizio delle loro funzioni, del loro trattamento; finalmente dell' incompatibilità delle loro funzioni con altre funzioni pubbliche.

§. I. *Nomina dei funzionarj pubblici addetti alla Giustizia di Pace.*

4. " Ciascun circondario di Giustizia di pace „ ha un' assemblea di Cantone ". *Senat. org. della Costituz. 16. Term. an.* 10., *Art.* 1.

" L' Assemblea di Cantone dà in nota due „ cittadini, fra i quali l' Imperatore sceglie il „ Giudice di pace ". *Ivi*, *Art.* 8.

II

Il cittadino nominato deve prestare il giuramento alla pubblica udienza del tribunale civile del circondario comunale. 29. *Vent. an.* 9. *Art.* 8.

Prestato il detto giuramento egli è istallato dal Sotto-Prefetto, *ivi*, ed entra immediatamente in funzione.

Prima dell' istallazione il Sotto-Prefetto gli fa prestare promessa di fedeltà alla Costituzione: *Leg. del* 21. *Nev. an.* 8.

Si forma di tutto ciò un processo verbale, che resta in mano del cancelliere della Giustizia di pace.

5. I due Supplementarj del Giudice di pace sono eletti nella stessa maniera. L' assemblea di Cantone nomina a ciascun posto vacante, *Senat. org.* 16. *Term.* 10. *Art.* 8. due cittadini, fra i quali l' Imperatore sceglie.

I Supplementarj non possono dispensarsi, prima di cominciare l' esercizio delle loro funzioni, dal fare la dichiarazione di fedeltà alla costituzione, a cui la legge del 21. Nevoso soggetta nominatamente tutti i funzionarj pubblici *dell' ordine giudiziario*.

Sembrando che la legge esiga egualmente dai Supplementarj, il giuramento da prestarsi avanti il Tribunal civile del circondario, non meno che la loro istallazione per via del Sotto-Prefetto, è giusto di uniformarvisi. Ma siccome la legge non ne impone loro la precisa obbligazione, non si potrebbero arguire di nullità gli at-

ti,

ti, che i medesimi avessero fatto senza adempire alle dette formalità.

6. Allorchè l' impiego di Giudice di pace restasse vacante per morte, dimissione, o altrimenti, avanti lo spirare del termine delle sue funzioni, come si procederà all' effetto di rimpiazzarlo?

Conviene distinguere, secondo che il termine che rimane a passare dell' esercizio delle medesime è minore o maggiore di un anno.

Nel primo caso il primo Supplementario gli succede ragionevolmente, 28. *Fior. an.* 10. *Art.* 1.

Il secondo Supplementario, divenuto primo, lo rimpiazzerà in caso di assenza, o d' impedimento.

Nel secondo caso, si deve procedere ad una nuova nomina del Giudice di pace, per il tempo che resta fino al termine delle sue funzioni.

Questa nuova nomina si fà come la prima. I cittadini del Cantone vi procedono secondo le forme prescritte, 28. *Fior. an.* 10. *Art.* 1.: in conseguenza secondo il Senat. org. della Costituz. posteriore di qualche mese, *del* 16. *Term. an.* 10. *Art.* 8., l' assemblea del cantone dà in nota due soggetti, fra i quali l' Imperatore elege.

7. Come si provvederà al rimpiazzo del supplementario in caso di vacanza, o per la promozione del medesimo al posto di Giudice di pace, conforme si è detto di sopra, o per qualunque altra cagione?

La legge del 28. Fiorile anno 10. distingueva il caso in cui il processo verbale dell' ultima ele-

elezione, nel far menzione del cittadino che avea ottenuto la maggiorità delle voci dopo eletti i due supplementarj, enunciasse che il numero dei voti ottenuti dal medesimo ascendeva a venti almeno; ed il caso contrario. Nel primo caso il cittadino, che aveva il detto vantaggio, doveva esser proclamato Supplementario dal Sotto-Prefetto del circondario; nel secondo caso la nomina era deferita all' Imperatore, per esercitarsene le funzioni fino alle nuove elezioni.

Ma il Senatus-consulto organico della Costituzione del 16. Termidoro anno 10. avendo determinato, che l' assemblea di Cantone presentasse due soggetti all' Imperatore per ciascun posto di Supplementario vacante, potrebbe in questo caso difficilmente aver luogo il rimpiazzo di dritto, ordinato dalla legge sudetta in favore del cittadino che avesse ottenuto la maggiorità di voti dopo la prima elezione; nel conflitto pertanto di queste due autorità, e nei due casi distinti dalla legge del 28. Fiorile, è stata rimessa all' Imperatore la piena e libera nomina del Supplementario.

8. In origine la legge lasciava al Giudice di pace la facoltà di avere un cancelliere, o di farne a meno, redigendo egli stesso gli atti di sua competenza. Ma si è ben presto sentita la necessità di avere un funzionario incaricato di redigere, sotto l' ispezione del Giudice di pace, i diversi atti, e di conservarne provvisoriamente le minute, fino al momento, che possano essere depositate in un pubblico Archivio. Così il de-

decreto del 6. Marzo 1791. ha stabilito, che vi sarebbe un cancelliere addetto a ciascun Giudice di pace: L' articolo 4. obbliga il Giudice di pace a nominarlo.

9. I Cancellieri suddetti non sono nel numero di quei funzionarj, che la legge del 27. Ventoso anno 8. assoggetta *Art.* 97., a dare cauzione. Ma vi sono stati obbligati dall' *Art.* 3. della legge del 28. *Fiorile anno* 10.. Lo stesso articolo ne determina l'ammontare in proporzione della popolazione del luogo, in cui risiede il Tribunale.

10. Dopo la legge del 27. Ventoso anno 8. erano insorti dei dubbj per sapere, se la nomina del cancelliere suddetto apparteneva al Giudice di pace, ovvero al Capo del Governo. La legge del 28. Fiorile anno 10. gli ha dissipati, volendo, *all' Art.* 3., che tutti i cancellieri dei Giudici di Pace sieno nominati dall' Imperatore.

11. Un parente del Giudice di pace fino al terzo grado, può esser nominato suo cancelliere? Si possono addurre delle ragioni in favore, e contro.

Si dirà per la *negativa* — L' articolo 4. della legge del 6. Marzo 1791. prescrive al Giudice di pace „ di nominare un cancelliere, il quale non „ potrà essere suo parente sino al terzo grado " L' articolo primo della legge del 27. Germile anno 7. porta, che „ nessuno può essere eletto „ cancelliere, o vice-cancelliere giurato di un „ tribunale, a cui la legge accorda la nomina „ del

„ del primo di questi funzionarj, se egli è pa-
„ rente, o congiunto fino al terzo grado di uno
„ dei giudici „ . . . . „ Queste due leggi avevano per base d' impedire, che i giudici non potessero avere per cancellieri delle persone, le quali a cagione della prossima parentela fossero loro troppo dipendenti, e della facilità dei quali essi potessero abusare in pregiudizio delle parti. Che il cancelliere sia nominato dai giudici istessi, ovvero da un altra autorità, la strettezza della parentela fra loro ha l' istesso inconveniente: il motivo dell' esclusione sussiste: non vi è legge, che la revochi: continua dunque ad aver luogo. Se per accidente l' Imperatore nominasse per cancelliere un parente in terzo grado del Giudice di pace, si possono fare al medesimo le necessarie rimostranze all' effetto di far revocare la detta nomina.

Si dirà per l' *affermativa*. Il principale motivo della legge è stata l' influenza resultante dalla nomina, che il Giudice di pace fa del suo cancelliere. La legge ha temuto la detta influenza, non solo dalla parte il Giudice di pace, che nomina solo, ma dalla parte del Giudice del tribunale, che non fa che concorrere, anche dalla parte di colui che, dopo di aver sollecitati i suoi colleghi, si astiene dal votare. 27. *germ. an.* 7. *Art.* 1. La nomina essendo stata trasportata ad un' autorità straniera al tribunale, al Capo del Governo, il motivo delle due leggi citate non sussiste più; ed i due parenti possono simultaneamente esercitare le respettive funzioni.

ni. Per la detta ragione di mancanza di concorso alla nomina, la legge contraria del 27. germile anno 7. decide *allo stesso Art.* 1., che se un parente, o congiunto del Cancelliere, o Vice Cancelliere fosse nominato Giudice, essi possono simultaneamente esercitare le loro funzioni respettive.

Quest'ultima opinione merita la preferenza.

12. Non vi sono uscieri in titolo presso i Giudici di pace, ma ciascuno di loro dà la commissione, di stare addetto particolarmente al proprio Tribunale, ad uno, o due degli uscieri già ricevuti dalle Corti di appello, Corte criminale, e Tribunale di prima istanza, acciò risieda nel distretto della sua giurisdizione. 28. *Fior. An.* 10, *Art.* 5., *e* 6.

13. „ Se però non vi fossero nel Cantone „ uscieri di detta qualità, il Giudice di pace „ può nominare a tal effetto ogni altro cittadi- „ no, *ivi. Art.* 7. — I detti Cittadini non possono non pertanto entrare „ in servizio, che „ quando il Tribunale di prima istanza, in se- „ guito delle informazioni prese su i loro costu- „ mi e capacità, abbia confermata la loro no- „ mina. "

14. Per potere essere nominato ai differenti impieghi della Giustizia di pace, conviene adempire a diverse condizioni volute dalla legge per tutti i funzionarj pubblici.

Così è necessario:

Primo, Essere cittadino attivo. Non può esser nominato colui che non gode dei dritti di

cit-

cittadino; 19. *Ottobr.* 1792. *Art.* 6.

Ovvero, 1°. Perchè egli non è mai stato cittadino francese (vedete gli Articoli 2., e 3. della Costituzione).

Ovvero 2°. Perchè egli ne ha perduto la qualità (vedete *ivi*, *Art.* 4.)

Ovvero, 3°. Perchè l' esercizio dei suoi dritti si trova sospeso, *ivi Art.* 5.

Secondo, E' necessario non essere nello stato di domesticità, o di mendicità, *ivi*.

Terzo, Essere in età di 30. anni compiti 27. *vent. An.* 8. *Art.* 4.

In vano si potrebbe opporre, che le dette condizioni, perchè non richieste dalla legge del 28. Fiorile an. 10. relativa ai Giudici di pace, non sono più necessarie. Questa legge non deroga alle precedenti sopra le condizioni di esigibilità. L' articolo finale contiene la disposizione espressa, che le leggi relative all' organizzazione delle Giustizie di pace continueranno ad avere esecuzione.

Si opporrebbe inutilmente, che il Senatus consulto organico della Costituzione del 16. Termidoro anno 10. non esige le dette condizioni. Il medesimo non ha voluto regolare le condizioni di eligibilità, che sono un oggetto puramente regolamentario; ma bensì assicurare al Capo del Governo la nomina dei Giudici di pace, da scegliersi fra i due soggetti presentati dall' assemblee di Cantone.

La legge del 19. Ottobre 1792, Art. 6. vuole, che chi è promosso all' impiego di Giudice

di pace, sia residente da un anno in quella giurisdizione. Ma questa condizione non è più necessaria: ella è revocata indirettamente dall' Art. 8. della legge dell' 8. Fiorile anno 10.; la quale prevede il caso della non residenza del Giudice di pace nel Cantone al momento della sua nomina.

15. Se per accidente l'Imperatore nominasse un Giudice di pace, e un Cancelliere mancanti delle qualità necessarie, a lui solo conviene dirigersi per supplicarlo a revocarne la nomina.

16. Le condizioni sopradette sono sufficienti: Non è necessario essere notato sulla lista comunale del circondario; „ L'iscrizione sopra una „ lista di eligibili non è necessaria, *Costituz.* „ *Art.* 14., che relativamente a quelle funzioni „ pubbliche, per le quali la detta condizione vie„ ne espressamente richiesta dalla Costituzione, „ o dalla Legge. " Simigliante condizione non si richiede per i funzionarj addetti alla Giustizia di pace, nè dalla Costituzione, *Art.* 60., *e seguenti*, nè da alcuna altra legge ulteriore.

Le funzioni del Ministero pubblico presso il tribunale di polizia non sono disimpegnate da un funzionario speciale: ma sono bensì esercitate dai commissarj di polizia, e dagli aggiunti del *Maire* conforme si spiegherà nella seconda parte.

§. II.

§. II. *Esercizio e durata delle funzioni pubbliche addette alla Giustizia di Pace.*

17. Il Giudice di pace adempie solo alle funzioni, o giudiziarie, o di conciliazione, o altre che gli sono attribuite dalle leggi. 29. *Vent. An.* 11. *Art.* 2.

In caso di malattia, assenza, o altro impedimento, egli è rimpiazzato da un supplemento. *ivi Art.* 3.

18. Il cancelliere redige, sotto l'ispezione del Giudice, i diversi atti; egli ne spedisce le copie necessarie, ne conserva provvisoriamente le minute, conforme si vedrà nel corso della presente opera.

L'usciere addetto al Tribunale fa il servizio di usciere di udienza.

19. Il Giudice di pace deve essere assiduo all'esercizio delle sue funzioni, e per facilitargliene i mezzi, la legge l'obbliga alla residenza nel cantone. 2. *Settembre* 1790.

In caso di non residenza, o di lunga assenza dalla residenza, è applicabile al medesimo l'art. 13. della Legge del 12. Settembre 1791., che reputa dimissionati, ed ordina il rimpiazzo di quei funzionarj pubblici, che non risiedono nel luogo delle loro funzioni.

La Legge del 28. Fiorile anno 10. provvede in questo caso al rimpiazzo del giudice di pace nella maniera seguente.

Ogni Giudice di pace, il quale dopo la sua

 nomi-

nomina non risiede nel Cantone, deve essere avvertito dal Commissario del Governo presso il Tribunale di prima istanza, di fissarvi il suo domicilio dentro un mese dal ricevuto avviso, *Art.* 8. Passato il detto termine il Commissario denunzia la non residenza al sotto Prefetto, *ivi*. Alle istanze di quest' ultimo si provvede, conforme all' art. primo, al rimpiazzo del Giudice di pace considerato come dimissionato. *ivi*.

Le funzioni del Giudice di pace sono giornaliere, e cagionate da cause imprevedute; quindi egli è obbligato alla più esatta residenza. La sua assenza dal cantone è reputata cessazione di residenza: ma non si può considerare come tale l' assenza autorizzata; *ivi*, *art.* 9.

Quando un Giudice di pace si vuole assentare dal suo cantone, deve munirsi di un permesso del Commissario del Governo presso il Tribunal civile del suo circondario *ivi*. — Quando ha bisogno di assentarsi per più di un mese, si deve dirigere al Ministro della Giustizia, per ottenerne licenza, *ivi*. — In tutti due i casi egli deve giustificare per mezzo di attestato del primo Supplementario, e in di lui mancanza, del secondo, che il pubblico non ne risentirà pregiudizio; *ivi*.

20. Gli altri uffiziali della Giustizia di pace sono egualmente soggetti a risedere nella Giurisdizione; come in fatti potrebbero attendere alle loro funzioni, se resiedessero in un altro cantone?

I Supplementarj sono astretti, per la residenza

za, alle stesse regole del Giudice di pace; l'articolo 8. della legge del 28. fiorile anno 10. sopraccitata è comune anche a loro.

La natura delle funzioni del Cancelliere l'obbliga a risedere nel cantone; egli deve essere a portata del Giudice di pace, per ricevere i suoi ordini, ed accompagnarlo nella maggior parte delle di lui operazioni: così gli articoli 5. 6., e 7. della legge del 28. Fiorile anno 10. prescrivono al Giudice di pace, di non eleggere per uscieri che persone abitanti nel cantone.

Il Giudice di Pace deve intimare almeno due udienze per settimana: *Cod. proc. civ. Art.* 8.

Oltre le dette udienze egli può darne anche delle straordinarie, in quei giorni ed ore che gli aggrada. „ Egli può giudicare tutti i giorni, in„ clusive le Domeniche e le feste, di mattina „ e di giorno, *ivi*.

„ Può anche tenere udienza in casa, ma a „ porte aperte, *ivi*.

Ma potrà egli tenere in casa le udienze ordinarie?

La Legge del 29. ventoso anno 9. l'obbligava *Art. 9.* di tenere le sue udienze nel Capo-luogo del cantone: egli non poteva giudicare altrove, che nei casi particolari. L'articolo citato gli accorda, in una maniera generale e senza restrizione, la facoltà di dare udienza in casa, ed in conseguenza quella di dare udienza fuori della Comune del Capo-luogo, quando per accidente egli non vi ha la residenza.

22. Il decreto del 4. nevoso anno 5. stabili-

sce un sistema di corrispondenza fra i ministri . . . . . , ed i Giudici di pace , ed altre autorità costituite residenti nei luoghi , i quali non sono serviti direttamente dalla posta .

Quelli dei *9.* Frimale anno 7. , e 27. Pratile anno 8., prendono delle misure, per non lasciare a carico dei Giudici di pace le lettere , che i medesimi ricevono per il pubblico servizio.

Si veda una disposizione di quest' ultimo decreto (n.° 55. dello stato annesso) relativa al Commissario del Governo presso il Tribunale di polizia .

23. Il Giudice di pace è nel numero di quei funzionarj pubblici , ai quali deve essere trasmesso il Bullettino delle Leggi ; 12. *Vendem. an.* 4. *Art.* 4.

La Giustizia di pace deve ricevere di tre in tre mesi, come gli altri Tribunali , nella persona del suo Cancelliere , *ivi Art. 6.* un prospetto delle Leggi emanate nell' ultimo trimestre, come anche una copia di ogni collezione di Leggi per ordine di materia .

Questi prospetti , e collezioni destinate per il servizio della Giustizia di pace passano di Cancelliere in cancelliere , e restano perpetuamente in Cancelleria *ivi* , senza essere mandate all' Archivio dei Ministri stabilito dalla Legge del *6.* Frim. an. 4. , di cui si parlerà in seguito , *Cap.* 1. *Art.* 5. §. 3.

24. Gli uffiziali della Giustizia di pace sono tenuti , prima di entrare in funzione, di fare la dichiarazione prescritta dalla Legge del 21. Nev

an.

an. 8. = *Io prometto di esser fedele alla Costituzione.*

Il cancelliere farà la sua dichiarazione avanti il Giudice di pace, conforme è stato determinato in origine per il giuramento; *16. Agosto 1790. tit. 9. Art. 5.*

L' usciere non è in caso di fare una somigliante dichiarazione prima di potere entrare in esercizio per la Giustizia di pace, giacchè scelto fra gli uscieri addetti agli altri tribunali, egli deve averla fatta precedentemente.

Quando in mancanza di usciere residente nel cantone il Giudice di pace si trova in caso di nominare un altro cittadino del cantone medesimo, conforme vi è autorizzato dall' art. 7. della legge del 28. Fiorile an. 10., il cittadino nominato dal Giudice di pace, ed approvato dal tribunale civile del circondario, non può dispensarsi, prima di entrare in funzione, dal promettere fedeltà alla costituzione.

25. I Giudici di pace, ed i loro Supplementarj sono nominati per dieci anni. *Senat. org. 16. Term. an. 10. Art. 9.*

Il cancelliere non è nominato, 28. *Fior. an. 10. Art. 3.*, per esercitare le sue funzioni per un tempo determinato. Nominato dall' Imperatore, egli non le esercita che per il tempo che piace a S. M.; egli è revocabile a volontà del medesimo.

26. La legge dell' 8. Fior. an. 9. ha ordinato la riduzione del numero delle Giustizie di pace sulle loro basi respettive.

 Se-

Secondo le medesime, sono stati emanati successivamente varj decreti, i quali determinano in ciascun dipartimento il numero delle Giustizie di pace, i loro Capo-luoghi, e le Comuni del loro circondario.

§. III. *Trattamento, o Stipendio.*

27. Il Giudice di pace ha un trattamento fisso, più o meno considerabile, secondo che l' importanza del cantone fa presumere, che le di lui spese possano essere più grandi, e le occupazioni più moltiplicate.

Un tal trattamento è determinato dalla legge dell' 8. ventoso nella forma seguente:

Per Parigi, à . . . . 2,400 fr.

Nelle comuni, che hanno una popolazione al di là di 100,000 anime, à 1,600 fr.

In quelle di 50,000 anime, e più fino al numero di 100,000, à . . . 1,200 fr.

In quelle di 30,000, e più fino al numero di 50,000, à . . . . 1,000 fr.

Nelle comuni al di sotto di 30,000 anime, à . . . . 800 fr.

28. Oltre il trattamento determinato, vi sono anche delle retribuzioni casuali per l'apposizione dei sigilli, e per i consensi dei congiunti.

L' onorario è fissato per l' apposizione dei sigilli a due franchi per una gita o sessione di tre ore, ed un franco per tutte le gite o sessioni seguenti, in modo che un' apposizione di sigilli non debba costare più di tre franchi. *6. Marzo 1791. Art. 8.* L'

L'istesso accade nelle gite, (o sessioni) impiegate per avere i pareri dei congiunti. *ivi*.

I dritti sono di una metà in sopra nelle città al di sopra di 25, 000 anime. *ivi*.

Essi sono pel doppio a Parigi. *ivi*.

29. Secondo questa legge, *ivi*, l'onorario per la levata dei sigilli era fissato come quello dell' apposizione a due sessioni al più. Una tal disposizione non avrebbe dovuto aver luogo, giacchè l'operazione della levata dei sigilli deve naturalmente essere altrettanto lunga, quanto l' inventario degli effetti posti sotto sigillo, e che devono essere descritti al momento della levata; quindi ne risultava un abuso. Allorchè l' inventario doveva durare più giorni, il giudice, che non poteva esigere più di due sessioni, riconosceva i sigilli, li levava del tutto, e si ritirava in seguito, per lasciare operare il notaro da se solo. Così da questo momento fino al termine dell' inventario di più giorni, di più settimane, non esistevano più su gli effetti e titoli da inventariarsi, i sigilli che ne impedissero la diversione.

Il Codice di procedura ha provveduto a un tale inconveniente: „ I sigilli si levano successiva-
„ mente a misura, che si sta confezionando l' in-
„ ventario, e si riappongono al finire di ciascuna
„ sessione; „ *Art* 937. In virtù di questa disposizione il giudice di pace si trova autorizzato, ad esigere l' onorario di tante sessioni, quante ne sono impiegate alla confezione dell' inventario.

30. I supplementarj non hanno trattamento; le loro funzioni non sono che passeggiere.

 Al-

Allorchè il supplementario rimpiazza il giudice di pace nelle commissioni ed atti importanti sessioni, o gite, ne spetta a lui l'onorario. Tale era la disposizione della legge del 6. *Marzo* 1791. *Art.* 14 per rapporto agli assessori. La medesima si applica ai supplementarj, essendo giusto che colui che adempie a certe funzioni, goda dell' onorario che vi è annesso.

La stessa legge voleva, *ivi*, che nel caso in cui il giudice di pace rimanesse per più di otto giorni consecutivi senza farne le funzioni, fosse tenuto di rimettere all' assessore, che lo avea rimpiazzato una parte proporzionata del suo annuale trattamento. Presentemente il giudice di pace che si assenta, ed il supplementario che lo rimpiazza momentaneamente, trattano assieme di comune accordo. Si è veduto al §. precedente, che il giudice di pace non può assentarsi senza congedo, e che per ottenerlo egli deve produrre un certificato del primo supplementario, ed in mancanza di questo, del secondo, il quale giustifichi, che il pubblico non ne risentirà alcun pregiudizio. Il supplementario adunque non gli rilascia il suo certificato, che in seguito dell' accordo fatto fra loro.

31. I cancellieri hanno un trattamento fisso; questo è, 21. *prat. an.* 7. *art.* 1. il terzo di quello determinato dalla legge precedente dell' 8. ventoso per i giudici, presso i quali sono essi stabiliti.

Oltre il trattamento, essi hanno dei lucri eventuali. Per la copia dei giudizj della giustizia di pace è loro dovuto un onorario, di cui si parlerà

rà all'articolo *Spese*, *cap.* 1. *art.* 5. §. 4.

Le copie delle sentenze in materia civile, e dei processi verbali del burò di pace sono loro pagate a ragione di 4 decimi per carta, che deve contenere venti versi per pagina, e otto o dieci sillabe per verso; 21. *prat. an.* 7. *art.* 3.

Essi devono apporre la loro ricevuta in pie delle copie; *ivi. art.* 4.

Non possono però esigere *ivi* altri dritti, nè maggiori di quelli che loro sono assegnati dalle leggi, sotto pena di destituzione, e rifacimento alle parti, salvo in caso di frode o evidente malversazione, di essere richiamati avanti i tribunali.

32. In tutte le operazioni, per le quali è dovuto un onorario al giudice di pace, il cancelliere che lo assiste può esigere due terzi della somma a quello assegnata; *6. Marz.* 1791., *artic.* 8.

Il detto onorario non impedisce, che egli non possa percepire in oltre i dritti di cancelleria; *ivi*.

Quando questi non sono determinati dalla legge, gli si possono assegnare, come nel caso del numero precedente, 4. decimi per carta.

33. L'usciere non ha trattamento per il servizio che fa presso la giustizia di pace, ma egli è pagato dalle parti di tutti gli atti, che fa ad istanza delle medesime. Si parlerà de'suoi dritti all'articolo *Spese*; *par.* 1. *cap.* 1. *art.* 6.

34. Egli non può istrumentare per le materie relative alla giustizia di pace, che dentro il circon-

condario della sua giurisdizione; *19. Vendem. an.* 4. *art.* 27. Ma egli vi istrumenta per il contenzioso, e per il burò di conciliazione ad esclusione degli altri uscieri; *ivi*. Egli è stato conservato in questa competenza esclusiva dal decreto del consiglio dei cinquecento del 18. *fior. an.* 5. il quale passa all' ordine del giorno sulla petizione di varj uscieri, che dimandavano la revoca del citato *art.* 27.

35. In caso di contravvenzione allo stesso articolo 27. l' usciere contravventore è condannato dal giudice di pace urbano ad un ammenda di sei franchi, *6. Marzo art.* 13, metà della quale applicabile al di lui usciere, e l' altra metà da versarsi nella cassa del percettore delle ammende.

Una tale disposizione non è stata decretata, che in favore dei giudici di pace delle città, perchè i giudici di pace delle campagne non avevano allora uscieri. Oggi, che li hanno anche essi, parrebbe naturale di estendere anche in favore dei medesimi la suddetta disposizione: ma i principj della nostra legislazione non danno luogo a somiglianti estensioni.

36. Una questione più importante è quella di sapere, se le notificazioni, fatte da un altro usciere non addetto alla giustizia di pace, sieno nulle.

L' articolo 13. del 6. Marzo 1791. relativo agli uscieri dei giudici di pace delle città, portava „ le citazioni e sentenze dei giudici di „ pace saranno notificate dai loro respettivi u-
„ scie-

„ scieri, e non da altri, sotto pena di una mul-
„ ta di sei lire . . . . „ Non avendo la detta legge per oggetto, che l'interesse pecuniario dell' usciere, si era contenuta nella frase proibitiva di una multa contro il contravventore, senza parlare della nullità dell' atto, e per questa ragione non si poteva addebitarlo di nullità.

Non è così della legge del 19. Vendem. an. 4. fatta per regolare dei più grandi oggetti di ordine pubblico; fra gli altri per regolare l'organizzazione giudiziaria, di cui fa parte la facoltà accordata agli uscieri di eseguire le respettive funzioni in un dato circondario, e nelle materie spettanti a un dato Tribunale. Un tale esercizio fatto in contravvenzione alle disposizioni della medesima è nullo, come fatto da un uomo senza facoltà, e senza qualità. La nullità di un tale esercizio è stata d'altronde precedentemente decisa dall' art. 16. del Codice di procedura civile, di cui si tratterà in appresso, parlandosi dell' appello.

§. IV. *Incompatibilità pronunziata contro i funzionarj pubblici addetti alla Giustizia di pace.*

37. In virtù della legge del 24. Vendem. an. 3., che deroga, tit. 4. art. 4. alle disposizioni contrarie delle leggi precedenti, il giudice di pace non può cumulare colle sue funzioni quelle dei seguenti impiegati.

1°. Membro delle amministrazioni dipartimentali, *tit.* 1. *art.* 1.

2.

2°. Uffiziale municipale, o aggiunto, *ivi*.

3°. Commissario del Governo presso queste amministrazioni, *ivi* ed in conseguenza nello stato attuale, prefetto o sotto prefetto;

4°. Cancelliere delle stesse sopradette amministrazioni, *ivi*;

3°. Notaro pubblico, *ivi art.* 2.

6°. Membro di un' amministrazione di boschi, o foreste, *ivi*;

7°. Ricevitore del registro, *ivi*;

8°. Impiegato nel servizio delle dogane, poste, e piccole poste, *ivi*;

9°. Funzionario pubblico in un impiego di contabilità, *ivi*;

10°. Membro della corte di cassazione; detta *legge tit.* 1. *Art.* 1.

11°. Giudice dei Tribunali civili *ivi* (di prima istanza, e corte d' appello), e dei Tribunali criminali, *ivi*;

12°. Giudice di un Tribunale di commercio *ivi*;

13°. Procuratore imperiale presso un Tribunale qualunque, *ivi*;

14°. Cancelliere di un Tribunale, o vice Cancelliere salariato dalla repubblica, *ivi*;

15°. Istitutore salariato dalla nazione, *ivi*, *tit.* 4. *art.* 1.

38. I cancellieri delle giustizie di pace sono esclusi dalle stesse funzioni dei giudici di pace, *ivi*, *ai luoghi citati*.

La legge del 29. ventoso an. 9., che ha creato i supplementarj dei giudici di pace, non dice nul;

nulla dell' incompatibilità delle loro funzioni con altre funzioni pubbliche. Pare ragionevole di applicar loro le incompatibilità pronunziate contro i giudici di pace, che sono chiamati a rimpiazzare, giacchè erano le medesime state estese anche agli assessori dalla citata legge del 23. *vendem. an.* 3, *tit.* 1. *art.* 1.

39. Il ministro del culto cattolico può essere giudice di pace?

Più ragioni debbono distogliere i ministri del culto cattolico dall' accettare gli impieghi di giudice di pace. Essi devono tutto il loro tempo alle funzioni ecclesiastiche, di cui sono incaricati. Sono essi altresì in numero troppo piccolo avuto riguardo agli impieghi da occuparsi. Le funzioni conciliatrici di giudice di pace, in verità, convengono al loro carattere: ma le funzioni contenziose civili repugnano alle parole di pace e di unione, che essi devono annunziare, e molto più ancora le funzioni di polizia, e le criminali.

Non ostante non si trova un legale ostacolo alla riunione de' due stati.

Per verità il decreto del 2. Settembre 1790. consecutivo all'altro del 16. Agosto precedente portava, *Art.* 1.. " Gli ecclesiastici non possono essere eletti agli impieghi di giudice, le „ di cui funzioni sono dichiarate incompatibili „ con quelle del loro ministero "

Ma una tal disposizione è cessata, allorchè il governo non ha più riconosciuto un culto religioso particolare; così la legge sopra citata, che re-

regola le incompatibilità delle diverse funzioni pubbliche, non ne fa alcuna menzione.

Presentemente il governo senza riconoscere un culto dominante, lascia ai diversi culti il pubblico esercizio. La Religione Cattolica è la più diffusa: ella è professata dall' Imperatore, dalla famiglia Imperiale, e dalla maggior parte dei funzionarj pubblici di ogni specie. I di lei ministri ricevono un onorario dal governo: ma non si è parlato d' incompatibilità a loro riguardo. Nè si può parificarli agl' istitutori salariati dalla nazione.

CAPITOLO PRIMO.

Della giurisdizione contenziosa del Giudice di Pace.

40. Noi esamineremo successivamente gli affari che sono di competenza del Giudice di pace, la formazione della dimanda, l' istruzione, la sentenza, le spese, e le conseguenze del giudizio.

ARTICOLO PRIMO.

Quali sono gli affari di competenza del Giudice di pace.

Noi considereremo separatamente le attribuzioni primordiali della Giustizia di pace, e quelle assegnategli in seguito.

§.I.

§. I. *Attribuzioni primordiali della Giustizia di pace.*

41. La competenza primordiale della Giustizia di pace è determinata dal decreto del 16. *Agosto* 1790. *tit.* 3.

Il Giudice di pace prende cognizione di tutte le cause puramente personali e riguardanti effetti mobili; 1. senza appello fino alla concorrente quantità di 50. franchi; 2. in grado d'appello fino al valore di 100. franchi.

42. Noi diciamo 50. e 100. franchi, benchè la legge porti 50. e 100. lire. La lira ed il franco esprimevano altra volta, ed anche all'epoca della legge, ambedue la somma di 20. soldi per ciascuno. Oggi non è più lo stesso; il franco vale $\frac{81}{80}$ della lira, ovvero $\frac{1}{80}$ di più della lira, il che fa 20. soldi, e 3. denari dell'antica moneta: Laonde i 50. franchi vagliono 50. lire, 12. soldi, e 6. denari; e i cento franchi 101. lira, e 5. soldi. La lira non vale l'intiero franco, ma bensì $\frac{80}{81}$ del franco, ovvero in frazioni decimali gli 0, 98765432. del franco; le 50. lire non vagliono 50. franchi, ma 49, 382716.; le 100. lire non vagliono 100. franchi, ma 98, 765432. Non ostanti queste leggiere differenze non si è esitato a pensare, che il giudice di pace poteva conoscere inappellabilmente fino alla concorrenza di 50. franchi, ed in grado di appello fino ai 100. franchi: tal' è la certa intenzione delle leggi, che hanno cambiata la denominazione delle monete.

43.

43. Nelle dimande di disdetta di locazione per decidere della competenza del giudice di pace, è egli necessario di aver riguardo al prezzo del termine, o a quello dell'intiero anno?

In mancanza di disdetta, le parti non sono vincolate che per un termine, nè si trovano impegnate che per il termine seguente. La dimanda per la validità della disdetta ha per oggetto il valore di un solo termine: dunque dal valore del medesimo di 50. franchi, o di 100. franchi conviene determinare la competenza del giudice di pace. Così ha deciso il Ministro della giustizia in una circolare del 23. *Term. an.* 4.

44. La legge dice azioni per effetti *mobili*: giacchè le azioni per gli *immobili*, per quanto di poca importanza, non sono di competenza del giudice di pace, come per esempio le dimande di revindicazione.

La legge dice le azioni puramente personali: così non ostante la poca importanza di una data azione, non si possono portare avanti al giudice di pace, nè le azioni puramente reali, come l'ipotecaria contro il terzo possessore, nè le azioni miste, che sono nel medesimo tempo personali e reali, come le azioni divisorie.

45. Il giudice di pace conosce altresì inappellabilmente fino al valore di 50. franchi, ed in grado di appello fino a qualunque somma.

Primo, nelle azioni di danno dato, o dagli uomini, o dagli animali; 16. *Agost.* 1790. *Art.* 10.

Questi danni e interessi danno sempre luogo

alla

alla parte danneggiata, d' intentare a suo piacere due sorte d'azioni particolari, la civile avanti il giudice di pace; e la criminale, che secondo la qualità del delitto s' intenta avanti al Tribunale di polizia semplicemente, o quello di censura, o correzionale. Può altresì la parte offesa intentar direttamente la sua azione avanti questi ultimi Tribunali; *Cod. dei delitti e delle pene Art.* 153., *e* 180.

46. La parte lesa non può esercitare nel medesimo tempo le due azioni civile e criminale, che relativamente alla medesima tendono all' istesso oggetto, cioè alla refezione del danno. Le deve bastare l' esercizio dell' una, o dell' altra.

Allorchè la parte prende la strada criminale, deve intendersi il Ministero pubblico: esso fa istanza per la punizione del delitto.

47. Quando la parte offesa dirige la sua azione per la via civile, ed allorchè ne rinunzia al totale esercizio, il Ministero pubblico è ugualmente ammissibile a proseguire l' azione pubblica, che ha per oggetto di far punire l' attentato commesso contro all' ordine sociale.

Una legge del 6. Vendemmiale an. 3. lo decide egualmente parlando dei delitti maggiori. "
„ I delitti, (porta il considerando della legge)
„ sono perseguitati . . . . . non tanto perchè
„ offendono l' interesse dei particolari, che per-
„ chè attentano all' ordine pubblico . . . . Sotto
„ quest' ultimo rapporto, non dipende dai parti-
„ colari, quando anche non fossero più interes-
„ sati a proseguire l' azione da loro stessi in-

 ten

„ tentata, di arrestare la pubblica vendetta, la
„ quale non può essere soddisfatta che da una
„ sentenza “

In vano si dirà, che i delitti di semplice polizia, leggieri per loro natura, non interessano che debolmente l' ordine sociale, e non meritano la pubblica vendetta, quando la parte offesa rinunzia all' azione criminale.

Qualunque delitto, per leggiero che sia, interessa direttamente la società intiera, oltre il particolare danneggiato. Vi sono d' altronde molti delitti di semplice polizia, che concernono principalmente l' ordine pubblico; come la degradazione di una pubblica strada, la divagazione dei furiosi, o degli animali malefici e feroci, e così la più parte degli altri delitti dettagliati all' *Art.* 605. del codice dei delitti e delle pene; che devono essere repressi da pene di semplice polizia.

Quando avendo la parte offesa preso la via civile, il Ministero pubblico intenta l' azione pubblica, allora l' esercizio dell' azione civile resta sospeso, fino alla definitiva pronunzia sull' azione pubblica suddetta; 3. *Brum. an.* 4. *art.* 8.

In questo caso, se la parte offesa vuole conseguire una più sollecita reparazione, può intervenire, abbandonata la via civile, nell' istanza promossa dal pubblico ministero per reclamare la propria indennità; nè vi è legge che glielo impedisca.

48. Secondo. Di tutte le azioni possessorie; 16. *Agosto* 1790. *tit.* 3. *art.* 10.

La

La legge ne dettaglia diverse, 1°. la remozioni dei confini fatta dentro l'anno; 2°. le usurpazioni di terre, alberi, siepi, fosse, ed altri recinti commesse nell'anno; 3°. le usurpazioni parimente delle acque correnti, per servire ad adacquare i prati, commesse parimente nell' anno. La medesima aggiunge: *e tutte le altre azioni possessorie*: Così quelle non dettagliate nell' articolo sono parimente di competenza del giudice di pace.

Colui che è turbato nel suo possesso deve dentro l'anno intentare la sua azione: passato l' anno non può più essere ammesso a intentare l' azione possessoria avanti il giudice di pace.

49. Le azioni possessorie competono a quello, che è turbato nel suo possesso. Se egli è turbato senza violenza, si dà alla di lui azione il nome di *querela*; se poi fosse turbato con violenza, o per via di fatto, egli intenta la *reintegrazione*.

Colui che è turbato nel suo possesso deve intentare la sua azione dentro l'anno del turbato possesso. Se egli lascia scorrere l'anno senza agire in *possessorio*, non ha altra risorsa che quella di ricorrere al *petitorio*: questa azione, che riguarda la proprietà, si deve portare al Tribunale civile di prima istanza.

Colui che è stato spossessato con violenza, o per via di fatto, ha in principio la scelta delle due azioni: egli può dimandare la reintegrazione per via di azione civile ed ordinaria, ovvero straordinariamente per via di azione cri-

minale. Ma queste due azioni non hanno la stessa durata: l'azione civile non dura, che un anno: la criminale dura tre anni, 3 *Brum. an.* 4. *art.* 9. Questa è l'unica risorsa di colui che è stato spogliato con violenza, dopo spirato l'anno in cui poteva intentare l'azione civile.

50. Il creditore del reddito di un fondo può egli agire in possessorio, o contro il debitore del reddito, ovvero contro un terzo che pretende di avervi dritto?

Nell'antico regime il reddito di un fondo era immobile, come una porzione della proprietà, che si era riservata l'affittatore nell'affitto del fondo; in conseguenza era di sua natura irredimibile. La facoltà contraria si perdeva, non ostante la convenzione, per lo sbaglio, di non averla esercitata dentro un tempo limitato. Così, come immobile, poteva dar luogo all'azione possessoria.

Accade lo stesso sotto la legislazione attuale? L'autore della competenza delle giustizie di pace sostiene l'affermativa, *pag.* 352.

La soluzione della questione dipende dalla natura attuale delle rendite riservate nella concessione di un fondo; e che perciò si chiamavano *redditi di fondi, o fondiarj*.

Al consiglio di stato nella seduta del 15. ventoso an. 12. furono lungamente discussi i vantaggi, e gli inconvenienti del ristabilimento dei *redditi fondiarj*; e fu deciso, che non fossero ripristinati.

Nella legge del 30. dello stesso mese, si decre-

cretò sulle rendite, all' effetto d' inserire dopo il 529mo. articolo del codice civile, un nuovo articolo, che porta. „ Qualunque rendita stabi-
„ lita a perpetuità per prezzo di vendita di un
„ immobile, o come condizione della cessione
„ a titolo oneroso o gratuito di un fondo im-
„ mobile, è essenzialmente redimibile. „ Il legislatore evita l' espressione di *reddito fondiario*: Egli dichiara essenzialmente redimibili tutte le rendite create per cessione di un fondo immobile; e toglie loro il carattere distintivo di *reddito fondiario*. Egli ha dunque inteso di classarle fra i mobili. Per quanto non gli abbia espressamente dichiarati mobili, non si può dubitare, che tale sia stata la di lui intenzione, avendo collocato il nuovo articolo fra il 529, ed il 531. relativi agli oggetti dichiarati mobili, avendolo situato sotto il capitolo dei mobili, e non sotto quello degl' immobili.

Le rendite costituite per cessione di fondo che sono le sole a cui convenga il nome di *fondiarie*, essendo mobili, colui che è turbato nel possesso delle medesime non può agire in possessorio avanti il giudice di pace.

51. L' azione possessoria può aver luogo per le servitù?

Le servitù sono un dritto costituito sopra il fondo dominante, elleno ne fanno parte, e sono immobili, *Cod. civ. art.* 526. Possono le medesime, come immobili, dar luogo all' azione possessoria.

Non però tutte, giacchè l' azione possessoria è fon-

è fondata sul principio, che il possesso fa presumere in favore del possessore un titolo di proprietà.

Resulta da questo principio, che conviene distinguere fralle servitù quelle che nascono senza titolo, e quelle che non possono costituirsi senza titolo. Le prime sono le sole che danno luogo all' azione possessoria. Le seconde non lo possono: per la loro natura esse non possono essere reclamate senza titolo; così il possesso non basta, a farlo presumere.

Bisogna collocare nella prima classe le servitù che derivano dalla situazione dei luoghi, le servitù stabilite dalla legge; e fralle servitù convenzionali le servitù continue ed apparenti, *Cod. civ. art.* 690.

Nella seconda conviene collocare tra le servitù convenzionali, 1°. tutte le discontinue, apparenti, o no, *ivi art.* 691. 2°. le servitù continue non apparenti, *ivi*.

52. La denunzia di una nuova opera conosciuta presso i Romani sotto il nome di *novi operis nuntiatio*, è la dichiarazione di un vicino all' altro vicino, colla quale si oppone alla continuazione della nuova opera, della nuova fabbrica, che egli ha incominciato, come turbativa dei di lui dritti; la medesima è accompagnata da una citazione in giustizia, per sentire dichiarare, che debba il vicino cessare dall' opera incominciata. In mancanza di citazione per parte di quello, che fa la denunzia, il vicino si dirige al Tribunale, per essere autorizzato al proseguimento dell' opera incominciata.

In questi due casi il postulante si lagna della sua turbata proprietà. Egli esercita un' azione possessoria; deve per conseguenza intentarla avanti il giudice di pace del luogo.

53. Terzo; Il giudice di pace prende cognizione delle riparazioni, delle locazioni di case, e poderi, 16. *Agosto* 1790., *tit.* 3. *art.* 10.

Quarto; Determina le indennizzazioni pretese dall' affittatore, o locatario per difetto di possesso, allorchè però il dritto d' indennità non verrà contestato, *ivi*.

Allorchè fosse messo in contestazione, l' azione resultante da una tale indennità seguita le regole della semplice azione personale.

Quinto; Prende cognizione delle degradazioni allegate dal proprietario, *ivi*.

54. Sesto, del pagamento delle mercedi degli operaj, *ivi*, dei salarj dei servitori, dell' esecuzione degli impegni respettivi dei padroni e dei loro domestici, o lavoranti, *ivi*.

Settimo, delle ingiurie verbali, risse, ed attentati, per cui le parti non fossero ricorse in via criminale, *ivi*.

55. La quantità della somma dimandata, e non già della somma aggiudicata, è quella che determina la competenza del Tribunale, tanto in ultima istanza, che in grado d' appello; in conseguenza:

1°. La dimanda per il pagamento di una somma di 90. franchi deve esser giudicata in grado di appello, quando anche il Tribunale avesse aggiudicata una somma di 45 fr., o qualunque altra

tra somma al di sotto dei 50. fr.

L'appello in tal caso ha luogo tanto in benefizio dell'attore, che del reo, il quale sostiene di dover meno, o di non dover cosa alcuna. La legge ordina la discussione in grado di appello di tutte le cause dai 50. ai 100. franchi. Nè il Tribunale può colla sua sentenza influire sulla competenza della causa una volta determinata dalla dimanda principale.

2°. La dimanda per il pagamento di una somma di 120. franchi non è di competenza del Tribunale del giudice di pace: e la sentenza, colla quale egli condannasse il reo ad una somma minore di 100. fr., o 50., sarebbe egualmente incompetente.

56. Cosa si dirà delle dimande, che hanno per oggetto un valore indeterminato?

La dimanda che non determina la somma domandata non può esser portata esclusivamente a quel Tribunale, che conosce solamente degli affari fino alla concorrenza di una data somma. Non essendo certi al presentare della dimanda, se l'oggetto della medesima è dentro i limiti della competenza; in tal situazione, l'affare deve esser portato avanti il Tribunale ordinario, l'indefinite attribuzioni del quale non ci lasciano in dubbio sulla di lui competenza.

Per la stessa ragione sotto l'antico regime le dimande per una somma indeterminata non potevano esser giudicate inappellabilmente.

Lo stesso principio deve regolare sotto l'attuale legislazione la competenza delle dimande, che

che hanno per oggetto un valore indeterminato: Conviene a questo riguardo distinguere; o la competenza è limitata, tanto in ultima istanza, che in grado di appello, ovvero è limitata solamente in ultima e perentoria istanza.

1°. Nelle materie, nelle quali la competenza del giudice di pace è limitata, tanto in ultima istanza, che in grado di appello, la dimanda di cui è indeterminato l'oggetto, (per esempio, la dimanda per il pagamento, secondo la tassa da farsene, di lavori di falegname contenuti in una petizione); deve esser portata avanti il Tribunale di prima istanza. Nè può ella essere di competenza del giudice di pace. La sentenza, che si pronunziasse da questo Tribunale, sarebbe nulla, quando anche non fosse dovuta, che una somma minore di 100., o 50. franchi, e quando anche il prezzo dell'opere fosse determinato ad una somma eguale alla suddetta, giacchè queste particolari circostanze non possono accordargli quella competenza, che gli ha negato il tenore della dimanda.

57. 2°. Nelle materie, in cui la competenza del giudice di pace, in grado di appello, è indefinita relativamente alla quantità della somma dimandata, come riparazioni locative, ed altri oggetti indicati all'art: 10. del tit. 3. del decreto del 16. Agosto 1790.; la dimanda, che ha per oggetto una somma indeterminata, deve in tutti casi esser giudicata in grado di appello, quando ancora non venisse aggiudicata all'attore, che una somma di 50. fr.

58. Riguardo alle ingiurie verbali parrebbe; che il giudice di pace, non potesse prenderne cognizione, che in grado di appello, giacchè la riparazione di una ingiuria non si può valutare a prezzo di denaro; o almeno, che non potesse conoscerne senza appello, allorchè l' ingiuriato ne ha fissata la riparazione ad una somma maggiore di 50. fr.

Non ostante tali considerazioni, la quantità della somma aggiudicata è sufficiente per determinare la competenza in ultima istanza. Il legislatore ha voluto, che simiglianti affari fossero terminati, per quanto è possibile, dal Tribunale fraterno del giudice di pace; basta perciò, all' oggetto di esimere dall' appello le sentenze pronunziate „ dai giudici di pace in questa mate„ ria, che le condanne pecuniarie espresse nelle „ medesime non eccedano i 50 franchi. „ Un tal principio è testualmente consacrato nel considerando del decreto del 19. piov. an. 2., che ha dichiarato nulla, e come non avvenuta una sentenza del Tribunale di cassazione, che aveva deciso, doversi appellare da tre sentenze di un giudice di pace in materia d' ingiurie verbali, e che non oltrepassavano la somma di 50. fr.

59. Il giudice di pace non può prender cognizione della querela di falsità, benchè incidente in una causa di sua competenza. Allorchè una delle parti dichiara di voler procedere per falsità, gli vien rimesso l' atto necessario, *Cod. proc. civ. art.* 14.

Il giudice di pace cifra il documento arguito di

di falsità, e rimette la causa avanti i giudici, che devono giudicarne *ivi*.

Lo stesso accade allorchè vien negato il carattere, giacchè il giudice di pace non può ordinarne la verificazione. Si rimette al contraddittore l'atto necessario, il giudice cifra il documento di cui si nega il carattere, e l'istanza per tale oggetto è rimessa al tribunale competente *ivi*.

In questi due casi l'istanza sul merito resta sospesa fino alla decisione dell'istanza sull'incidente. Nè il giudice di pace può conoscere del merito principale, prima che venga pronunziato sull'incidente.

60. Le parti possono presentarsi senza citazione avanti il giudice di pace, e dimandare al medesimo, che egli pronunzj la sua sentenza, *Cod. di proced. civ. art.* 7.

In tal caso egli giudica la loro causa, o in ultima istanza, se le leggi o le parti se l'autorizzano, ovvero in grado di appello, *ivi*.

Quando l'articolo dice, *le leggi*, *o le parti*, ne resulta, che le parti, che compariscono avanti il giudice di pace senza citazione, come quì, o anche con preambula citazione, possono avanti al medesimo rinunziare anche all'appello.

Il consenso volontario delle parti rende competente quel giudice di pace, che non lo fosse tanto avuto riguardo al domicilio del reo, quanto alla situazione dell'oggetto litigioso, *ivi*.

La dichiarazione delle parti che dimandano la sentenza deve esser firmata da loro, *ivi* — In man-

mancanza di firma sarà fatta menzione, che essi non hanno potuto firmare, *ivi*.

61. Una simile dichiarazione può ella render competente il giudice di pace in quelle materie, che generalmente non sono di competenza del suo ministero, come le cause di effetti mobili, e personali al di sopra di 100. franchi, e le azioni, che concernono la proprietà degli immobili?

La legge non gli da questo effetto; nè la detta dichiarazione può produrlo. Al silenzio della legge si aggiunge la di lei manifesta intenzione, di non aumentare la competenza generale del giudice di pace, di cui non ostante il consenso volontario delle parti; ella soggetta la decisione all'appello, *ivi*, conforme alle regole ordinarie.

Se le parti si accordano a far terminare dal giudice di pace una vertenza, che non sia della di lui general competenza, allora egli non decide come giudice di pace, ma come particolare, e la di lui decisione riveste il carattere di compromesso.

62. La decisione del giudice di pace pronunziata senza preambula citazione, è una sentenza: Della medesima se ne deve formare una minuta, che verrà collocata colle altre minute.

Si deve altresì formare una minuta della precedente dichiarazione delle parti, che dimandano la sentenza; il giudice di pace gliela fa sottoscrivere, o riceve la loro dichiarazione di non sapere scrivere: Quindi egli stesso la firma: ed un atto tale è quello, che lo autorizza a giudicare senza citazione. Que-

Questi due atti non possono essere formati dal giudice di pace solo, senza essere assistito dal suo cancelliere. L'articolo 1040. del codice di procedura vuole, che in tutti gli atti del ministero giudiziario egli sia assistito dal cancelliere.

Lo stesso articolo ne eccettua i memoriali, ai quali nel ministero di pace corrisponde la cedola.

63. Nelle materie di poca conseguenza accade spessissimo, che non si redige, nè la dichiarazione, nè la sentenza. Le parti eseguiscono di buona fede, e spesso all'istante la decisione verbale. Non vi è nessun'inconveniente in questo procedere, che risparmia il tempo prezioso dei giudici di pace, occupatissimi specialmente nelle città.

Se una delle parti dimanda la reduzione in iscritto, il giudice di pace non può ricusarla.

In materia appellabile la redazione per iscritto è indispensabile, ogni volta che la sentenza è eseguita all'istante.

64. La dichiarazione fatta dalle parti al giudice di pace, per averne la sentenza senza preventiva citazione, a certi riguardi, conforme si è veduto, ha l'effetto di un compromesso: una tal dichiarazione non può esser fatta, che da coloro che sono interamente *sui juris*.

I minori, gli ospizj, i tutori, e gli amministratori dei beni altrui, che non possono compromettere, non possono presentare una siffatta dichiarazione: riguardo a loro si rende necessaria la precedente citazione.

Non

Non ostante ciò quando la sentenza resa sopra una simile dichiarazione è d'altronde conforme per ogni riguardo alle regole dell'ordine giudiziario, il tutore, e l'amministratore non sarebbero ammissibili a querelarsene, non avendo il difetto di citazione portato alcun cambiamento ai dritti di coloro, di cui difendono l'interesse.

65. Il giudice di pace, come tutti gli altri tribunali, non può prender cognizione in verun modo delle materie amministrative, e ciò quando anche sembrasse che la modicità della somma gliene accordasse la cognizione.

§. 2. *Delle attribuzioni addette alla Giustizia di pace dopo la sua origine.*

66. Oltre le attribuzioni primordiali del giudice di pace, ve ne sono delle altre, che gli sono state successivamente assegnate.

Primo, L'art. 10. del tit. 2. del decreto del 14. Maggio 1791. autorizza il proprietario di un brevetto d'invenzione turbato nell'esercizio del suo dritto di privativa a ricorrere avanti il giudice di pace, per far condannare il contraffattore alle pene determinate dalla legge.

Secondo, il decreto del 9. Agosto 1791. sulla polizia della navigazione, ed i porti di commercio, stabilisce al tit. 1. la competenza sopra gli affari marittimi. All' art. 2. del detto titolo: „ In tutti i cantoni, in cui non vi è tribunale „ di commercio i giudici di pace prendono in esa-

„ esame (1°.) senza appello delle dimande di salario degli operaj, e gente di mare; (2°.) dell' invio delle mercanzie, dell' esecuzione degli atti di vetture, dei contratti di volo, ed altri oggetti di commercio, perchè la dimanda non ecceda la loro competenza: „

L'ultime espressioni, *purchè la dimanda non ecceda la loro competenza*, fanno vedere, che l' attribuzione *senza appello* è limitata al primo oggetto, di cui si tratta nell' articolo, ai salarj degli operaj, e gente di mare.

67. *Terzo* In materia di dogane il giudice di pace conosce 1°. del sequestro delle mercanzie per contravvenzione 4. *germ. an.* 2. *tit.* 6. *art.* 12. Egli ne conosce *ivi art.* 16. in grado di appellazione al tribunal superiore, che è presentemente il tribunal civile di prima istanza.

2°. Parimente in grado d' appello conosce del negato pagamento dei dritti, 14. *frut. an.* 3. *art.* 10., delle non rimesse bollette di transito, ed altri affari relativi alle dogane, *ivi*.

68. *Quarto*. Il decreto del 1. Ottobre 1793. attribuiva al giudice di pace, *art.* 6. la cognizione provvisoria delle contestazioni, che potessero insorgere, relativamente alle vendite delle prede. Se le parti non prestavano il loro consenso al giudizio, dovevano *ivi* nominare degli arbitri. Quindi la legge del 9. vent. an. 4. ha abolito l' obbligo del giudizio degli arbitri.

La materia delle prede ha un rapporto particolare all' amministrazione suprema del Governo: In conseguenza è stata interamente devoluta

luta all'amministrazione dalla legge del 26. vent. an. 8., che toglie ai tribunali la cognizione delle contestazioni relative alle prede marittime. Così i giudici di pace hanno perduto l'attribuzione accordatagli a questo riguardo dalle leggi precedenti.

Male a proposito si potrebbe objettare: La legge del 26. ventoso revoca la competenza dei tribunali per le contestazioni relative alla *validità delle prede* unicamente, e non per quelle relative alla *vendita* delle prede attribuita al giudice di pace: così la di lui competenza non è revocata.

Un simile sotterfugio non regge contro l'intenzione manifesta del legislatore di rendere la detta materia puramente amministrativa: in conseguenza, questo è appunto il caso di lasciare all'amministrazione il potere di decidere, senz'alcuna eccezione, di tutte le contestazioni relative alle prede.

69. *Quinto*. Secondo la legge del 6. frim. an. 4., i cittadini che esercitavano senza patente le professioni che vi sono soggette, erano richiamati in prima istanza avanti i giudici di pace, *art.* 17., salvo l'appello, *ivi*. La medesima è stata abrogata dall'altra del 1. brum. an. 7. art. 1. Secondo quest' ultima legge i cittadini che esercitano una professione soggetta a patente, sono compresi in un ruolo, e tassati *ex officio*. Coloro che credono di aver ragione di reclamare possono ricorrere in via amministrativa, *ivi*, *art.* 23.

70. *Sesto*. Il giudice di pace conosceva in prima istanza dell'opposizione al matrimonio; 20. *Settembre* 1792. *tit.* 4. *sez.* 3. *art.* 7. salvo l'appello al tribunale superiore.

Oggi il tribunale di prima istanza è quello che conosce, salvo l'appello delle dimande per far levare l'opposizione fatta a un matrimonio, *Cod. civ. art.* 177.

71. *Settimo*. La legge del 27. vendem. an. 7. ha ordinato, *art.* 1., che si percepirebbe a profitto della comune di Parigi, un dritto di beneficenza, specialmente destinato alle sue spese locali, e di preferenza a quelle degli ospizj, ed altri alberghi caritativi. Delle leggi susseguenti hanno accordato a più comuni una simile concessione destinata agli stessi oggetti.

La maniera, con cui devono esser giudicate le contestazioni relative a questi dritti, è stata regolata in un modo uniforme dalla legge del 2. *vend. an.* 8.

Le contestazioni civili, che possono insorgere sull'applicazione della tariffa, o sulla quantità dei dritti, devono esser portate „ avanti il giu- „ dice di pace del circondario, qualunque sia „ la somma alla quale possa ascendere il dritto „ contestato, per esser dal medesimo giudicate „ sommariamente e senza spese, o in ultima „ istanza, ovvero in grado di appello, secondo „ la quantità della somma, *art.* 1. „ — Ma le multe incorse sono pronunziate dal tribunale di semplice polizia, o di polizia correzionale, secondo la quantità della somma, *art.* 2.

La legge distingue le contestazioni civili, e quelle per amende incorse. Le prime relative all' applicazione della tariffa, o alla quantità dei dritti, devono esser portate avanti il giudice di pace nel suo tribunale come ministero di pace. Egli ne conosce in ultima istanza, ovvero in grado di appello secondo la quantità della somma; cioè in ultima istanza quando si tratta di un oggetto di 50. franchi, o al di sotto, e in grado di appello, quando si tratta di un oggetto al di sopra di 50. franchi. Le medesime non devono esser portate avanti di lui, come sedente al tribunale di polizia, conforme era stato deciso da diverse leggi locali intervenute su questa materia, attualmente abrogate.

Allorchè vi è luogo a contestazione sull' applicazione della tariffa, o la quantità del dritto, il portatore, o il conduttore di oggetti compresi nella tariffa, è tenuto di consegnare nelle mani del ricevitore il dritto che si suole esigere, *art.* 3.

Egli non può essere ascoltato, che presentando al giudice, che deve prenderne cognizione, la ricevuta della consegna, *ivi*.

72. *Ottavo*. La legge del 24. vent. an. 10. riguarda la costruzione a Parigi di tre nuovi ponti sulla Senna, per il passaggio dei quali è stabilita una tassa.

73. *Nono*. Secondo l'art. 27. del tit. 1. della legge del 28. luglio 1791. sopra i decreti dei 27. Marzo, 15. Giugno, e 12. Luglio, le contestazioni relative alle mine, ed altre sull' esecuzio-

cuzione di questa legge, sono portate avanti i giudici di pace, secondo l'ordine di competenza prescritto dalle leggi sull'ordine giudiziario.

74. Il giudice di pace può egli conoscere del possessorio di una miniera?

Senza quì esaminare, se il dritto di concessionario sia immobile, e possa dar luogo all'azione possessoria, vi è una ragione particolare che esclude il possessorio delle mine dalla competenza giudiziale.

Le miniere sono un oggetto di amministrazione, nè si può aver alcun dritto alle medesime senza la concessione del Governo. In conseguenza l'autorità amministrativa ha la facoltà esclusiva di mantenere nel possesso di una miniera, a forma di quanto si prescrive dal decreto imperiale.

ARTICOLO II.

Della dimanda.

75. La dimanda si forma avanti il giudice di pace, mediante una intimazione, che si chiama *citazione*.

76. Il Codice di procedura civile dettaglia ciò che deve essere enunciato nella citazione, e ciò che deve contenere.

1°. La data del giorno, mese ed anno, *Cod. proc. civ. art.* 1.

2°. Il cognome, la professione, ed il domicilio dell'attore, *ivi*.

Conviene anche aggiungervi il nome, per quanto la legge non lo dica. Ciò è necessario, quando più fratelli della stessa casata, dimoranti nell' istessa abitazione, non sono distinti che dal nome respettivo.

3°. Il cognome, domicilio, e matricola dell' usciere, *ivi*.

4°. Il cognome, e il domicilio del reo, *ivi*.

5°. L' oggetto della dimanda, *ivi*.

La somma dimandata deve esservi enunziata, in franchi, decimi, e centesimi, e non già in moneta antica, come lire, soldi, e denari, nè in monete straniere nei paesi riuniti, come fiorini etc.

Conviene parimente esprimere le misure repubblicane.

6°. L' espressione sommaria dei mezzi, *ivi*.

7°. Il giudice di pace che deve prender cognizione della dimanda, *ivi*.

8°. Il giorno, e l' ora della comparsa, *ivi*.

9°. Il nome, o almeno l' indicazione della persona, a cui la copia è stata rimessa al suo domicilio.

Per quanto il codice di procedura non ordinò espressamente la detta indicazione, ella non deve perciò esser meno osservata: In caso di contumacia la medesima diviene necessaria, per provare che il reo è stato legalmente avvertito dalla copia dell' originale rappresentato.

77. La citazione deve esser notificata dall' usciere del Giudice di pace del reo; *Art.* 4. In caso d' impedimento ella è notificata da colui, che

che verrà commesso dal Giudice *ivi*. Questo è il Giudice di pace del reo; ed egli ha il dritto di dar facoltà d'istrumentare nel circondario della sua giurisdizione.

Uno dei principali impedimenti è quello della parentela. L'usciere del Giudice di pace non può, *ivi*, istrumentare, 1.° per i suoi parenti in linea retta, fratelli, e sorelle, 2.° per i suoi congiunti nello stesso grado.

La copia deve esser lasciata alla parte *ivi*. E può esser rimessa in persona del reo in qualunque parte egli si trovi fuori del suo domicilio.

Se la copia non è consegnata al citato in persona, può esser lasciata a qualunque altra persona trovata nel di lui domicilio.

Se non si trova nessuno al di lui domicilio; la copia sarà lasciata al maire, o aggiunto della Comune, che vi apporrà il visto gratis; *ivi*.

78. In materia puramente personale, o di effetti mobili, la citazione si dà avanti il Giudice di pace del domicilio del reo, *art.* 2. Se non ha domicilio fisso, avanti il Giudice di pace della sua residenza, *ivi*.

Quando l'azione per ingiurie verbali s'intenta in via civile, diviene un'azione puramente personale: la citazione deve esser data avanti il Giudice di pace del domicilio del reo.

79. La citazione è data avanti il Giudice di pace della situazione dell'oggetto litigioso allorchè si tratta.

1.° Delle azioni di danno dato, *art.* 3.

2.° Della remozione dei confini, delle usurpa-

zioni di terre, alberi, siepi, fossi, ed altri recinti commesse dentro l'anno; della diversione delle acque correnti commessa parimente nell' anno, *ivi* — Come anche di tutte le altre azioni possessorie, *ivi*.

3.° Delle riparazioni locative, *ivi*.

4.° Delle indennità pretese dall' affittuario, o locatario per mancanza di possesso, allorchè il dritto non è contestato, *ivi*, — E delle degradazioni allegate dal proprietario, *ivi*.

80. Vi deve passare un giorno di mezzo fra la citazione e la comparsa. Se la parte è domiciliata nella distanza di tre miriametri (6. leghe) *Art.* 5., la citazione a comparire il 4. deve esser notificata al più tardi il giorno 2.: Non sarebbe validamente notificata il dì 3., quand' anche vi fosse un intervallo franco di 24. ore, come se l' intimazione fosse fatta la mattina del 3. alle 7. ore, per comparire il dì 4. ad ora di mezzo giorno.

81. Quando la parte è domiciliata al di là di 3. miriametri, deve aggiungersi un giorno di più ogni tre miriametri, *ivi*. In conseguenza dai 3. ai 6. miriametri è necessario almeno l' intervallo di due giorni fra la citazione, e 'l giorno della comparsa; dai sei ai 9. miriametri sono necessarj tre giorni, dai 9. ai 12. quattro giorni, e così di seguito: la citazione a comparire il 14. deve esser notificata al più tardi il dì 11. nel primo caso; il 10. nel secondo, il 9. nel terzo.

82. La distanza, di cui si tratta, è quella, che

che passa dal domicilio del reo al luogo della comparsa, che vale a dire il luogo delle sedute del tribunale.

Nei casi, in cui la persona è citata a comparire sul luogo della contesa, la distanza, di cui si tratta, è quella, che passa dal domicilio della persona citata, ed il luogo contenzioso.

83. Il termine si regola in ragione del domicilio: così quando anche un cittadino domiciliato ad una distanza maggiore di tre miriametri è citato personalmente nel luogo istesso del tribunale, o nell' estensione dei 3. miriametri, si deve non ostante accordare al medesimo il termine legale in ragione della distanza del di lui domicilio.

84. Nel caso, in cui il termine legale non fosse stato osservato, il reo al giorno indicato comparisce, o no.

Se egli comparisce, la di lui comparsa prova, che egli è stato avvertito a tempo per conoscere l' oggetto della dimanda, e presentarsi: la medesima copre il difetto della citazione, e lo rende inammissibile ad allegare il difetto d' intervallo legale.

Quando egli non comparisce, il Giudice di pace ordina ex officio, che egli sia di nuovo intimato, *Art.* 5. — Le spese della prima citazione restano a carico dell' attore, *ivi*.

85. Nei casi urgenti il Giudice di pace può abbreviare i termini. Egli dà a tale effetto una cedola, *Art. 6.* — Egli può inclusive secondo

 le

le circostanze, permettere di citare a giorno, ed ora certa. *ivi*.

86. La citazione non è assolutamente necessaria per portare una causa avanti il Giudice di pace. Le parti possono presentarsi avanti di lui, dichiarando che desiderano la sua sentenza. Sull'effetto di una simile dichiarazione si veda ciò, che si è detto all'*Art.* 10.

ARTICOLO III.

Dell'istruzione.

87. Al giorno determinato dalla citazione, o convenuto fralle parti, le medesime compariscono personalmente, o per mezzo dei loro procuratori, *Cod. proc. civ. art.* 9.

88. La legge non esige una procura notariale; perciò una procura sotto firma privata è sufficiente nei casi ordinarj.

Ma siccome una simigliante procura non dà alla parte avversa una piena certezza, potendo il mandante negare la sua firma, il Giudice di pace, secondo le particolari circostanze del fatto deciderà, se la procura presentata è sufficiente.

Il procuratore non può ricusare di affermar per vera la firma della sua procura.

Un tal certificato sulla verità della firma non è necessario per rendere il procuratore responsabile della verità della procura. Egli contrae questa responsabilità col solo fatto della presentazione. Così è necessario, che la sentenza faccia men-

menzione del nome, cognome, professione, e domicilio del procuratore.

89. La procura sotto firma privata deve esser fatta in carta bollata.

Deve esser registrata a forma dell' art. 23. della legge del 22. frim. an. 7., che proibisce di far uso in giustizia, di un atto sotto firma privata, senza essere stato precedentemente registrato.

90. Le parti non possono fare le rispettive difese, *ivi*, col mezzo di memoriali, petizioni, o altro; ma sono tenute a spiegarsi verbalmente, ciò che non esclude la facoltà di leggere la difesa preparata in scritto.

91. Secondo la legge del 14. ottobre 1790. le parti non potevano, *tit.* 3. *art.* 1. farsi rappresentare, nè meno assistere da veruna persona addetta sotto qualsivoglia titolo all' ordine giudiziario. Una tale esclusione avea per oggetto di bandire dalla giustizia di pace qualunque spirito d' intrigo; ma in pratica era male osservata, giacchè erano sovente da' praticanti, che si presentavano come procuratori.

L' esperienza ha fatto conoscere, che se da una parte la comparsa di persone addette all' ordine giudiziario può dar luogo agl' intrighi, ed alle cattive contestazioni; dall' altra parte l' uomo semplice privo di difensore è esposto a divenir la vittima della finezza, e dell' astuzia della parte contraria. In conseguenza il codice di procedura civile, *Art.* 9. non ha escluse le persone addette all' ordine giudiziario dalla facoltà di rappresentare o assistere le parti nella giustizia di pace.

92.

92. Quando il reo non comparisce, il Giudice di pace esamina, se i termini legali fra la citazione, e il giorno della compersa sono stati osservati, o no.

Nel primo caso, la causa è giudicata in contumacia, *Art.* 19., e le conclusioni aggiudicate all'attore, quando sembrino giuste, e ragionevoli.

Nel secondo caso il Giudice di pace ordina una nuova intimazione a un competente termine *Art.* 5., conforme si è detto.

Quando l'attore non comparisce, la causa è giudicata in contumacia, *Art.* 19., ed il reo viene assoluto dalle cose dimandate, senza entrare nel merito della causa.

Allorchè nessuna delle parti comparisce, non vi può esser giudizio, e la citazione si ha come avvenuta.

93. Allorchè le parti sono presenti personalmente all'udienza, o per mezzo dei rispettivi procuratori, allora sono intese in contraddittorio, *Art.* 13.

La causa può esser giudicata all'istante *ivi*, ed in tal caso, se egli lo crede necessario, si fa rimettere i documenti. *ivi*.

Varie circostanze possono impedire di giudicare la causa al momento, segnatamente allorchè è necessario per l'istruzione di accordare un termine per presentare dei documenti, che non sono anche in potere delle parti, per ordinare un'informazione, ovvero la visita del luogo contenzioso.

94. Le parti sono tenute di spiegarsi con mode-

derazione avanti il Giudice di pace, e di osservare in tutto e per tutto il rispetto dovuto alla giustizia, *Art.* 10.

Se vi mancassero, il Giudice le richiama la prima volta con un semplice avvertimento, *ivi*.

In caso di recidiva, *ivi*, possono esser condannate ad una multa non maggiore di 10. franchi, colle stampe da affiggersi della sentenza, il numero delle quali non può oltrepassare quello delle Comuni del Cantone.

In caso d'insulto, o irriverenza grave, il Giudice di pace ne stende processo verbale, e può condannare alla prigione per tre giorni al più, *Art.* 11.

Le sentenze pronunziate in questi diversi casi sono provvisoriamente esecutorie, *Art.* 12.

Nel caso, in cui fosse stato ordinato un interlocutorio, la causa sarà giudicata definitivamente al più tardi nel termine di quattro mesi dal giorno del giudizio interlocutorio, *Art.* 15. — Spirato il detto termine l'istanza è perenta di dritto, *ivi*.

Il giudizio pronunziato sul merito, dopo spirato il detto termine, è nullo. Egli è soggetto all'appello anche in quelle materie, delle quali il Giudice di pace conosce inappellabilmente *ivi*. Egli deve essere annullato, *ivi*, a richiesta della parte interessata.

Una tal nullità deve esser pronunziata senza entrare nel merito della causa, avendo avuto luogo la sentenza in seguito di una dimanda che non aveva esistenza legale.

Ri-

Riguardo alla perenzione, non distinguendo la legge se per mancanza delle parti la causa non è stata portata al grado di deciderla, o per mancanza del Giudice che non ha pronunziato, la sentenza non sia stata emanata dentro i quattro mesi del giudizio interlocutorio; così ella ha luogo in tutte due i casi. Ma nel secondo caso, in cui l'istanza fosse perenta per mancanza del Giudice, egli deve rifare i danni e le spese, *ivi.*

96. Vi è una circostanza particolare, in cui la perenzione dell'istanza non ha luogo dopo i quattro mesi dell'interlocutorio, e ciò accade, quando l'istanza fosse sospesa fino alla sentenza da pronunziarsi da un altro tribunale sulla querela di falsità, o sul negato carattere, conforme si è detto di sopra. In questo caso, finchè dura l'istanza pregiudiciale, è impossibile di giudicare la prima istanza, la quale per la detta ragione non può esser perenta per il lasso di quattro mesi.

97. La perenzione precedentemente stabilita dal decreto di ottobre 1790. *tit.* 7. *art.* 7., e quella stabilita dal codice di procedura civile, *Art.* 15. sono concordi nel termine dei quattro mesi: ma differiscono notabilmente in due punti.

1°. Nella prima, il termine corre dal giorno della notificazione della citazione; nella seconda, dal giorno del giudizio interlocutorio.

2°. La prima porta l'estinzione dell'azione, e la seconda la lascia sussistere.

L'effetto naturale della perenzione d'istanza è di annullare l'istanza, e non già l'azione, se si è

si è ancora in tempo di esercitarla. Essa annulla l'esercizio già incominciato dall'azione mediante l'introduzione dell'istanza, senza annullare il susseguente esercizio della stessa azione mediante l'introduzione di una nuova istanza: in conseguenza l'attore ha la facoltà d'intentarla di nuovo. Una tal facoltà gli era stata tolta dal decreto del 1790., che portava in termini espressi: *l'istanza sarà perenta di dritto, ed estinta l'azione*. Non però gli è stata tolta dal codice di procedura, che si è contentato di dire: *L'istanza sarà perenta di dritto*; e così gli è stata conservata.

Delle informazioni.

98. Perchè vi sia luogo ad una informazione avanti il Giudice di pace è necessario:

1.° Che le parti sieno contrarie nei fatti in modo da giustificarli per via di testimonj, *Cod. di proc. civ. art.* 34.

2.° Che il Giudice di pace trovi la verificazione utile ed ammissibile, *ivi*.

La legge di ottobre 1790. *tit.* 4. *art.* 1. *e* 2, esigeva, oltre le due sopradette condizioni, che il Giudice avvertisse le parti di esservi luogo a procedere per informazione, e le interpellasse, se esse intendessero di far la pruova dei fatti allegati, e che sulla detta interpellazione le parti, o almeno una di loro, dimandassero di essere ammesse alla prova. Il codice di procedura civile non ne avendo prescritte che due, queste sono

suf-

sufficienti per autorizzare il Giudice di pace a ordinare la prova. Egli può ordinarla ex officio, senza che gli sia stata dimandata: tale è la disposizione dell'art. 254. per le informazioni avanti al tribunal civile: nè vi è ostacolo per applicarla a quella del Giudice di pace.

Il decreto che ordina l'informazione deve fissarne precisamente l'oggetto: *cod. proc. civ. art.* 34.

99. La prova contraria è di dritto: è dessa il caso di applicare al Giudice di pace la disposizione dell'*Art.* 256. per le informazioni avanti ai tribunali civili; nella legge del 1790. vi era luogo a ricusarne la facoltà a colui che non l'aveva dimandata; ma questa ragione non sussiste più nel codice,

100. Il Giudice di pace dà la cedola per far citare i testimonj.

La cedola della citazione fa menzione, *Art.* 29. della data del giudizio, del luogo, del giorno e dell'ora in cui l'informazione ordinata avrà luogo; ella deve altresì far menzione dei fatti, sui quali deve versare l'informazione, acciò che i testimonj non sieno imbarazzati di rispondere relativamente a dei fatti non preveduti.

101. Al giorno indicato i testimonj comparenti dichiarano i loro cognomi, professione, età, e domicilio; *cod. proc. civ. art.* 35.

Essi giurano di dire la verità, *ivi*.

Essi dichiarano se sono parenti o congiunti delle parti, ed in che grado, *ivi* — Se essi sono loro servienti, o domestici, *ivi*.

Essi sono intesi separatamente, *art.* 36.

E sono intesi in presenza delle parti se esse compariscono, *ivi*.

102. Essi sono intesi ordinariamente all' udienza. Non ostante, e nel caso in cui la vista del luogo potesse esser utile per l' intelligenza delle deposizioni, il Giudice di pace si trasferisce, se lo crede proprio, sulla faccia del luogo, ed ordina che i testimonj vi sieno esaminati, *Art.* 38.

L' accesso può esser particolarmente ordinato nelle azioni per remozione di confini, usurpazione di terra, siepi, fosse, ed altri recinti, *ivi*.

103. Ciascuna delle parti è tenuta di dare le sue eccezioni al testimone prima del di lui esame; e di firmarle, *Art.* 36. — Non sono accettabili dopo l'esame cominciato, meno che non sieno giustificate in iscritto, *ivi*.

104. Quando il Giudice di pace decide che l' eccezioni prodotte contro un testimone, prima dell' esame, sono fondate, egli recusa di sentirlo: Sarebbe inutile di ricevere una deposizione cui non si deve più alcun riguardo.

Si opporrà forse l' art. 284., secondo il quale nelle informazioni avanti il tribunale civile il testimone allegato in sospetto è inteso nelle sue deposizioni.

L' informazione avanti il Tribunal civile si fa avanti un commissario del tribunale, il quale non può giudicare sull' eccezioni, ma solamente provarle. E' necessario però, che egli senta il testimone allegato in sospetto, giacchè ignora se sarà ammesso o rigettato. Ma nella giustizia di pace, il giudice che compone egli solo il tri-

tribunale, può decidere sul momento del merito dell'eccezioni, se le trova fondate; ed è inutile il ricevere una deposizione ulteriore.

Si sosterrà forse, che convien sentire il testimone allegato in sospetto almeno nelle cause appellabili. Se il Giudice di pace, si dirà, non può valutare la deposizione di un testimone contro del quale si producono delle eccezioni che gli sembrano fondate; e può valutarla il tribunal civile in grado di appello, se creda che le eccezioni della sospezione siano mal fondate: Convien dunque che la deposizione di questo testimone sia ricevuta, e provata in scritto, affine di mettere il tribunale a portata, di terminare la contestazione nel caso in cui credesse l'eccezioni del sospetto mal fondate.

La risposta è facile. Il Giudice di pace, anche quando giudica in prima istanza, si deve regolare sulle sue proprie cognizioni: così quando egli trova l'eccezioni fondate, egli deve ricusare di sentire il testimone. Se il tribunale civile che giudica in grado di appello, dopo aver deciso al contrario, cioè che le eccezioni gli sembrino mal fondate, e crede che la deposizione del testimone possa essere utile al giudizio della causa, egli ordinerà, che il testimone sia inteso.

195. In caso d'informazione le cause inappellabili, e quelle soggette all'appello seguono differenti regole.

Nelle prime non è necessario di stender processo verbale dell'informazione *Art.* 40. — Ma il decreto enunzierà *ivi* 1.° i cognomi, età, professional-

fessione, e domicilio dei testimonj; 2.° il loro giuramento; 3.° la loro dichiarazione, se sono parenti, congiunti, servitori, o domestici delle parti; 4°. le eccezioni; 5°. il risultato delle deposizioni.

106. Nelle cause soggette all'appello,

Primo, il cancelliere stenderà processo verbale dell'esame dei testimonj. — Quest'atto conterrà, *Art.* 39. 1°. I loro cognomi, età, professione, e domicilio; 2. Il loro giuramento di dire la verità; 3°. La loro dichiarazione, se sono parenti, congiunti, servitori, o domestici delle parti; 4°. Le eccezioni prodotte contro di loro.

Secondo, ad ogni testimone si farà lettura di questo processo verbale per la parte che lo riguarda, *ivi*. — Egli firmerà la sua deposizione, in cui si farà menzione, se egli non sa, o non può firmare, *ivi*.

Terzo, Il processo verbale sarà in oltre firmato dal Giudice e dal Cancelliere, *ivi*.

La legge del 1790. non ordinava per l'informazione veruna firma, nè del testimone, nè del Giudice, nè del Cancelliere. Quest' ultimo poteva contentarsi di redigere delle semplici note: il Codice di procedura ha saggiamente proscritto l'uso di queste note informi, di cui noi avevamo osservato gli inconvenienti nella prima edizione.

107. Dopo l'informazione si procede immediatamente al giudizio della causa, o al più tardi alla prima udienza, *ivi*. Per quanto la legge non contenga questa disposizione, che per le cause soggette all'appello, conviene estenderla an-

che a quelle in ultima istanza, e la ragione è la stessa. Perchè ritardare il giudizio, allorchè la causa è introdotta? L'Art. 4. del tit. 4. del decreto dei 14. e 18. ottobre 1790. ordinava senza distinzione, di procedere alla sentenza subito uditi i testimonj.

Potendo pronunziarsi la sentenza subito dopo l'informazione, può esser pronunziata sulla faccia del luogo contenzioso, nel caso che là fossero state ricevute le deposizioni, conforme si è osservato.

Dell'accesso al luogo contenzioso, e delle stime.

108. Allorchè si tratta, o di verificare lo stato dei luoghi, o di apprezzare il valore delle indennità, e refezioni di danni dimandate, il Giudice di pace ordina, che il luogo contenzioso sarà da lui visitato in presenza delle parti, *Art.* 41.

109. Se l'oggetto della visita, o della stima non esige che delle cognizioni familiari al Giudice, può egli stesso procedere alla vendita, e alla stima ordinate.

Se al contrario esigesse delle cognizioni estranee al medesimo, egli ordina che i periti dell'arte facciano la visita assieme con lui, e gli diano il loro parere *Art.* 42.

I periti dell'arte devono esser nominati dallo stesso decreto, che ordina la visita, *ivi*.

I periti dell'arte prestano giuramento di bene adempire alle loro funzioni, *Art.* 42., e 43.

La

La legge dice, *Art.* 42., che *essi daranno il loro parere*: così la loro opinione non è una regola assoluta della decisione del Giudice di pace. Questi è autorizzato secondo le circostanze, ad avervi quel riguardo ch'è di ragione.

Subito dopo la visita e il rapporto dei periti, il Giudice di pace può contestualmente procedere sulla faccia del luogo alla sentenza definitiva, *ivi*.

110. Nelle cause soggette all'appello il cancelliere stende processo verbale della visita, *ivi*.

I periti non possono redigere essi stessi il respettivo parere; ma è steso dal cancelliere sotto la loro dettatura.

Il processo verbale giustifica il giuramento prestato dai periti, *ivi*.

Egli è firmato dal Giudice, e dal Cancelliere, *ivi*.

La legge del 1790. non esigeva la firma dei periti. Ma il codice di procedura vuole, *ivi* che il processo verbale sia firmato dai periti. Se per accidente essi non sanno o non possono firmare, n'è fatta menzione, *ivi*.

111. Nelle cause inappellabili, non si stende processo verbale sul parere dei periti, *Art.*43.— Ma il decreto enuncia i cognomi dei medesimi, la prestazione del loro giuramento, ed il resultato del loro parere, *ivi*.

Articolo IV.

Degli incidenti.

Non è necessario di entrare quì nel dettaglio di tutti gli incidenti, che possono insorgere: Essi sono generalmente meno frequenti nella giustizia di pace, che negli altri tribunali. Si tratterà quì dei tre principali, la mallevadoria, il rifiuto dei giudici, e la declinatoria.

112. Possono esservi degli affari, per la cognizione dei quali vi sia impedimento legittimo del Giudice di pace, e dei suoi due supplementarj: allora le parti non hanno giudice. La legge del 16. ventoso anno 12. (bullettino delle leggi, pag. 531.) provede in questo caso al rimpiazzo dei giudici impediti.

Il tribunale di prima istanza, nel circondario del quale è situata la giustizia di pace, rimette le parti avanti il Giudice di pace del Cantone più vicino, *Art.* 1.

Questo decreto di rinvio si accorda all' istanza della parte la più diligente sopra una semplice dimanda, *Art.* 2. — La parte avversa è presente, o debitamente chiamata, *ivi* — Il procuratore Imperiale dà le sue conclusioni.

La distanza di una giustizia di pace all' altra è regolata in proporzione di quella dei respettivi capo-luoghi, *Art.* 3.

§. I.

§. I. *Della mallevadoria.*

113. Il reo che vuol fare intervenire in causa un mallevadore, ne fa la dimanda alla sua prima comparsa.

Sulla sua dimanda gli se ne accorda la facoltà, e la causa è rimessa ad un altro giorno.

Il giorno della nuova comparsa è fissato in modo che, per far intervenire un mallevadore in causa, venga accordato al reo un termine sufficiente in ragione della distanza del domicilio del mallevadore, *Art.* 32.

Egli deve esser tale, che possa comodamente il reo andare, o mandare su i luoghi, ed incaricare persona a fare a tempo utile la citazione, in cui i termini legali sieno operati.

Questo termine è composto di due parti, una fissata dalla legge, che comprende il tempo del viaggio, il giorno della citazione, e l'intervallo fra la citazione e la comparsa; l'altro variabile ad arbitrio del giudice, che comprende il tempo necessario per andare, o mandare su i luoghi. Questa seconda parte è più corta per i luoghi vicini in cui le comunicazioni sono facili, ed è più lunga per gli altri.

Un esempio sarà sufficiente: sarà facile di applicare agli altri la regola quì stabilita.

Supponiamo, che il mallevadore dimori alla distanza di 14. miriametri (28. leghe): or fra il decreto, che autorizza la mallevadoria, ed il giorno indicato per la nuova comparsa, vi vo-

 gliono

gliono almeno tredici giorni, cioè; 1°. cinque giorni per il viaggio necessario per andare, o mandare su i luoghi a incaricare l'uscire, a ragione di 7. miriametri il giorno, conforme all' art. 2033.; 2°. il giorno della citazione; 3°. cinque giorni per il termine accordato al reo a comparire, a ragione parimente di 3. miriametri il giorno, *Art.* 5.: in tutto undici giorni. A questi undici giorni conviene aggiungere almeno due giorni, e qualche volta davvantaggio, perchè di rado si trova all' istante un' occasione per partire in persona, o mandare alla distanza di 14. miriametri. Se il decreto è stato fatto il primo giorno, quello della nuova comparsa deve esser fissato al 15., e qualche volta protratto a un termine più lungo, in caso di cattive strade, o per difetto di comunicazione.

114. Il reo originario forma la sua dimanda in garanzia per mezzo di una citazione in forma di libello, *Art.* 32. — Non è più necessario, come nella legge del 1790., che ella sia preceduta di una cedola. — Molto meno è necessario notificare al mallevadore il decreto che ordina la di lui accettazione in causa, *Art.* 32.

115. Se l' accettazione in causa non è stata dimandata alla prima udienza, ovvero se la citazione non è stata fatta dentro il termine fissato, si procede senza dilazione al giudizio sull' azione principale, *Art.* 33.

In questi due casi il reo è privato della facoltà di riunire l' istanza in garanzia all' istanza principale: ma egli conserva quella, di far de-

ci-

cidere separatamente sulla sua dimanda in garanzia, *ivi*; ed allora questa è un' azione principale che egli intenta.

116. Quando il reo, che ha ottenuto la permissione di dimandare un mallevadore, l' ha fatto citare dentro i termini, allora esistono tre parti in causa, l' attore originario, il reo originario che fa istanza in garanzia, ed il reo mallevadore.

All' udienza indicata, se al reo originario non è accordata la dimanda, l' azione in garanzia si estingue: se egli soccombe, allora convien decidere sulla mallevadoria.

117. Quando vi è luogo a decidere sulla dimanda in garanzia nello stesso tempo, che sulla dimanda principale, il citato in garanzia comparisce, o no.

Se non comparisce, è dichiarato contumace, condannato a indennizzare il mallevadore, e la dimanda formata contro il medesimo si ha per fondata.

Allorchè comparisce, o il Giudice di pace è sufficientemente istruito, o no, per pronunziare sulla dimanda in garanzia.

Nel *primo* caso egli decide nello stesso giudizio, e sulla dimanda principale e sulla dimanda in garanzia.

Nel *secondo* egli pronuncia solamente sulla dimanda principale, la di cui decisione non può esser ritardata dalla contestazione incidente.

In quanto all' incidente convien distinguere secondo che la dimanda in garanzia formata per

via di azione principale, sia o no di competenza del Giudice di pace, per ragione del domicilio del mallevadore.

Nel primo caso egli pronunzia il necessario interlocutorio.

Nel secondo rimette l'attore in garanzia avanti i giudici competenti.

§. II. *Della ricusa.*

118. Il Giudice di pace si può allegare in sospetto ogni volta che si presuma, che egli non sia in caso di adempire coll' imparzialità necessaria i doveri della sua carica. Il codice di procedura determina cinque casi diversi, in cui egli può essere allegato in sospetto.

Primo. Quando egli ha un interesse personale alla contestazione, *Cod. proc. civ.*. *Art.* 44.

Secondo. Quando egli è parente, o affine di una delle parti fino al grado di cugino germano inclusive, *ivi*. E ciò ha luogo tanto se il Giudice sia cugino germano della parte, quanto se lo sia la parte del Giudice; essendo la prossimità della parentela eguale nei due casi.

119. *Terzo*. Se nell' anno, che ha preceduto la ricusa, ci fosse stato di mezzo un processo criminale fra il Giudice ed una delle parti, o fra una delle parti e un parente in linea retta del Giudice, e viceversa, *ivi*.

L' articolo abbraccia nella sua disposizione,

1.° La parte.

2.° Il padre o la madre, ed altri ascendenti della parte.

3.°

3.° Il secondo congiunto di uno dei discendenti della parte.

4.° I discendenti della parte.

5.° I congiunti dei discendenti della parte.

6.° Il congiunto della parte.

7.° Gli ascendenti del congiunto della parte.

8.° Il secondo congiunto di uno degli ascendenti della persona unita colla parte in matrimonio.

9.° I discendenti del congiunto della parte.

10.° I congiunti dei discendenti della persona unita in matrimonio colla parte.

Ogni volta che nell'anno che ha preceduto l'allegazione in sospetto, vi è stato un processo criminale fra una di queste persone e il Giudice di pace, egli può esser allegato in sospetto.

Lo stesso deve essere allorchè, nell'anno che ha preceduto l'allegazione in sospetto, vi è stato processo criminale fra una delle persone e la moglie del Giudice di pace. La legge non lo dice precisamente, ma tale è il di lei spirito; il marito deve necessariamente conservare un'aspra impressione del processo criminale fatto alla sua moglie in quella guisa medesima, che se fosse stato fatto contro di lui.

120. *Quarto*. Se vi è processo civile esistente fra una delle parti, o congiunto della medesima, ed il giudice di pace, *ivi*.

Il processo criminale interessa la famiglia, il processo civile non interessa, che le parti: Per questa ragione il legislatore nell'estendere nel caso di processo criminale la facoltà di allegare

in

in sospetto il Giudice, la ristringe nel caso del processo civile.

121. *Quinto*. Se egli ha dato il suo parere per iscritto nell' affare, *ivi*.

Lo stesso sarebbe se avesse emesso a voce il suo sentimento, con questa sola differenza che la dichiarazione del Giudice di pace, esprimente che egli non ha inteso di dar parere nessuno, esclude qualunque sospetto.

122. La parte che vuole allegare in sospetto un Giudice di pace, è tenuta di farla formalmente, ed esporne i motivi in un atto redatto in forma di memoriale, *art.* 45., che è soggetto a delle particolari formalità.

1.° Egli è notificato al cancelliere del Giudice di pace;

2.° Il Giudice di pace appone il visto all'originale.

3.° Il memoriale è firmato, tanto nel suo originale, che nella copia, dalla parte o dal di lei procuratore speciale; *art.* 45.

Se quello che allega in sospetto non sa, o non può firmare l' atto opportuno, la dichiarazione dell' usciere su tale oggetto non è sufficiente. Nè la legge gli dà la facoltà di riceverla; giacchè ordina imperiosamente che il memoriale di allegazione in sospetto sia firmato dalla parte, o dal di lei procuratore speciale. Quello dunque che non sa, o non può firmare non ha altra risorsa, che di costituire un procuratore speciale per tale effetto: questi firma l'originale, e la copia: il voto della legge è adempito.

L'

L' atto suddetto può esser notificato dal primo usciere che sarà richiesto, *ivi*; giacchè si potrebbe dubitare che l' usciere particolarmente addetto alla Giustizia di pace non volesse incaricarsene.

La copia del memoriale si deposita in cancelleria, *ivi*.

123. La copia depositata, *ivi*, si comunica al Giudice di pace.

Il Giudice di pace dentro il termine di due giorni è tenuto di apporre la sua dichiarazione in iscritto in piè di quell' atto, *Art.* 46. esprimente il suo assenso o dissenso di ricusa, coll' esposizione delle sue risposte alle ragioni addotte in contrario.

L' atto di ricusa notificato si deposita all' effetto di sospendere il giudizio della causa.

Allorchè il Giudice dichiara ammissibile l' atto di ricusa, egli non può altrimenti esser Giudice: egli vien rimpiazzato da uno de' suoi supplementarj, che prende in esame l' affare.

124. Dentro i tre giorni della risposta del Giudice, o egli dissente, o non risponde all' atto suddetto, la copia del medesimo e della dichiarazione del Giudice, se pure esiste, è rimessa dal cancelliere all' istanza della parte la più diligente, al procuratore imperiale presso il tribunale di prima istanza, nel circondario del quale è situata la giustizia di pace, *Art.* 47.

L' atto di recusa vi è giudicato dentro otto giorni in ultima istanza sulle conclusioni del procuratore imperiale, *ivi*.

Nè

Nè vi è bisogno che le parti intervengano a questo giudizio, *ivi*.

Nemmeno conviene che il Giudice di pace esperimenti un processo personale, per sostenere il suo dritto di conoscere dell' affare in questione: così egli non deve esser chiamato che nel caso che il tribunale lo credesse necessario, per decidere sul merito della recusa.

125. Pendente l' istanza per l' allegazione in sospetto, l' istanza principale resta sospesa, per esser finalmente decisa dal Giudice di pace, se l' atto di allegazione in sospetto è rigettato, o da uno dei di lui supplementarj in sua vece, se viene ammesso.

126. La recusa deve farsi alla prima udienza della causa, in cui comparisce il recusante: Quando il reo si presenta in causa, ed accetta il Giudice di pace per Giudice, rinunzia tacitamente alle ragioni di recusa che egli potrebbe avere contro al medesimo; nè può essere ammesso a proporle in una seconda udienza.

La legge non avendo fissato alcun termine per l' allegazione in sospetto, il recusante che non è anche comparso all' udienza, è ammesso a presentarla in qualunque tempo, anche nel giorno intimato per la comparsa delle parti, purchè ciò si faccia prima dell' udienza.

Noi diciamo, *purchè ciò si faccia prima dell' udienza*. Ella non può farsi all' udienza: questa maniera poco rispettosa non è autorizzata dalla legge, che esige una dichiarazione per via di memoriale da depositarsi in cancelleria.

§. III.

§. VIII. *Della declinatoria.*

127. Ogni volta, che il reo propone la declinatoria, il Giudice di pace vi deve decidere; e se l'affare non è di sua competenza, egli deve rimetterlo avanti ai Giudici competenti.

Questa formula *avanti ai Giudici competenti*, deve essere adottata dal Giudice di pace, anche nel caso in cui egli vedesse chiaramente qual' è il tribunale che ne dovesse conoscere. Egli non può decidere una tal quistione; e decidendola eccederebbe le sue facoltà, giacchè egli verrebbe così a pronunziare sulla competenza dei Giudici, quando egli non ha altra facoltà, che di decidere sulla propria competenza, o incompetenza. Allorchè egli si crede incompetente deve rimettere l'affare senza decidere quel tribunale debba conoscerne.

128. L'attore non è in verun caso ammissibile a proporre la declinatoria, giacchè colla sua dimanda egli ha legittimato riguardo a se il tribunale.

Quando l'attore vuole abbreviare i termini della citazione, il Giudice di pace, a cui ne dimanda la cedola, dall'esposizione dell'affare conosce, se sia o no di sua competenza. Nel secondo caso egli può ricusare la cedola, spiegando le cause del suo rifiuto.

129. Il Giudice di pace è egli tenuto a pronunziare sull'incompetenza non allegata dalle parti? Conviene perciò distinguere l'incompetenza del-

delle materie, delle quali il Giudice di pace non può generalmente prender cognizione, e l' incompetenza delle materie, di cui il Giudice di pace, avanti a cui si è citato, non può conoscere per la ragione del domicilio del reo, o della situazione del luogo contenzioso, per quanto sieno della competenza generale della giustizia di pace.

Il Giudice di pace deve pronunziare ex officio sulla prima competenza, sebbene non allegata: Egli eccederebbe le sue facoltà giudicando di una materia non sua.

130. Il Giudice di pace non è tenuto a pronunziare sulla seconda incompetenza. Quando il reo comparisce all' udienza senza objettarla, si sottopone al di lui giudizio; l'attore vi si è precedentemente sottoposto colla sua citazione. Questa tacita sommissione non lede affatto l' ordine pubblico delle giuridizioni, perchè l' oggetto della contestazione è una materia, di cui la giustizia di pace generalmente conosce; così ella rende il Giudice di pace competente.

Forse si dirà, che la comparsa senza reclamare non deve produrre gli stessi effetti della sommissione espressa, perchè nel secondo caso le parti hanno una volontà determinata, ciò che non si può affermare nel primo.

La volontà di sottoporsi al tribunale, avanti il quale si cita, è certa per parte dell' attore. Il reo non può ignorare, nè il proprio domicilio, nè il Cantone in cui è situato l' oggetto contenzioso, che sono le due sole circostanze, che de-

determinano la competenza: la sua comparsa volontaria senza reclamo, nel caso in cui egli fosse domiciliato in un altro Cantone, o in quello in cui l' oggetto contenzioso fosse situato fuori della giurisdizione del Giudice di pace, è per la parte sua un vero consenso efficace, a legittimare per parte sua quel tribunale, avanti a cui è stato citato.

La cosa è diversa quando il reo non comparisce. Non vi è allora consenso tacito che basti a colorire l' incompetenza: Il Tribunale deve pronunziarla ex officio, e rimettere l' attore avanti ai giudici competenti.

Articolo V.

Dei Giudizii.

Noi esamineremo successivamente le regole comuni a tutti i giudizj, quelle particolari ai giudizj in contumacia, sulle azioni possessorie, ai giudizj che non sono definitivi, e finalmente a ciò che concerne le minute e le copie dei medesimi.

§. 1. *Regole comuni a tutti i giudizii.*

130. I Giudici di pace devono tenere dell' udienze regolari, di cui essi determinano il giorno, e l' ora.

Queste sono più o meno frequenti secondo il numero degli affari del respettivo Cantone. — Il

Giu-

Giudice di pace deve intimarne almeno due per settimana, *Art.* 8.

Non possono però esser fissate in giorno di Domenica.

Le udienze regolari non impediscono che il Giudice non possa accordarne delle straordinarie: „ Egli può giudicare tutti i giorni, anche di „ Domenica, e di festa, la mattina, e il giorno, *ivi*.

L' udienza si tiene o in un luogo particolare a ciò destinato, o in casa del Giudice di pace, giacchè la legge ve lo autorizza, *ivi*. Ma in tal caso egli è tenuto a tenerla a porta aperta, *ivi*.

133. Il Giudice di pace ascolta ogni giorno tutti quelli che si presentano senza precedente citazione.

I Giudici di pace di Parigi danno in molte occasioni all' attore un biglietto da rimettersi al reo, con invito di portarsi avanti di lui. Il reo disobbedisce raramente, e spesso l' affare si termina senza spesa veruna.

134. Nelle città l' usciere produce in ciascuna udienza gli originali delle citazioni da lui eseguite, sulle quali egli chiama le cause per ordine di data, 14. *Ottobre* 1790. *tit.* 10. *art.* 6.

135. Quando il gran numero delle cause non permette, di deciderle tutte, nondimeno vengono chiamate: quelle che non possono esser giudicate, sono rimesse alla prima udienza.

Il sistema che noi indichiamo non è quello prescritto dalla fine dell' art. 6. sopra citato. Vi si

si legge: „ Se vi sono degli affari, che sia stato possibile di chiamare alla prima udienza, saranno rimessi all'altra, e chiamati i primi " Questa redazione è delle più difettose: la rimessa della causa, senza che sia stata chiamata, è contraria all'ordine giudiziario.

Tre casi possono presentarsi: o le parti son presenti tutte due: o una, è presente, e l'altra assente: ovvero nessuna è presente. 1°. Nel primo caso, la causa essendo rimessa senz'appello, nulla giustifica la presenza delle parti alla prima udienza. Quella, che non comparisce alla seconda udienza, può negare la sua presenza alla prima, e sostenere che è stata giudicata la sua causa in un giorno, di cui non avea avuto cognizione. Il decreto di rimessa, che interviene all'appello della causa, giustifica la presenza, ed impedisce che abbia luogo un simile sotterfugio.

2°. Quando una sola delle parti fosse assente alla prima udienza, si può dire che ella è giudicata in contumacia nella seconda, senza essere stata prevenuta del giorno in cui si è appellata la sua causa.

Nello stesso caso, se l'attore non comparisce alla prima udienza, il reo dimanda reposizione dalla dimanda, il che gli si deve accordare senza entrare in esame sulla causa: così non vi è ragione di rimetterla.

3°. Quando nessuna delle parti si presentasse all'udienza nel giorno indicato per comparire, vi sono anche minori motivi di appellar la causa

all' udienza susseguente: la citazione si ha come non avvenuta.

136. L'ordine, che ha luogo nelle giustizie di pace della Città per l'appello delle cause, non è osservato nelle campagne dove gli affari son minori. Le parti sono ascoltate a misura, che si presentano.

137. Il Giudice di pace può ordinare, che i documenti e gli atti, di cui le parti si sono respettivamente servite per la loro difesa, gli vengano rimessi, se lo crede necessario, *Cod. proc. civ. art.* 13. per deliberarvi. Egli può rimettere il giudizio della causa alla prima udienza.

138. La redazione delle sentenze emanate dai tribunali civili deve contenere *Art.* 141. „ i cognomi dei Giudici, del procurator imperiale „ se egli è stato inteso, non meno che degli avvocati, i cognomi, professioni, e domicilj delle parti, le loro conclusioni, l'esposizione „ sommaria degli articoli di fatto e di dritto, „ i motivi e il dispositivo della sentenza. "

Per quanto questo articolo sia estraneo alle giustizie di pace, conviene non però conformarvisi il più che è possibile. Vi sono quattro cose che è necessario di enunziare indispensabilmente, i cognomi e 'l domicilio delle parti, le loro conclusioni, i motivi, ed il dispositivo della sentenza.

139. 1.° In principio della sentenza bisogna enunziare il nome, cognome, professione, e domicilio dell' attore colle di lui conclusioni, far menzione della citazione che le contiene e del

suo

suo registro: conviene altresì far menzione della cedola che si fosse accordata all'effetto di abbreviare i termini.

2.° Enunziare parimente il nome, cognome, professione, e domicilio del reo colle sue conclusioni.

E' qualche volta bene di redigere sommariamente il detto delle parti per l'intelligenza della causa, ciò che dipende dalla sagacità del Giudice.

3.° Quindi si enunziano i motivi. Quando l'affare è un poco complicato, si enunziano separatamente i motivi dedotti dal dritto, e quelli dedotti dal fatto in questa maniera. = Considerando nel dritto; 1.°..... 2.°..... 3.°....; nel fatto, 1.°....., 2.°...., 3.°.....

4.° Il dispositivo contiene la decisione del tribunale, la liquidazione delle spese aggiudicate, il nome del Giudice che l'ha emanata, e la data della sentenza.

140. Gli art. 47. e 48. della legge del 22. Frim. an. 7. sul registro, sono comuni a tutti i Giudici, ed applicabili perciò ai Giudici di pace e loro supplementarj, come agli altri; così,

1.° E' proibito ai Giudici di pace ed ai loro supplementarj di non pronunziare sopra atti non registrati, sotto pena di esser personalmente responsabili de' dritti, *Art.* 47.

2.° Ogni volta che si pronunzia una condanna sopra un atto registrato, la sentenza deve enunziare l'ammontare del dritto pagato, la data del

pagamento ; ed il nome della cancelleria ; nella quale sarà stato fatto , *Art.* 48.

§. II. *Dei giudizj in contumacia.*

141. La parte condannata in contumacia può formare opposizione dentro i tre giorni dalla notificazione della sentenza , *Art.* 20.. La notificazione essendo fatta al primo giorno , l'opposizione deve esserlo al più tardi il 4. : non sarebbe regolare nel giorno 5.

A questi tre giorni conviene aggiungere il termine occasionato dalla distanza dei rispettivi domicilj , a ragione di 3. miriametri al giorno , ogni volta che il contumace non fosse domiciliato nella stessa comune di colui che ha ottenuto la sentenza in contumacia; così se vi sono tre miriametri di distanza conviene aggiungere un giorno , e così in progresso .

L'opposizione ad una sentenza deve farsi dentro il termine indicato, o l'ultimo giorno al più tardi : l'indomani non sarebbe più ammissibile : In conseguenza bisogna stare attaccati strettamente al detto calcolo .

Nell'articolo 1033. il giorno della notificazione è quello da cui comincia a correre il termine al notificato ; quello della scadenza è il giorno in cui spira il detto termine , Nell'opposizione al contrario , il giorno della notificazione non è quello in cui comincia a decorrere il termine accordato al notificato , ma il giorno in cui finisce il suddetto termine : come dunque appli-

plicare la disposizione dell'art. 1033. al termine dell'opposizione, ed a qualunque specie di termine accordato al notificante per adempire alla detta formalità?

142. L'opposizione deve contenere sommariamente le ragioni della parte, e l'intimazione al primo giorno di udienza, osservando ogni volta i termini prescritti per le citazioni, *ivi*. — Ella indica il giorno e l'ora della comparsa — La notificazione della medesima è soggetta alle stesse regole della citazione, *ivi*.

143. Quando il Giudice di pace è informato egli stesso, o per via delle rappresentanze fattegli all'udienza dai prossimi parenti o amici del reo, che questo non ha potuto essere istruito della dimanda formata contro di lui, nel pronunziare in contumacia, egli può fissare per termine di opposizione quel tempo che crede, *Art.* 21.

Nel caso in cui la proroga non fosse stata accordata ex officio, nè dimandata, il contumace può esser rilevato dal rigore del termine, ed ammesso all'opposizione, giustificando, che per causa di assenza, o di grave malattia, egli non ha potuto essere informato della procedura, *ivi*.

144. La parte opponente che si lascia giudicare una seconda volta in contumacia, non è più ammessa ad una nuova opposizione, *Art.* 22.

§. III. *Delle sentenze sulle azioni possessorie.*

145. L'azione possessoria, e l'azione petitoria differiscono essenzialmente nel loro oggetto.

La *possessoria* ha per oggetto di esser reintegrato nel possesso di uno stabile in cui taluno sia stato turbato. Ella è fondata sul possesso precedente, che non può essere stato invaso dal reo che ha o no delle ragioni a dimandare la proprietà del medesimo stabile. Nel primo caso il reo non ha dritto veruno: nel secondo non può farsi giustizia da se, ma si deve dirigere ai tribunali.

L'azione *petitoria* ha per oggetto la reintegrazione nella proprietà dello stabile reclamato. Ella è fondata su i titoli di proprietà prodotti dal reclamante.

146. Queste due azioni, differenti per i loro oggetti, sono altresì intentate in differenti tribunali. Il Giudice di pace non può conoscere del *petitorio*. Egli conosce in prima istanza del *possessorio*, salvo l'appello al tribunal civile. Il tribunal civile conosce in prima istanza del *petitorio*, salvo l'appello al tribunal superiore.

147. Perchè l'azion *possessoria* sia ammissibile son necessarie due condizioni:

1.° Che sia intentata dentro l'anno dal turbato possesso, *Art.* 23.

2.° Che colui che l'intenta sia da un anno almeno in pacifico possesso, ed a titolo non precario, *ivi*.

148. Queste due azioni non possono giammai esser cumulate, *Art.* 25. nè possono essere esercitate in concorrenza nello stesso tribunale; attribuite a tribunali diversi, chi si arroga l'esame di tutte due in una volta, non potrebbe mancare di essere incompetente riguardo ad una delle medesime.

sime. Nè meno possono essere esercitate simultaneamente in diversi tribunali, giacchè la disposizione del citato articolo è generale.

149. Allorchè nell' istanza in possessorio, il possesso, o turbato possesso sono negati, vi è luogo all' informazione in tal caso. — Ma siccome una tale istanza è necessariamente distinta da quella in *petitorio*, con cui non può esser cumulata, così l' informazione ordinata non può aver luogo sul merito, *Art.* 24.

150. L' attore in *petitorio* non è ammissibile ad agire in *possessorio, art.* 26.

Pietro fa la sua dimanda contro Paolo in *petitorio* avanti il tribunal civile: dopo egli intenta avanti il Giudice di pace l' azione in *possessorio* contra lo stesso Paolo, senza avere desistito dalla prima istanza, o averla abbandonata: Paolo si presenta al Giudice di pace, e giustifica la formazione precedente della dimanda in *petitorio* contro di se: Pietro è dichiarato non ammissibile ad agire in possessorio.

151. L' attore in *possessorio* è ammissibile ad agire in seguito in *petitorio*, o abbandonando l'azione possessoria, o essendone decaduto dopo averla intentata.

152. Il reo in *possessorio* non può ricorrere in petitorio che dopo terminata la prima istanza, *Art.* 27.

Se egli guadagna, potrà l'attore, se lo crede, ricorrere in petitorio.

Quando il reo soccombe nel possessorio, non può ricorrere in petitorio prima di avere piena-

mente soddisfatto alla condanna pronunziata contro al medesimo, *Art.* 27. Egli deve precedentemente riparare il danno da lui occasionato. — Se poi la parte vittoriosa ritardasse la liquidazione da' danni, può il Giudice del petitorio fissare un termine a tal effetto, spirato il quale l'azione in petitorio sarà ammessa, *ivi*.

153. I decreti, o sentenze sulle azioni possessorie, sono quasi sempre soggetti all'appello. Il Giudice di pace non può conoscere che in tanto che l'oggetto della dimanda fosse di un valore determinato alla somma di 50. franchi, o al di sotto; ma il valore del possessorio non può esser determinato, che in circostanze straordinarie.

§. IV. *Dei decreti che non sono definitivi*.

154. Decreti *definitivi* sono quelli che terminano la contestazione, nè lasciano cosa alcuna a decidere. Non *definitivi* sono quelli che non terminano la contestazione, e possono esser seguiti da un altro decreto, o sentenza che la termini. Fra questi ultimi convien distinguere i decreti *preparatori*, e quelli *interlocutorj*, conforme si dirà, parlando dell'appello al presente capitolo, *Art.* 7. §. 1. p. 93. La legge di Ottobre 1790. non aveva fatto una tal distinzione; ella considera ogni decreto *non definitivo*, come un semplice *preparatorio*.

I decreti *non definitivi* non si spediscono che in contraddittorio, ed in presenza delle parti, *Art.*28.

La pronunzia dei medesimi in presenza delle par-

parti equivale alla notificazione; in conseguenza in caso di recusa equivale a un invito di trovarsi alla nuova udienza indicata.

In caso in cui il decreto ordinasse un' operazione, alla quale dovessero assistere le parti, egli indica il luogo, il giorno, e l'ora. La pronunzia del medesimo equivale alla citazione, per l'effetto d' intervenirvi, *ivi*. Non è necessario, come nella legge nel 1790, che le parti sieno avvertite dal Giudice che la sua pronunzia equivale alla citazione.

Per provare che il decreto è stato pronunziato in presenza delle parti, è necessario di esprimerlo nel decreto medesimo, per quanto la legge non lo dica in termini precisi.

155. Quando il decreto non definitivo è pronunziato in contumacia contro una delle parti; o quando, dopo essersi la medesima difesa in contradditorio, non è stata presente alla spedizione del decreto, è indispensabile in tal caso di notificarlo alla parte assente, acciò ella sia avvertita del giorno, luogo, ed ora dell' operazione ordinata, alla quale s' invita a intervenire.

156. Quando il decreto ordina un' operazione da farsi dai periti, il Giudice ad istanza della parte rilascia cedola di citazione, per invitarli, *Art.* 29. — La stessa fa menzione del luogo, del giorno, e dell' ora, e contiene il fatto, i motivi, e la disposizione del decreto relativo all' operazione ordinata, *ivi*.

Quando il decreto ordina un' informazione, la cedola di citazione per i testimonj fa menzione del-

della data del decreto, del luogo, del giorno, e dell' ora, *ivi*.

157. Ogni volta che il Giudice di pace si trasferisce sul luogo contenzioso, o per farne la visita, o per sentire i testimonj, egli è accompagnato dal cancelliere che porta seco la minuta del decreto che ordina l' operazione, *Art.* 30.

La minuta è necessaria per precisare l' oggetto della visita e quello dell' informazione; e se ne deve far lettura ai periti ed ai testimonj.

§. V. *Delle minute, e copie dei decreti.*

158. Secondo il decreto del 14. Ottobre 1790. *tit.* 8. *art.* 3., il cancelliere del Giudice di pace teneva per ciascun affare una minuta separata e particolare, in forma di libretto, occorrendo. Sul medesimo erano scritti successivamente, ed alla respettiva data, tutti i decreti preparatorj, e quello definitivo, *ivi*. Negli affari soggetti all' appello, erano parimente scritti sullo stesso quinterno tutti gli atti d' istruzione in modo che il medesimo presentava assieme col decreto definitivo il quadro della precedente istruzione.

La cosa presentemente è diversa, il cancelliere del Giudice di pace tiene un foglio di udienza; sul medesimo son portate le minute di qualunque decreto, *Cod. proc. civ. art.* 18.

Le medesime sono firmate *ivi* dal Giudice di pace che ha tenuto l' udienza, ovvero dal supplementario che ne abbia fatto le veci. — Sono altresì firmate dal cancelliere, *ivi*.

159.

159. Le vedute del legislatore esiggono, che vi sia un deposito permanente, ossia un archivio di tutti gli atti della giustizia di pace. Ma non ha voluto affidare questo deposito permanente al cancelliere della medesima. Quest' impiego è unicamente depositario delle minute correnti. Le antiche devono essese tsasferite in un altro deposito: egli deve rimettere ogni anno al deposito indicato il foglio di udienza, e le minute dell' anno precedente.

Una tal rimessa non può farsi nei primi giorni dell' anno, bisogna che le minute restino in mano del cancelliere fino al termine degli affari correnti; nè egli può privarsene anteriormente.

160. Il deposito, al quale si debbono rimettere le minute della giustizia di pace, non è stato sempre lo stesso. In origine era situato nella cancelleria dei tribunali di distretto. Alla soppressione dei medesimi, questi atti dovevano passare a quella del tribunal civile di Dipartimento sostituito ai suddetti tribunali, vale a dire, il più delle volte in un luogo molto distante dalla giurisdizione, ed in conseguenza assai incomodo per quelli che devono farvi delle ricerche. Il legislatore ha sentito, che l' istituzione dei Giudici di pace essendo fatta perchè ciascun cittadino trovasse, come in seno alla sua famiglia, la giustizia e la pace, gli atti e i decreti emanati dai medesimi dovevano sempre essere alla portata dei cittadini soggetti alla di lui giurisdizione: che il deposito delle minute da farsi in avvenire nelle cancellerie dei Tribu-

nali

nali civili del dipartimento, contraddirebbe apertamente allo scopo della giustizia di pace, occasionando delle spese, perdita di tempo, e sospensione di lavoro, ciò che la legge intende di risparmiare. Questi motivi hanno determinato la legge del 26. Frim. an. 4., che per una parte ordina, *Art.* 1., la consegna ai cancellieri dei Giudici di pace di tutti gli atti della giurisdizione, depositati nelle cancellerie dei Tribunali distrettuali, e per l'altra vuole, *Art.* 4., che le minute dei Giudici di pace in materia civile sieno depositate ogni anno in un locale dell'amministrazione municipale.

Questo deposito deve contenere tutte le minute dei Giudici di pace in materia civile, dopo la loro istituzione, tanto quelle dell'anno 4. e seguenti, che vi sono state successivamente depositate ciascun anno, quanto le anteriori all'anno suddetto, che dopo di essere ssate nuovamente trasferite alla cancelleria dei Giudici di pace in virtù della legge suddetta, vi sono state depositate alla fine dell'anno 4.

161. Per quanto il cancelliere del Giudice di pace non sia il custode dell'antiche minute, non ostante il medesimo è incaricato di rilasciarne le copie, *ivi*.

162. La stessa legge obbliga il cancelliere a tenere un repertorio, *ivi*, *Art.* 3. notato e cifrato dal Giudice di pace, sul quale sono notate giorno per giorno le date degli atti, la loro natura, quelle dei processi verbali, e dei decreti fatti e pronunziati dal Giudice di pace, con i nomi delle parti.

Gli

Gli atti da inserirsi su questo repertorio, sono quelli dei quali resta minuta alla cancelleria; i soli di cui possa esser fatta ricerca in seguito, ed i soli di cui si occupi la detta legge, conforme si vede dal di lei preambulo, e da' suoi quattro articoli. Così male a proposito vi si inserirebbero le cedole, i *visti*, e gli altri atti, di cui non resta minuta.

Questo repertorio può esser tenuto in tre colonne: la prima conterrà la data degli atti: la seconda la loro natura: la terza il nome delle parti.

163. La legge del 22. Frim. anno 7. sul registro obbliga i cancellieri a tenere un altro repertorio, *Art.* 49.: esso deve esser notato, e cifrato dal Giudice di pace, *Art.* 53., e tenuto in colonne, *Art.* 49.

Il cancelliere deve notarvi giorno per giorno, senza bianco nè spazio, e per ordine di numero, tutti gli atti dei decreti, che devono esser registrati sulle minute, alla pena di 10. franchi per ciascuna omissione, *Art.* 49.

Ogni articolo di questo repertorio, *Art.* 50. deve contenere, 1°. il suo numero; 2°. la data dell'atto; 3°. la di lui natura; 4°. i nomi, e cognomi delle parti, ed il loro domicilio; 5°. l'indicazione dei beni, la loro situazione, ed il prezzo, allorchè avranno per oggetto la proprietà, l'usufrutto, o il godimento di beni-fondi; 6°. la relazione del registro.

Indicando la legge l'oggetto di ciascuna colonna, conviene uniformarvisi.

Il

Il cancelliere della giustizia di pace può, senza inconveniente, sopprimere la quinta colonna, relativa all' indicazione dei beni-fondi, giacchè i Giudici di pace non possono conoscere delle azioni reali relative alla proprietà, usufrutto, o godimento di beni-fondi.

Può bensì il Giudice intervenire come conciliatore sopra somiglianti oggetti; in questo caso particolare, che si presenterà ben di rado, ne sarà fatta speciale menzione.

La quarta colonna può suddividersi in due, per indicare separatamente, 1°. il nome, e cognome; 2°. il domicilio delle parti.

Il detto repertorio conterrà pertanto sei colonne, di cui si darà il modello alla fine del trattato.

164. Il secondo repertorio è diverso dal primo che deve contenere tutti gli atti giudiziarj, e questo solamente gli atti soggetti a registro sulla minuta. Il primo non contiene, che gli atti di giurisdizione contenziosa: il secondo gli atti solamente soggetti a registro sulla minuta, emanati sotto qualunque titolo dalla giustizia di pace; 1°. come tribunal contenzioso; 2°. come burò di conciliazione; 3°. e tutti gli altri atti, che non spettano nè all' una, nè all' altra di queste due parti.

Tali sono, *nel primo caso, ivi. Art. 7.*, 1°. le nomine dei periti; 2°. i processi verbali, ed i rapporti; 3°. i decreti pronunziati sulle convenzioni soggette a registro, senza enunciazione dei titoli registrati,

Nel

Nel *secondo caso ivi*, tutti i processi verbali generalmente di qualunque sorte dei Burò di pace, di conciliazione ec.

Nel *terzo, ivi*: 1°. I processi verbali di applicazione, recognizione, e levata di sigillo; 2°. le opposizioni formate contro la levata dei sigilli per via di comparsa personale; 3°. le nomine dei tutori e curatori; 4°. I pareti dei parenti; 5°. le emancipazioni.

165. I cancellieri sono tenuti, ogni tre mesi, a presentare il detto repertorio al ricevitore del registro della loro residenza, il quale vi appone *il visto ivi, Art.* 51.

Essi devon fare una tal presentazione nei primi dieci giorni di ciascun trimestre, cioè, di gennaro, aprile, luglio, e ottobre, sotto la pena di dieci franchi per ogni dieci giorni di ritardo *ivi*.

166. Quando non si è appellato da un decreto definitivo, basta di spedire il decreto solamente per fargli dare esecuzione, 14. *Ottobr.* 1790. *lit.* 8. *Art.* 6. Lo stesso deve esser con più ragione, quando il decreto è inappellabile.

Quando si appella da un decreto pronunziato in prima istanza, il cancelliere dà copia dei decreti preparatorj, informazioni, processi verbali di accesso, ed altri atti, che hanno formato l'istruzione dell'affare, *ivi*.

Le dette copie sono firmate dal Giudice di pace, e dal cancelliere, *ivi Art.* 7., e sono bollate gratuitamente col sigillo del Giudice di pace.

167. L'Art. 141. del Senatus Consulto organi-

nico del 28. Fiorile an. 12. è applicabile alla giustizia di pace, come agli altri tribunali, in conseguenza le spedizioni esecutorie dei decreti emanati dalla medesima sono redatte secondo la formula prescritta nel detto articolo, e che sarà dettagliata nel formulario annesso al presente trattato.

168. Tutti gli atti e decreti non soggetti al registro colla minuta, lo sono sulle copie 22. *Frim. an. 7. art. 7.* Questa disposizione generale è applicabile alla giustizia di pace, come agli altri tribunali.

ARTICOLO VI.

Delle spese.

169. Quello che soccombe nel tribunale di pace, deve esser condannato alle spese. La legge del 14. Ottobre 1790. ne determina la tassa, *tit.* 9.

Benchè la detta legge non parli delle spese del bollo e del registro, esse pure fanno parte delle spese.

170. Al di là delle spese del bollo e del registro, non si può esigere dalla parte, nè tassare a titolo di spese che le somme seguenti, cioè;

Per ogni notificazione di citazione, o di sentenza, 1. franco, *ivi Art.* 2,

Per la consegna di un decreto definitivo 1. franco, *ivi*.

Per ogni decreto preparatorio, informazioni, o pro-

processi verbali di visita conseguenti assieme col decreto definitivo, in caso di appello, 50. centesimi, *ivi*.

Per un decreto preparatorio rilasciato separatamente in contumacia di una delle parti, 75. centesimi, *ivi*.

Per l'onorario del cancelliere assistente al Giudice di pace, allorchè si trasferirà sulla faccia del luogo, 1. franco, *ivi*.

Per l'onorario dei periti chiamati dal Giudice di pace, se essi hanno impiegato la giornata intiera, compresavi la gita ed il ritorno, 3. franchi per ciascuno, ivi; e se non hanno impiegagato che una mezza giornata, 1. franco e 50. centesimi, *ivi*.

Il Giudice di pace può aumentare la detta tassa riguardo ai periti di una maggiore capacità, *ivi*.

Quando vi sono più notificazioni di citazione da farsi nella stessa Comune, si paga e si tassa 1. franco per la prima notificazione, e per le altre 50. centesimi, *ivi art.* 3.

171. La legge non accorda qui veruna indennità ai testimonj: così non può esser compresa nella tassa delle spese. Una tale omissione non può passare per una dimenticanza; giacchè parlando delle notificazioni su' testimonj, non avrebbe mancato di parlare della loro indennità, se avesse voluto tassarla.

Il testimone non pertanto non deve esser distolto dai proprj affari, senza ricevere un compenso. Se egli lo dimanda, quello che lo propone, non può dispensarsi dal pagarglielo.

172. Quanto la parte, alla quale sono aggiudicate le spese, dimanda che gli venga rilasciato il decreto, deve conservare al cancelliere gli originali delle diverse citazioni, e notificazioni che ella avrà fatte, tanto alla parte che ai testimonj ed ai periti, *ivi Art.* 4.

Sopra questi documenti il Giudice di pace fa la liquidazione delle spese, nelle quali comprende l'importare del rilascio e della notificazione della sentenza, *ivi*.

La copia della medesima esprime l'ammontare della fatta liquidazione.

ARTICOLO VII.

Delle conseguenze delle sentenze.

173. La sentenza emanata dal Giudice di pace ha diverse conseguenze, cioè, o il condannato gli dà esecuzione volontariamente, o la lascia eseguire, ovvero ricorre contro l'esecuzione.

Nel primo caso non vi sono difficoltà.

Nel secondo l'esecuzione forzata non differisce in nulla dall'esecuzione forzata delle sentenze emanate dagli altri tribunali.

Vi sono tre maniere di ricorrere contro le sentenze del tribunale di pace; l'opposizione, l'appello, e la cassazione.

L'opposizione ha luogo contro i decreti contumaciali. Si veda ciò che si è detto di sopra *Art.* 5. §. II.

L'appello e la cassazione formeranno materia di due paragrafi. Noi

174. Noi osserveremo che le sentenze emanata dalla giustizia di pace conferiscono l' ipoteca giudiziaria nella guisa istessa delle sentenze de' tribunali. L' Art. 2123. del Codice civile, che stabilisce l' ipoteca delle sentenze, non fa distinzione veruna a questo riguardo.

§. I. *Dell'appello.*

175. L'appello dalle sentenze emanate dal Giudice di pace, si porta avanti il Tribunal civile di prima istanza 27. *vent. an.* 8. *Art.* 7.

176. Non è più ammissibile, spirati i tre mesi, a datare dal giorno della notificazione fatta dall'usciere della giustizia di pace, o altro usciere commissionato dal Giudice, *Cod. proc. art.* 16.

Se la notificazione è fatta il 2. gennaro per esempio, i tre mesi consecutivi durano fino a tutto il dì 12. aprile; il dì 13. l'appello non è più ammissibile.

177. La notificazione fatta da un usciere diverso da quello addetto al tribunale di pace, o commissionato dal Giudice di pace, è nulla, e si ha come non avvenuta, ed in conseguenza non fa decorrere i termini dell'appello; questo è il senso dell' art. 16. sopracitato: Il termine dell'appello non corre *dal giorno della notificazione* solamente, ma *dal giorno della notificazione fatta dall' usciere della giustizia di pace, o qualunque altro commissionato dal Giudice.*

178. L' appello da un decreto suscettibile di opposizione non è ammissibile durante il termine

ne prescritto per l'opposizione suddetta *Art.* 455.; quest'articolo, generalmente per i tribunali inferiori, è applicabile a quelli di pace.

179. Altre volte la qualificazione data ad una sentenza della giustizia di pace era quella, che la rendeva o no soggetta all'appello.

Ma il codice di procedura civile fa dipendere la facoltà di appellare, non già dalla qualificazione della sentenza, il che dipendeva dalla discrezione del Giudice che la pronunziava, ma bensì dalla natura medesima dell'affare, ciò che è più conforme ai principj e all'ordine giurisdizionale. In conseguenza

O la sentenza hà avuto luogo sopra un oggetto, su cui il Giudice non poteva pronunziare, che in prima istanza; E l'appello è ammissibile, non ostante la qualificazione in contrario, *Art.* 453.

Ovvero ha avuto luogo sopra una materia, di cui doveva prender cognizione il primo Giudice in ultima istanza? E l'appello è inammissibile, quando anche la sentenza non fosse stata qualificata, ovvero lo fosse stata come in prima istanza; *ivi*.

180. In virtù dello stesso principio, se la sentenza è attaccata per cagione d'incompetenza; la questione della competenza, che interessa l'ordine pubblico, deve subire i due gradi di giurisdizione: In conseguenza, allorchè si tratta d'incompetenza, l'appello è sempre ammissibile, ancorchè la sentenza sia stata qualificata come proferita in ultima istanza, *Art.* 454.

181.

181. L'appello interposto tanto per causa d'incompetenza, che per altra ragione, è sempre ammissibile, almeno per il primo capo.

Quando il tribunal civile opina, che il Giudice di pace fosse interamente incompetente, egli annulla la sentenza, come proferita incompetentemente.

Quando poi creda, che il Giudice di pace fosse competente per conoscere in ultima istanza, egli dichiara inammissibile l' appello, senza entrare nel merito della causa.

Quando in fine egli crede, che il Giudice fosse unicamente competente per conoscere in prima istanza, egli annulla la disposizione relativa all' ultima istanza, ed ammette l' appello sul merito della causa, per decidervi immediatamente, o in progresso.

182. In tutti i casi in cui l' appello, per ragione dell' oggetto del processo, fosse ammissibile, bisogna distinguere i decreti definitivi, da quelli non definitivi, i quali sono o preparatorj, ovvero interlocutorj.

Il decreto *definitivo* è quello che termina la contestazione insorta fralle parti. Il non *definitivo* è quello che non la termina.

L' appello ha luogo relativamente ai decreti definitivi proferiti, o in contradditorio, ovvero in contumacia. Secondo il decreto del 14. ottobre 1790. *tit.* 3. *art.* 4. l'appello da un decreto proferito in contumacia non era ammissibile: questa disposizione particolare era un' eccezione al principio generale dei due gradi di giurisdizione.

 Una

Una tal' eccezione non si trova nel Codice di procedura: in conseguenza il decreto definitivo proferito in contumacia è soggetto all' appello nella stessa maniera, e negli stessi casi che se fosse stato proferito in contradditorio.

183. In quanto ai decreti non definitivi, la regola dell'appello non è la medesima per i decreti preparatorj, e per gli interlocutorj.

I decreti *preparatorj* sono „ Quelli proferiti per „ l' istruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di esser deciso definitivamente, *Art.* 452.

I decreti *interlocutorj* sono quelli mediante i quali „ il Tribunale, prima di giudicare, ordina „ una prova, una verificazione, una istruzione, „ che decide anticipatamente sul merito, *ivi*.

La vera maniera di distinguere a quale di queste due classi appartenga un decreto definitivo, è quella di esaminare, se egli decide anticipatamente, o no sul merito della causa. Nel primo caso, egli è *interlocutorio*; nel secondo caso, egli è *preparatorio*.

Nella seconda classe sono quei decreti che tendono a mettere il processo in istato di subire un giudizio definitivo senza nulla decidere antecedentemente sul merito.

Nella prima classe è il decreto, che rigetta un' eccezione: egli non è definitivo, perchè non termina la contestazione: egli è interlocutorio, e decide anticipatamente sul merito: se l' eccezione rigettata fosse stata ammessa, non vi sarebbe stato luogo a decidere sul fondo della cosa.

Nella

Nella stessa classe convien porre il decreto pronunziato in contraddittorio delle parti, una delle quali fa istanza per l'informazione, e l'altra sostiene non esservi luogo, quando prima di decidere, ordina l'informazione.

Egli decide anticipatamente sul fondo della cosa, da cui fa dipendere la decisione del merito delle deposizioni: Egli decide in favore di una delle parti, e contro la pretensione dell' altra che sostiene esservi luogo alla prova testimoniale.

Osservate che il decreto che ordina prima della decisione un' operazione qualunque, è alle volte puramente preparatorio, ed alle volte interlocutorio. E' puramente *preparatorio*, allorchè le due parti vi prestano il loro assenso; è interlocutorio, allorchè è proferito senza il concorso della volontà delle due parti. Una parte dimanda per esempio una perizia, un' informazione, e l'altra vi acconsente; il decreto, che v' interviene è *preparatorio*. Se al contrario l'altra parte sostiene non esservi luogo a perizia, nè ad informazione, il decreto che l' ordina è *interlocutorio*. I decreti ordinativi di un' informazione in contumacia, o ex officio, sono parimente *interlocutorj*.

184. Ben compresa la differenza dei decreti preparatorio, e interlocutorio, la regola fissata dal Codice di procedura per l'appello dei decreti non definitivi facilmente si applica a quelli emanati dal Giudice di pace; bastando di esami-

nare, se il decreto di cui si tratta è *interlocutorio*, o *preparatorio*.

L'appello dai decreti *interlocutorj* è permesso prima che abbia avuto luogo la sentenza definitiva, *Art.* 31.

Colui che non facendo uso di tal facoltà, continuasse di procedere avanti al Tribunale di pace per la decisione definitiva, acconsente tacitamente all' *interlocutorio*, nè può ammettersi all' interposizione dell' appello da un tal decreto unitamente a quello della sentenza definitiva. Se egli vuole conservare la detta facoltà non ostante la sua comparsa in causa dopo l' interlocutorio, conviene che egli faccia la sua protesta a tal oggetto.

Non vi è luogo all' appello dai decreti preparatorj, che dopo il decreto definitivo ed unitamente all' appello da questo decreto, *ivi*. — Ma l' esecuzione del decreto preparatorio non porta verun pregiudizio alle ragioni delle parti sull' appello, senza che le medesime sieno obbligate di fare a questo riguardo veruna protesta, o riserva, *ivi*.

185. I decreti emanati dal Tribunale di pace sono eglino esecutorj provvisoriamente non ostante l' appello? Convien distinguere il caso, in cui la condanna fosse di 300. franchi dagli altri casi.

I decreti del Tribunal di pace fino alla concorrenza di 300. franchi, sono di dritto esecutorj provvisoriamente, non ostante l' appello, e senza che vi sia bisogno di prestar cauzione, *Art.* 17. §. 1. Ne-

Negli altri casi l' esecuzione provvisoria non ha luogo di pieno dritto, ma può essere ordinata, *ivi*, dal Giudice di pace; e nell' ordinarla, egli deve imporre l' obbligo della cauzione, *ivi* §. 2.

Quando la condanna ha per oggetto una cosa di valore interminato (come per esempio, se il reo fosse condannato a soffrire la servitù, nel possesso della quale egli avesse turbato l'attore), allora l' esecuzione provvisoria non ha luogo, se non se ordinata, e coll' obbligo di dar cauzione. La legge non ha stabilita l' esecuzione provvisoria di dritto, secondo la prima disposizione dell' *Art.* 17., che nel caso in cui la condanna fosse di valore di 300. franchi. Negli altri casi ordina diversamente, senza alcuna distinzione. Questa seconda disposizione deve applicarsi alla condanna sopra oggetti di un valore indeterminato.

186. Allorchè colui che guadagna la causa è obbligato a prestare cauzione, egli non può mandare ad esecuzione il decreto, o la sentenza, che dopo di aver presentata, e fatta ricevere la detta cauzione.

La medesima è ammessa dal Giudice di pace, che ha proferito il decreto, di cui si è interposto l' appello.

Quello che guadagna la causa può e deve, per il suo interesse, presentare la sua cauzione al momento dell' emanazione della sentenza: mancando di presentarla, gli converrà subire una nuova istanza per l' ammissione della cauzione.

§. II.

§. II. *Cassazione.*

187. I decreti emanati dal Tribunale di pace non sono soggetti a cassazione, come quelli degli altri Tribunali, per semplice contravvenzione alla legge, o violazione della procedura: ma vi sono unicamente soggetti per eccesso di facoltà, 27. *Vent. an.* 8. *Art.* 77.

188. Vi sono essi soggetti per causa d' incompetenza? La stessa legge li dichiarava, *ivi*, soggetti a cassazione per causa d' incompetenza; ma a tale epoca l' appello per la suddetta causa non era ammissibile. Oggi l' appello per causa d' incompetenza è sempre ammissibile, conforme si è detto relativamente all'*Art.* 454. del Codice civile. In conseguenza i decreti emanati dal Tribunale di pace non possono essere attaccati per la via straordinaria (l' appello) per farli riformare.

L' eccesso di facoltà, che dà luogo alla cassazione, non è quello resultante dall' incompetenza. Il Giudice di pace eccede i suoi poteri in materia competente ogni volta, che egli esercita in simil materia delle funzioni che la legge non gli attribuisce.

CAP.

CAP. II.

Del Burò di conciliazione.

Noi esamineremo successivamente 1°. Per quali affari convien passare al Burò di conciliazione, ed avanti a qual Burò; 2°. La citazione da farsi: 3°. Il processo verbale da stendersi.

ARTICOLO I.

Per quali affari convien passare al Burò di conciliazione, ed avanti a qual Burò.

189. In tutte le materie che eccedono la competenza giudiziaria del Giudice di pace, questo Giudice forma un Burò di pace e di conciliazione. La legge del 16. agosto 1790. *tit.* 10. *Art.* 1. aveva determinato, che il detto Burò fosse composto del Giudice di pace, e di due assessori. Oggi che non vi sono più assessori, il Giudice di pace adempie solo le funzioni di conciliatore, 29. *vent. an.* 9. *Art.* 2.

L'assemblea costituente volendo terminare, se fosse stato possibile, i processi nel loro nascere, ha desiderato che le parti comparissero avanti il Burò di conciliazione; appartiene all' attore di citare il reo a comparirvi. Allorchè i membri del Burò pervengono a conciliare le parti, il voto della legge è soddisfatto; ma questo caso accade

cade rarissime volte. La non-conciliazione ha luogo, o per la contumacia del reo, o perchè le due parti presenti non hanno voluto ravvicinarsi. In questi due casi il legislatore non mette ostacolo alla prosecuzione dell' istanze in via di ragione per parte dell' attore. Egli l' obbliga unicamente a riunire al memoriale, che egli fa rimettere al reo, il certificato di avere adempito alla legge in ciò che riguarda la conciliazione: in conseguenza si deve assieme colla memoria rilasciar copia del processo verbale di una conciliazione, o copia della menzione della contumacia del reo, sotto pena di nullità, *Art.* 65.

190. *Regola generale.* = Veruna dimanda principale introduttiva d' istanza fralle parti capaci di transigere, e sopra oggetti che possono esser materia di transazione, non può esser ricevuta nei tribunali di prima istanza, quando il reo non sia stato preventivamente invitato alla conciliazione avanti il Giudice di pace, o che le parti non vi siano volontariamente comparse, *Art.* 48.

Il legislatore ha voluto prevenire i litigj ordinando la comparsa preliminare al Burò di pace. Ma questa misura diviene superflua tutte le volte che la conciliazione non è possibile, in conseguenza, perchè ella abbia luogo, vi è necessaria, conforme si è veduto nel citato articolo, la riunione di tre circostanze;

1.° Che la dimanda sia principale, ed introduttiva d' istanza; nè vi è luogo a prevenire un' istanza che già sussiste.

2.°

2.° Che la dimanda progettata abbia luogo fra parti capaci di transigere: colui che ne fosse incapace proporrebbe invano la conciliazione, non presentando al suo avversario veruna sicurezza;

3.° Che l' oggetto della contestazione possa esser materia di transazione; altrimenti non può risultarne fralle parti una conciliazione durevole.

191. In questa veduta la legge ha dispensato molte dimande dal preliminare della conciliazione. L' articolo 49. dispensa specialmente.

Primo. = Le dimande che interessano lo sta„ to e i demanj, le Comuni, i pubblici stabi„ limenti, i minori, gli interdetti, i curatori „ alle successioni vacanti, *Art.* 49. = Le medesime non potendo esser l' oggetto di una transazione, inutilmente si citerebbero per la conciliazione.

192. *Secondo*. = Le dimande d' istantanea „ spedizione, *ivi*. = Il preliminare della conciliazione non servirebbe che a ritardarla.

Terzo. = Le dimande d' intervenzione in cau„ sa, o in garanzia, *ivi*. = Le prime non sono introduttive d' istanza, nè principali: le seconde per quanto formino il soggetto di una dimanda principale contro il mallevadore, pure non sono introduttive di nuova istanza, giacchè il medesimo è attirato nell' istanza già introdotta.

193. *Quarto*. = Le dimande in materia di „ commercio, *ivi*. = O siano le medesime intentate avanti al tribunale di commercio, o in mancanza di questo avanti ai tribunali civili ordinarj. La legge dice, *le dimande in materia di com-*

commercio, senza distinguere il tribunale, avanti a cui sono introdotte.

194. *Quinto*. = Le dimande di libertà, *ivi* =; giacchè non vi può essere un oggetto più istantaneo. = Le dimande in materia di seque-„ stro, o di eccezione al pagamento di pigioni, „ affitti, o frutti arretrati di rendite, e pensio-„ ni, *ivi* = Le dimande degli avvocati per il „ pagamento delle spese =.

195. *Sesto*. = Le dimande formate contro più „ di due parti, ancorchè esse ci abbiano lo stes-„ so interesse, *ivi*. = Giacchè non è presumibile, che quattro persone o più possano al momento accordarsi ad una conciliazione; la conformità d'interessi non impedendo che il rifiuto di un solo non metta ostacolo alla conciliazione degli altri.

196. *Settimo*. = Le dimande che hanno per „ oggetto di verificare, o negare il carattere, „ *ivi*. = L'onore non permette al reo di conciliarsi. = Le dimande per la determinazione „ del tribunale, per la remissione, o per col-„ lusione, *ivi*. = Queste dimande interessano l'ordine pubblico, su cui non si può transigere. = Le dimande contro uno staggitore, „ *ivi*. = Egli non può transigere sulla dichiarazione di ciò che deve. = Le dimande su „ i sequestri, sull'offerte reali, *ivi*. = Le dimande sulla consegna de' documenti, sulla comunicazione dei medesimi, *ivi*. = Le dimande „ sulla separazione dei beni, *ivi*; e parimente „ quelle sulla separazione di corpo; giacchè interes-

teressa alla società intiera, che l'unione conjugale sia mantenuta conforme alla natura di vincolo, ed alla convenzione primitiva delle parti. = Le dimande sulle tutele, e curatele, „ *ivi*. = La vigilante custodia dei beni dei minori interessa l'ordine pubblico. = Finalmen-„ te tutte le cause eccettuate dalle leggi, *ivi* = Dal che si vede che l'eccezioni sopra descritte secondo l'art. 49. del Codice di procedura civile non sono le sole, ma che ve ne esistono dell'altre decretate in casi particolari: Così l'art. 718. dello stesso Codice dispensa dal preliminare della conciliazione qualunque contestazione incidente all'istanza di sequestro sopra beni immobili.

197. Il decreto del 6. Marzo 1791. dispensava dal preliminare della conciliazione il creditore, che fa istanza per il pagamento, allorchè il debitore manca di pagare alla scadenza convenuta avanti il Burò di pace. Per quanto una tal disposizione non sia ripetuta nel Codice di procedura civile ella è di dritto: giacchè è intervenuta in principio la comparsa avanti al Burò di conciliazione, e il debito è stato riconosciuto. Avendo il debitore mancato al termine convenuto, l'istanza contro il medesimo deve esser proseguita senza bisogno di nuova conciliazione, che si può riguardare come impossibile, perchè il creditore non vorrà accordare una nuova dilazione.

198. Il Burò di pace avanti a cui deve citarsi in conciliazione, varia secondo la natura dell' affare per cui si progetta l'istanza.

Il

Il reo deve esser citato,

Primo. In materia personale e reale avanti al Giudice di pace del suo domicilio. *Art.* 50.

In materia reale la citazione deve farsi avanti al Tribunale, nella giurisdizione del quale è situato l'oggetto litigioso, *Art.* 59. In materia mista si fa, *ivi*, o avanti il giudice della situazione, ovvero del domicilio: non ostante in questi due casi la citazione in conciliazione deve esser fatta avanti al Giudice di pace del domicilio del reo.

199. Allorchè vi sono due, o più rei, conviene necessariamente citarli avanti il medesimo Burò di pace; nè vi è che la comparsa simultanea di tutte le parti, che possa produrre la conciliazione.

Una tal citazione avanti al Burò di pace non soffre ostacolo, allorchè i rei sono tutti domiciliati nello stesso Cantone.

Ma quando sono domiciliati in Cantoni diversi, non si possono riunire tutti, citandoli ciascuno avanti al Burò di pace del respettivo domicilio. In questo caso la legge permette all'attore di citarli tutti al Burò del domicilio dell'uno di essi a sua scelta, *ivi*.

200. *Secondo*. In materia di società, diversa „ però da quella di commercio, finchè sussista, „ la citazione deve farsi avanti al Giudice (di „ pace) del luogo, dove la società è stabilita, „ *ivi*.

La legge dice *diversa da quella del commercio*, per-

perchè in questa materia non vi sarebbe luogo a conciliazione, conforme si è detto.

La legge dice, *finchè ella sussiste*. Giacchè disciolta la società, la citazione in conciliazione contro i differenti associati segue le regole comuni: ella si fa avanti al Giudice di pace del loro domicilio, se son tutti domiciliati nello stesso Cantone; se poi in Cantoni diversi, si farà avanti al Giudice di pace del domicilio di uno di essi a scelta dell' attore.

201. *Terzo*. In materia di successione, la citazione in conciliazione si fa avanti al Giudice di pace del luogo, in cui è aperta la successione.

1°. Sulle dimande fra' coeredi fino alla divisione inclusive, *Art.* 50.

2°. Sulle dimande introdotte dai creditori del defonto, prima della divisione, *ivi*.

3°. Sulle dimande relative all' esecuzione delle disposizioni di ultima volontà, fino alla sentenza finale, *ivi*.

Queste regole per la citazione in conciliazione sono le stesse per quella da farsi avanti ai Tribunali, *Art.* 59.: eccetto i tre casi sopra indicati, la citazione e l' intimazione in materia di successione seguono la regola generale.

ARTICOLO II.

Della Citazione.

202. La citazione in conciliazione aveva luogo altre volte in virtù di una cedola, che veniva rilasciata dal Giudice di pace all'attore, o al di lui procuratore, 26. *vent. an.* 9. *Art.* 4. Presentemente ha luogo senza cedola: il Codice di procedura civile non ne prescrive la necessità.

La citazione deve enunciare sommariamente l'oggetto della conciliazione *Cod. proc. civ.*, *Art.* 52., e deve determinare il giorno e l'ora della comparsa.

La medesima ha molta relazione coll' intimazione. Ne differisce principalmente in questo, che il citante in vece di dimandare la comparsa del citato, all' effetto che venga condannato a . . . . . la dimanda all' effetto di conciliarsi, se è possibile, sulla dimanda che egli progetta di formare contro il medesimo, tendente a . . .

203. La citazione è consegnata dall' usciere del Giudice di pace del reo, *Art.* 52., ed esclusivamente da qualunque altro. Si veda ciò che si è detto per la citazione contenziosa giacch' è applicabile a questa.

La medesima è soggetta al dritto di registro.

204. Il termine della citazione è di tre giorni per lo meno, *Art.* 51.

Questi tre giorni son franchi; la citazione del pri-

primo giorno deve esser data per comparire al più presto il dì cinque.

Il termine di tre giorni è sufficiente, quando il citato è domiciliato nel Cantone del Burò di pace, ovvero nella distanza di tre miriametri dalla Comune in cui deve comparire. Al di là di questa distanza conviene aggiungere un giorno ogni tre miriametri, conforme si è detto per la citazione contenziosa, *Art.* 5.

205. La legge *del* 16. — 24. *agosto* 1790. *tit.* 10. *Art.* 6. aveva stabilito, che la citazione sola bastasse per autorizzare le istanze conservatorie, allorchè d' altronde fossero state legittime. Per il che, dopo la citazione potevano introdursi le dette istanze senza permissione del Giudice, anche nel caso in cui fosse stata necessaria. Ma il Codice di procedura civile non facendo menzione di una simil disposizione, tali istanze fatte dopo la citazione devono essere autorizzate dal Giudice nei casi in cui è necessario.

206. La citazione fatta avanti al Burò di conciliazione ha due effetti principali.

Primo. Interrompe la prescrizione, *Cod. proc. civ. art.* 57.

Anticamente senza alcun preliminare necessario, si poteva formare la dimanda nel giorno che più piaceva, anche l' ultimo giorno in cui si sarebbe potùto acquistare il dritto di prescrizione. Non è così presentemente, perchè l' intimazione deve esser preceduta dalla citazione al Burò di pace.

Questa citazione non è una dimanda, ma un

semplice progetto di dimanda; così per sua natura non è sufficiente ad interrompere la prescrizione.

Non ostante non sarebbe giusto, che la prescrizione potesse correre contro colui che ha adempito al preliminare voluto dalla legge per l' esercizio dell' azione, che egli si proponeva d' intentare, e che ha in seguito effettivamente intentata. Però il legislatore ha deciso, che la citazione avrebbe l' effetto di arrestare il corso alla prescrizione, quando fosse seguita dall' intimazione, *ivi*.

Allorchè la citazione non è stata seguita dall' intimazione, o il citato ha riconosciuto, o no, avanti al Burò di pace il dritto del citante.

Nel primo caso l' assenso del citato annulla ogni prescrizione.

Nel secondo caso la mancanza della susseguente intimazione fa riguardare il progetto d' istanza come poco serio, o come abbandonato. E questa è la ragione, per cui il legislatore non ha accordato in tal circostanza alla citazione l' effetto d' interrompere la prescrizione.

207. Qual' è il termine, spirato il quale la mancanza della susseguente intimazione fa considerare il progetto d' istanza come poco serio, o come abbandonato?

La legge del 1790. non l' aveva determinato. Era rimasto alla prudenza del Giudice di determinarlo ad arbitrio secondo le circostanze, ciò che poteva dar luogo a molte difficoltà. Il Codice di procedura lo ha fissato; esso è di un mese a da-

a datare dal giorno della contumacia del reo, o della non seguita conciliazione, *ivi*.

Secondo. La citazione fa decorrere gli interessi, *ivi*. Una tal disposizione è recente. Il legislatore vi si è determinato sul riflesso, che il pregiudizio causato al creditore dal ritardo del debitore, si presume dal momento, che egli si mette in istato di fare istanza per il pagamento.

Se la dimanda progettata non è proseguita, si presume che non sussista più il pregiudizio; in conseguenza la citazione non fa correre gli interessi, che nel caso in cui la dimanda fosse formata dentro il mese, a datare dal giorno della non comparsa, o dalla non seguita conciliazione.

208. Si può validamente formare la dimanda spirato il mese, senza nuovamente citare in conciliazione?

Il titolo delle intimazioni. *Art.* 59., *e seguenti* non si spiega su questa quistione. Il presente art. 57. non si esprime in termini formali per la negativa, ma tale è evidentemente il di lui spirito. Spirato il detto mese egli nega alla citazione in conciliazione gli effetti d' interrompere la prescrizione, di far decorrere gli interessi: questa negativa è fondata sul motivo, che il progetto di istanza vien considerato come di poca importanza, o come abbandonato. Si deve per la stessa ragione negargli l' effetto di servire di preliminare alla dimanda: giacchè non è più l' antico progetto quello che si prosegue, ma bensì una nuova dimanda per la quale si rende ne-

 ces-

cessario un nuovo esperimento in conciliazione.

209. Le parti possono comparire in conciliazione senza citazione. Veruna legge la esige sotto pena di nullità della comparsa: è però necessario in tal caso, che il processo verbale faccia una menzione dettagliata della dimanda che si progetta.

In caso di non seguita conciliazione; questa comparsa volontaria sarà utile all' attore all' effetto di proseguire la sua istanza avanti al Tribunal civile per via di petizione, in testa della quale farà notificare il processo verbale della comparsa.

Articolo III.

Processo verbale.

210. Le parti compariscono personalmente al Burò di conciliazione, *Art.* 53. — In caso d'impedimento compariscono per via di procuratore, *ivi*.

211. Il voto del legislatore è, che le parti compariscano personalmente, per quanto è possibile; perchè taluno si determina più facilmente a sacrificare le ragioni proprie e personali, che quelle del respettivo mandante.

Per questa ragione il decreto del 6. marzo 1791. aveva cercato di facilitarne i mezzi a colui, che fosse esposto all'esecuzione personale per causa civile. In tal caso il Giudice di pace poteva accordargli un salvo condotto *Art.* 23. mediante

diante il quale egli non poteva essere arrestato, nè nel giorno stabilito per la di lui comparsa, nè durante il di lui viaggio per andare al Burò di pace, e ritornarsene. Il Codice di procedura civile non contiene somiglianti disposizioni.

L'art. 782. non mette il Giudice di pace nel numero di quei funzionarj, che hanno la facoltà di accordare dei salvo-condotti: così egli non può più accordarne. Quello dunque che è soggetto ad una esecuzione personale, può particolarmente farsi rappresentare da un procuratore.

212. La procura data dalla parte che non stima a proposito di comparire personalmente, deve esser sufficiente all'effetto di transigere, senza di che la comparsa del procuratore sarebbe assolutamente inutile. Il decreto del *6.* Marzo 1791. *Art.* 16. ne conteneva una espressa disposizione. E siccome ella risulta dalla natura stessa dell'oggetto della comparsa in conciliazione, ha luogo ancora al presente, benchè il Codice di procedura non ne faccia menzione.

Osservate che il più esteso mandato generale senza la menzione espressa del termine *transigere*, od altro equivalente, non conferisce affatto la facoltà di transigere.

Nelle procure generali la facoltà generale di transigere è sufficiente, nelle particolari è necessaria una facoltà speciale all'effetto di transigere sull'affare in quistione.

Si veda ciò che si è detto, *cap.* 1. *art.* 3. sulla facoltà, o mandato dato a procedere in via

contenziosa avanti al Giudice di pace, giacchè è applicabile a quello dato per comparire in conciliazione.

213. Al giorno indicato per la comparsa avanti il burò di conciliazione, una delle parti può mancare. Si fa menzione della sua contumacia sul registro della cancelleria del tribunale di pace, *Art.* 58. — Se ne fa menzione altresì sull' originale, o copia della citazione, *ivi* — Mediante queste menzioni, non è necessario di stenderne processo verbale.

Quella delle parti che non comparisce, è condannata ad una multa di dieci franchi, *art.* 56., e gli vien ricusata qualunque udienza finchè non ne abbia giustificato il pagamento, *ivi*.

214. Allorchè poi mancasse il citante, la citazione si annulla, nè egli può intentare la sua dimanda senza nuova citazione. Può egli pretendere di aver soddisfatto colla prima citazione al voto della legge, quando colla sua contumacia ha frapposto egli stesso un ostacolo alla conciliazione, alla quale egli era obbligato di tentare di arrivare? Per la stessa ragione il citato presente non ha interesse, che sia fatta menzione sulla sua copia della contumacia del citante. Si può ometterla senza inconveniente; ma è indispensabile di farla sul registro per causa della multa incorsa.

215. Nell'atto della comparsa può l'attore spiegare, ed inclusive accrescere la sua dimanda, *Art.* 54. — Il reo può dalla parte sua formar quelle, che crede convenienti, *ivi*. — Si forma

ma il processo verbale di queste diverse dimande, *ivi*.

Se una delle parti deferisce all'altra il giuramento, il Giudice di pace lo riceverà, o farà menzione della negativa fatta di prestarlo, *Art.* 55.

216. Essendosi le parti respettivamente spiegate, ne resulterà, o no la conciliazione. Se non resulta, il processo verbale fa sommariamente menzione che le parti non hanno potuto accordarsi, *ivi*.

217. Se poi le parti si conciliano, il processo verbale conterrà le condizioni del loro accordo, *ivi*.

Il processo verbale sarà sottoscritto dalle parti, o se non sanno scrivere, ne sarà fatta menzione: Non vi è che la firma, o la menzione che ne tien luogo, che possano dare forza di obbligazione alle parole delle parti: Fin là non sono che semplici proposizioni, dalle quali le parti possono dipartirsi a loro piacere.

Male a proposito si opporrebbe l'inutilità della firma, quando non si esige dal citato articolo. Per quanto la legge non esige la firma, non è perciò meno necessaria, giacchè giustifica la prova che le proposizioni fatte fralle parti sono state definitivamente fissate.

218. Nel nascere dei tribunali di pace alcuni aveano pensato che le convenzioni stabilite nel burò di pace non fossero una perfetta convenzione, ma un semplice progetto che avesse bisogno di esser redatto in un atto susseguente. L'opinione contraria aveva prevalso. Pareva, se-

secondo i motivi esposti, che la prima non fosse generalmente abbandonata; vi si legge: = Due „ punti facevano difficoltà. Qual' è l' effetto „ delle convenzioni delle parti al burò di conciliazione? . . . . Si è pensato sul primo punto „ che queste convenzioni dovessero aver forza di obbligazione . . . . Non si poteva evidentemente negare un tal effetto, giacchè due „ uomini *sui juris* potendo fra loro terminare le „ rispettive differenze . . . . non devono essere „ meno liberi avanti al giudice. =

219. Le convenzioni delle parti inserite nel processo verbale hanno forza di obbligazione privata. *Cod. proc. civ. art.* 54.

L' obbligazione prodotta da queste convenzioni avendo forza di obbligazione privata, non ha il vantaggio delle obbligazioni rogate da notaro. Ella non può esser rilasciata in forma esecutoria. Non può essere il fondamento di un' esecuzione senza precedente condanna: Nè produce ipoteca; ed in vano si potrebbe stipulare, non avendo la legge accordato che agli atti notariali, *Cod. civ. art.* 2127., le facoltà di poter contenere una stipulazione valida d'ipoteca.

In origine le transazioni in burò di pace conferivano l'ipoteca generale, che la legislazione d'allora faceva resultare dagli atti ricevuti dai funzionarj pubblici a ciò preposti, conforme l' abbiamo stabilito nel nostro Codice ipotecario, alla nota dell' *Art.* 3. della legge sull' ipoteche. Ma la legge di Brumale an. 7. creatrice di un regolamento del tutto nuovo, non ne faceva risul-

sultare l'ipoteca. Noi abbiamo espresso nella nostra prima edizione, il voto che il legislatore conferisse alla transazione passata in burò di pace all'*instar* delle sentenze, l'ipoteca generale sopra i beni presenti dell'obbligato, giacchè la medesima, a certi riguardi, è una sentenza volontaria accettata dalle parti, che sono sul punto di litigare: ma altre considerazioni hanno determinato a negargli qualunque ipoteca.

220. Per quanto l'obbligazione resultante dalla convenzione fissata in burò di pace, non abbia forza che di obbligazione privata, l'atto che la contiene non è meno un atto autentico.

Secondo l'art. 1317. del Codice civile, = l'„ atto autentico è quello che è stato ricevuto „ dagli uffiziali pubblici che hanno il dritto di „ istrumentare nel luogo, in cui l'atto è stato „ formato, e colle necessarie solennità. = L'atto formato al burò di pace, colle solennità necessarie, è ricevuto da un'uffiziale publico che se ne roga nel luogo, in cui è stato formato; Egli è autentico.

Inutilmente, per sostenere che è un atto privato e non autentico, s'invocherebbe l'esposizione dei motivi che porta. = Non si sarebbe „ potuto attribuire alle convenzioni delle parti „ il carattere di un atto pubblico, senza porta- „ re un grave pregiudizio alle funzioni dei no- „ tari stabiliti per autenticare gli atti =. Il senso di questa frase, non molto preciso, esprime che non si è voluto pregiudicare ai dritti dei notari, estendendo alle transazioni del bu-

rò

L' autore del nuovo stile della procedura civile si decide per l' affermativa, *pag.* 53.

Noi crediamo al contrario che una tal dimanda non può esser firmata senza che la convenzione ne contenga un' espressa clausola. Fuori di questo caso è una vessazione che convien reprimere: non potendo produrre in favore del postulante il benefizio dell' ipoteca, non avrebbe altro scopo che di dare alla convenzione la forza esecutoria. Ma con che dritto si potrebbe pretendere, allorchè l' atto non porta esecuzione di sua natura? Perchè inquietare il suo avversario, quando egli nulla fa di contrario alla convenzione determinata?

223. Gli originali delle citazioni devono esser rimessi, 26. *Vent. an.* 4. *art.* 7. alla cancelleria del Giudice di pace; e gli affari sono spediti, *ivi*, secondo le date, e per ordine di anteriorità.

Il cancelliere che interviene al burò di conciliazione deve firmare le minute dei processi verbali. Egli rilascia le copie alle parti: e queste egualmente che quelle delle sentenze, sono firmate da lui, e dal Giudice di pace, ma non possono però rilasciarsi in forma esecutiva.

CAPITOLO II.

Funzioni del Giudice di pace che non appartengono al contenzioso, nè alla conciliazione.

Queste funzioni sono principalmente i consigli di famiglia, e le apposizioni dei sigilli. Si tratterà delle altre in un terzo articolo.

ARTICOLO I.

Consiglio di famiglia.

224. Il consiglio di famiglia ha luogo per ciò che concerne la vigilanza della persona, e de' beni dei minori.

Il consiglio di famiglia, nei casi in cui ha luogo, vien' convocato ad istanza e per zelo dei parenti del minore, dei suoi creditori, o di altre parti interessate *Cod. civ. art.* 306..

Il convocante si dirige al Giudice di pace, e gli dimanda l' opportuna cedola. In mancanza de' parenti, o altri, il Giudice di pace del domicilio del minore può ex officio, o a di lui istanza, convocare il consiglio di famiglia, *ivi*. La legge autorizza chiunque a denunziare il fatto che dà luogo alla nomina di un tutore, *ivi*.

La convocazione per via di cedola non è necessaria, quando i parenti di concerto col Giudice destinano il giorno per tenere l'assemblea.

225. Secondo la legge del 1790. il Giudice di pace era straniero alle deliberazioni di famiglia. Egli non poteva assistervi. La legge non gli dava alcuna facoltà a questo riguardo, e la di lui missione si limitava a ricevere il resultato della deliberazione, allorchè era terminata. Non è più oggi lo stesso: egli è membro necessario del consiglio di famiglia, che non può deliberare in di lui assenza.

Il consiglio di famiglia è composto, oltre di lui,

lui, di sei parenti o affini presi tanto nella Comune, in cui sarà aperta la tutela, che nella distanza di due miriametri, *Cod. civ. art.* 407.

Questi parenti devono essere scelti, metà dal lato paterno, e metà dal lato materno, e secondo l'ordine di prossimità di ciascuna linea, *ivi*.

Il parente sarà preferito all'affine dello stesso grado, e fra i parenti dello stesso grado sarà preferito il più anziano, *ivi*.

Se vi mancano dei parenti dall'uno dei due lati, vi si supplirà con degli amici. — Si può supplirvi altresì con dei parenti del primo lato; eglino son preferibili agli estranei, ma la legge non lo esige.

226. I fratelli germani del minore, ed i mariti delle sorelle germane, sono i soli eccettuati dalla limitazione al numero di sei persone, *Art.* 408.

Se essi sono sei, o al di là di sei, saranno tutti membri del consiglio di famiglia, *ivi*. — Essi lo comporranno soli colle vedove degli ascendenti, e gli ascendenti, se ve ne sono, *ivi*.

Se sono di numero inferiore a sei, gli altri parenti non saranno chiamati, che per completare il consiglio.

227. Quando i parenti o affini dell'una, o dell'altra linea, si troveranno in numero insufficiente sulla faccia del luogo, o nella distanza indicata dall' *Art.* 407. il Giudice di pace può chiamare o i parenti e affini domiciliati ad una maggior distanza, ovvero nella Comune stessa dei cittadini conosciuti, per avere avuto delle

re-

relazioni abituali d'amicizia col padre o madre del minore, *ivi Art.* 409.

Il Giudice di pace, quando anche vi fosse nel luogo un numero sufficiente di parenti o affini, può permettere di citare altri parenti o affini più prossimi dei presenti, a qualunque distanza essi si trovino, *ivi Art.* 410., in modo però che ciò si effettui, diminuendo il numero dei presenti, e senza eccedere quello stabilito, *ivi*.

228. Che dilazione conviene osservare fralla citazione notificata, ed il giorno indicato per la riunione del consiglio di famiglia?

Il decreto del 16. agosto 1790. non l'aveva fissata; ma il Codice di procedura civile vi ha riparato. L'intervallo deve essere di tre giorni al meno per le persone citate che risiedono nella Comune, o nella distanza di due miriametri, *ivi Art.* 411.

In quanto alle persone domiciliate al di là di questa distanza, l'intervallo sarà aumentato di un giorno ogni tre miriametri, *ivi*.

Il Giudice di pace fisserà nella sua cedola il giorno della riunione: ma lo regolerà in modo, che il citante possa osservare i termini indicati, *ivi*.

229. I parenti, affini, o amici convocati sono tenuti a presentarsi personalmente, o farsi rappresentare da uno speciale mandatario, *ivi Art.* 412.

Il mandatario suddetto non può rappresentare più di una persona, *ivi*. — Il Giudice di pace è au-

è autorizzato a riousare quello che si presentasse incaricato di più procure.

230. Qualunque parente, affine, o amico convocato, che non comparisce senza una scusa legittima, incorre in un amenda *ivi Art.* 413.

La medesima non può eccedere i 50. franchi, *ivi*.

Il Giudice di pace la proferisce, *ivi*.

Nè si può appellare da una tale condanna, *ivi*.

231. Il Giudice di pace può aggiornare, o prorogare l' assemblea dei parenti convocati in consiglio di famiglia, ogni volta che l' interesse del minore può esigerlo, *ivi*, *Art.* 414.

Egli può aggiornarla specialmente, 1°. allorchè è necessario di sentire un membro assente, che ha fatto produrre una scusa legittima;

2°. Allorchè conviene rimpiazzarlo.

232. L' aggiornamento è indispensabile ogni volta, che i presenti non sono in numero sufficiente per deliberare.

Un tal numero è fissato, *ivi Art.* 415. ai tre quarti al meno dei membri convocati.

233. Il Giudice di pace deve esser compreso nel calcolo dei tre quarti; essendo intenzione della legge, che il consiglio di famiglia possa deliberare, ogni volta che v' intervengono i tre quarti di quelli, che devono comporre l' assemblea.

234. L' assemblea si tiene di pieno diritto in casa del Giudice di pace, *ivi* — Egli può non pertanto destinare un altro locale, *ivi*.

Il consiglio di famiglia è presieduto dal Giudice di pace, *ivi Art.* 416.

Egli vi ha voce deliberativa, *ivi*; ed in caso di dissidio, ha voce di preponderanza. Supponiamo, per esempio, un consiglio di famiglia composto di cinque parenti, e del Giudice di pace per la nomina di un tutore. Tre parenti sono di parere di nominare Tizio, due altri assieme col Giudice di pace opinano per Sempronio: Quest' ultimo sarà il tutore, attesa la voce di preponderanza del Giudice di pace.

235. In ogni tutela, vi è un tutore surrogato nominato dal consiglio di famiglia, *ivi*, *Art.* 420.

Il tutore di dritto deve, prima di entrare in funzione, far convocare il consiglio di famiglia per la nomina di un tutore surrogato, *ivi*, *Art.* 421.

Nelle altre tutele la nomina di un tutore surrogato ha luogo immediatamente dopo quella del tutore, *ivi*, *Art.* 422.

236. In verun caso il tutore non vota per la nomina di un tutore surrogato, *ivi*, *Art.* 423.

Il tutore dativo è tenuto in conseguenza di ritirarsi, allorchè si tratta di deliberare sulla nomina di un tutore surrogato; ed il Giudice di pace deve ordinarglierlo, se egli persistesse a restare. — Se mediante la di lui assenza il numero sufficiente per deliberare non fosse completo, il Giudice di pace deve aggiornare ad un giorno certo il consiglio per questa seconda nomina.

mina. Trattanto si convocherà nell' intervallo il numero competente di parenti, o amici.

237. Il tutore essendo preso in una delle due linee paterna o materna, il tutore surrogato deve esser preso nell'altra, *ivi*, *Art.* 423. Tocca al Giudice di pace ad invigilarvi, ed a prevenire i deliberanti, che volessero sceglierlo nella stessa linea.

Se il tutore è un fratello germano, il tutore surrogato preso nell' una o nell' altra linea, è necessariamente parente del tutore, che appartiene alle due linee. La legge permette, *ivi*, in tal caso di sceglierlo; egli è preferibile ad un estraneo.

238. Ogni volta che le deliberazioni del consiglio di famiglia sono unanimi, basta di esprimere il resultato nel processo verbale.

Ogni volta che i sentimenti non sono unanimi, il parere di ciascuno deve essere espresso nel processo verbale; *Cod. proc. civ. Art.* 883. Il Giudice di pace deve invigilarvi.

La legge dice, *ogni volta*; così la redazione dei diversi pareri ha luogo, non ostante la maggiorità di uno di essi; i membri della minorità possono ricorrere, *ivi*, contro la deliberazione.

239. Il Giudice di pace non era autorizzato dal decreto del 16. agosto 1790. a ricusare le deliberazioni di famiglia relative ai maggiori nel caso d'interdizione. In conseguenza spettava ai tribunali civili, giudici ordinarj, di ricevere per l'organo di un Commissario, le deliberazioni relative all' interdizione dei maggiori.

Presentemente i consigli di famiglia relativi alla persona ed ai beni dell'interdetto, si tengono, come quelli relativi ai minori, in presenza e sotto la presidenza del Giudice di pace.

La dimanda d'interdizione s'introduce avanti al tribunale di prima istanza, *Cod. civ. art.* 492.

Questo tribunale ordina che il consiglio di famiglia formato secondo il modo determinato in caso di minorità, dia il suo parere sullo stato della persona di cui si domanda l'interdizione, *ivi art.* 494.

In caso che venga pronunziato il decreto d'interdizione, si procede nello stesso modo alla nomina di un tutore, e di un surrogato all'interdetto.

Il cancelliere del Giudice di pace è presente interinamente al consiglio di famiglia. Egli vi accompagna il Giudice di pace: ne redige il processo verbale sotto la di lui ispezione, e firma con lui.

Egli rilascia egualmente alle parti le copie necessarie.

ARTICOLO II.

Apposizione dei sigilli.

Si tratterà in altrettanti paragrafi dell'apposizione dei sigilli, dei testamenti a carte sigillate trovate presso il defunto al momento dell'apposizione, del referto, delle opposizioni ai sigilli, e della levata dei medesimi.

§. I.

§. I. *Dell' apposizione dei sigilli.*

241. I sigilli vengono apposti in più occasioni, ma particolarmente in caso di morte.

Allorchè vi sarà luogo ad apposizione di sigilli in caso di morte, il Giudice di pace dovrà farla egli stesso *Cod. proc. civ. art* 907.

In mancanza del Giudice di pace, dovrà farla uno dei suoi supplementarj, *ivi*.

Il Giudice di pace ed i suoi supplementarj si servono a tal effetto *art.* 908, di un sigillo particolare che resta in loro mani, e l' impronta del quale è depositata in cancelleria del tribunale di prima istanza.

242. Il Giudice di pace appone i sigilli nell' estensione del suo Cantone solamente *art.* 912. Così non può apporli in un altro Cantone, quand' anche ciò fosse in seguito di altri sigilli nel suo territorio.

Allorchè in una successione vi sono degli effetti mobili situati in diversi Cantoni, ciascuno dei Giudici di pace gli appone respettivamente sopra gli effetti situati nel proprio territorio.

Una tal differenza di territorio deve essere osservata, anche nel caso in cui una casa limitrofa di un Cantone avesse delle dipendenze sul Cantone confinante, come per esempio un granajo, un cellaro, che non venissero separati che dal cortile, in cui passasse la linea di demarcazione dei due cantoni.

243. Seguita la morte, il Giudice di pace procede

all' opposizione dei sigilli o ad istanza, o ex officio.

Può procedervi ex officio.

1.° Se il minore è senza tutore; e che l'apposizione dei sigilli non sia dimandata da alcun parente, *art.* 911.

2.° Se il congiunto è assente, *ivi* — Se gli eredi, ovvero uno di essi è assente, *ivi*.

L'assenza, di cui quì si tratta, non è altro che la mancanza di presenza del congiunto, o dell'erede nel territorio e nei contorni della Comune, in cui si trovano gli effetti mobili della successione.

Non conviene mettere nel numero degli assenti, per la ragione dei sigilli, colui che senza essere sulla faccia del luogo vi è rappresentato da un procuratore.

3.° Se il defunto è un pubblico depositario, *ivi*. — Ma in tal caso, non si appongono i sigilli, *ivi*, che per causa di questo deposito, e sopra gli oggetti che lo compongono.

244. Nei tre casi medesimi, i sigilli possono essere apposti anche o ad istanza del pubblico ministero, *ivi*; ovvero sulla dichiarazione del capo e aggiunto della comune, *ivi*.

245. L'apposizione dei sigilli può esser dimandata,

1.° Da coloro che pretendono di aver dritto nella successione, o nella comunità dei beni, *Art.* 909. — La legge dice coloro che pretendono di aver dritto *nella* successione, e non dice coloro che pretendono di aver dritto *alla* succes-

sio-

sione: in conseguenza la facoltà di dimandare l' apposizione dei sigilli non solo è accordata agli eredi, ma anche ai donatarj per causa di morte, o universali ovvero a titolo universale.

2.° Da tutti i creditori autorizzati in via esecutiva, *ivi*.

3.° In caso di assenza, o del congiunto o degli eredi, o di uno di essi, dalle persone che dimoravano col defonto, e dai suoi servitori istessi e domestici, *ivi*.

246. *Quid*, allorchè gli eredi, ed i creditori sono minori?

Conviene distinguere, o questi minori sono, o no emancipati.

Se sono emancipati possono da se stessi dimandare l' apposizione dei sigilli, e senza l' assistenza del curatore, *Art.* 910.

Se non sono emancipati, dovrà esser dimandata dal loro tutore, o curatore, se lo hanno — Se per accidente non l' avessero, o quello che hanno fosse assente, l' apposizione può esser dimandata da un loro parente.

Quando il minore non emancipato è in età di ragione, può egli stesso recarsi dal Giudice di pace, ed esporgli la sua situazione.

Deve questi allora ex officio, e senza far menzione del ricorso del minore, apporre i sigilli.

247. Quando i sigilli sono apposti dopo l' inumazione del cadavere, il Giudice di pace deve giustificare nel suo processo verbale il momento, in cui egli è stato ricercato di apporli, con le

cause che hanno ritardato o la dimanda, o l'apposizione, *Art.* 913.

248. Il processo verbale deve contenere,

1.° La data dell'anno, mese, giorno, ed ora, *Art.* 914.

2.° I motivi dell'apposizione, *ivi*.

3.° Il nome, professione, e domicilio del postulante, se vi è, *ivi*. E la di lui elezione di domicilio nella comune, se egli non vi dimorasse, *ivi*.

4.° Se nessuna delle parti la dimanda, il processo verbale deve enunziare, se l'apposizione dei sigilli è stata fatta ex officio, se è stata dimandata dal pubblico ministero, o mediante la dichiarazione del capo o aggiunto della Comune.

5.° Il decreto, se pure è stato pronunziato, sull'apposizione dei sigilli, *ivi*.

6.° Le comparse, e i detti delle parti, *ivi*.

7.° L'indicazione dei luoghi, scrittoj, forzieri, armarj, sopra i quali sono stati apposti i sigilli, *ivi*.

9.° Il giuramento prestato al momento della terminata apposizione dei sigilli da coloro che abitano in quel dato luogo, per provare che essi nulla hanno distratto, nè si sono accorti che siasi nulla involato, nè direttamente nè indirettamente, *ivi*.

10.° Lo stabilimento di un custode presentato colle opportune qualità, *ivi*. Se non vien presentato nessun custode, o che non abbia le qualità necessarie, il Giudice ne stabilisce uno ex officio, *ivi*.

249. Le chiavi delle serrature, sulle quali sono

no stati apposti i sigilli, restano in mano del cancelliere del Giudice di pace, *Art.* 915. — Ed egli fa di ciò menzione nel processo verbale, *ivi*.

Per evitare qualunque sospetto che il Giudice di pace ed il cancelliere non abusino delle chiavi che sono a loro disposizione, col levare e riapporre i sigilli senza alcuna formalità, è loro proibito sotto pena di sospensione, di andare fino alla levata dei sigilli nella casa in cui sono apposti, *ivi*. — Nè devono recarvisi che ricercati, *ivi*, ed in tal caso il loro accesso deve esser preceduto da un decreto motivato, *ivi*.

250. L'apposizione dei sigilli ha per oggetto la conservazione degli effetti mobili e carte appartenenti alla successione, finchè il dettaglio ne sia giustificato da un inventario.

Cominciato l'Inventario, i sigilli apposti sugli oggetti già inventariati, divengono inutili: non potendo esser necessarj, che su gli effetti non anche descritti. In conseguenza se l'apposizione dei sigilli è dimandata nell'atto dell'esecuzione dell'inventario, i sigilli non si appongono che su gli oggetti non anche descritti, *Art.* 923.

Terminato l'inventario, non si possono, *ivi*, più apporre i sigilli, giacchè sarebbero inutili.

Non ostante se fosse attaccato l'inventario il presidente del tribunale può ordinare l'apposizione, *ivi*.

251. Allorchè non vi sono effetti mobili, il Giudice di pace forma un processo verbale sulla loro inesistenza, *Art.* 924.

252.

252. Se vi sono degli effetti mobili necessarj all' uso delle persone che sono nella casa, o sopra i quali non si possano apporre i sigilli, il Giudice di pace forma un processo verbale contenente l'indicazione sommaria dei medesimi; *Cod. proc. civ. art.* 924.

253. Nelle comuni di una popolazione di 20,000 anime o più, alla cancelleria del tribunale di prima istanza si tiene un registro di ordine per i sigilli, *art.* 925.

Sul detto registro sono notati, secondo la dichiarazione che i Giudici di pace del circondario sono tenuti di farvi pervenire dentro le 24 ore dall' apposizione dei sigilli;

1.° I nomi, e l'abitazione delle persone, sugli effetti delle quali saranno stati apposti i sigilli, *ivi*.

2.° Il nome, e l'abitazione del Giudice che gli ha apposti, *ivi*.

3.° Ed il giorno dell' opposizione, *ivi*.

§. II. *Del testamento, e delle carte sigillate trovate in casa del defonto.*

254. Al momento dell' apposizione dei sigilli, si può trovare in casa del defunto un testamento aperto, o un testamento, ed altre carte suggellate.

Se si trova il testamento o altre carte suggellate, il Giudice di pace ne verificherà la forma esterna, il sigillo, e la firma, se vi esiste, *art.* 916.

Egli

Egli cifra la sopracarta assieme colle parti presenti, se lo sanno o possono cifrarla, *ivi*.

Egli indica *ivi* il giorno, e l'ora, in cui il pacchetto sarà da lui presentato al presidente del tribunale di prima istanza.

Di tutto fa menzione nel suo processo verbale, il quale è firmato dalle parti, o in caso contrario ne vien fatta menzione, *ivi*.

Al giorno ed ora indicati, senza che vi sia bisogno d'intimazione, i pacchetti trovati sigillati sono dal Giudice di pace presentati al presidente del tribunale di prima istanza, il quale ne fa l'apertura, *art.* 918.

255. Se un testamento è trovato aperto; il Giudice di pace ne verifica lo stato, *art.* 920.

Egli deve osservare ciò che è prescritto al sopradetto art. 916.

Per conformarvisi egli cifra il testamento assieme colle parti presenti, se sanno o possono cifrare: indica il giorno, e l'ora, in cui il testamento aperto sarà da lui presentato al presidente del tribunale di prima istanza: e di tutto fa menzione nel suo processo verbale.

256. Ad istanza di qualunque parte interessata, il Giudice di pace deve fare, avanti l'apposizione dei sigilli, la perquisizione del testamento di cui è annunziata l'esistenza, *art.* 917.

Se egli lo trova aperto o sigillato, procede nella maniera detta di sopra.

§.III.

§. III. *Della relazione, o referto.*

257. Se le porte sono serrate, se s' incontrano degli ostacoli all' apposizione dei sigilli, se insorgono delle difficoltà, o prima, o nell' atto dell' apposizione, il Giudice di pace *art.* 921. soprassiede all' apposizione, e ne fa relazione immediatamente al presidente del tribunale che ordina ciò che crede necessario, *ivi*.

Nel tempo intermedio il Giudice di pace destina una guardia esterna, o anche interna, se il caso lo esige, *ivi*.

258. Quando vi è pericolo nel ritardo, il Giudice di pace può provisoriamente disporre, salvo la relazione da farsene in seguito al presidente del tribunale, *ivi*.

Nel fare la detta relazione il decreto provisorio del Giudice di pace è approvato, o rigettato. Nel primo caso la di lui operazione provisoria diventa definitiva; nel secondo caso è dichiarata nulla, e di niun valore.

259. In tutti i casi, in cui si riferisce dal Giudice di pace al Presidente del tribunale, o in materia di sigilli o in qualunque altra materia, ciò che si è fatto o ordinato, viene verificato sul processo verbale redatto dal Giudice di pace, *art.* 922. — Il presidente nota sul detto processo verbale i suoi decreti, *ivi*.

§. IV.

§. IV. *Dell'eccezioni contro le apposizioni dei sigilli.*

260. L'eccezioni contro l'apposizione dei sigilli possono presentarsi in due maniere, per via di dichiarazione sul processo verbale, ovvero mediante un notificato al cancelliere del Giudice di pace *art.* 926.

Nel secondo caso sono soggette a tutte le formalità degli atti, *Art.*927.

Nell'uno, e nell'altro caso devono *sotto pena di nullità* contenere,

1°. L'enunciazione precisa della causa dell'eccezione, o opposizione, *ivi*.

2°. L'elezione del domicilio nella Comune, o nel circondario del Tribunale di pace, in cui si sono apposti i sigilli, se l'opponente non vi abita, *ivi*.

La legge dice *nella Comune, o nel circondario del Tribunale di pace*: in conseguenza nelle Comuni, che comprendono più circondarj di giustizia di pace, l'elezione del domicilio può esser fatta in tutta l'estensione della Comune, senza obbligo di farla nella parte, che compone il circondario di cui si tratta.

§. V. *Della levata dei sigilli.*

261. I sigilli non possono esser levati che tre giorni dopo l'inumazione del defonto, se sono stati apposti prima; e tre giorni dopo l'apposizione

zione dei medesimi, se fosse stata fatta dopo l'inumazione, *Art.* 928.

Questi tre giorni son franchi; per esempio, l'apposizione dei sigilli è stata fatta al momento della morte accaduta il dì 1°. L'inumazione ha luogo il dì 3.; i sigilli non possono esser levati prima del dì 7. Se fossero stati apposti il dì 5. due giorni dopo l'inumazione, non potrebbero levarsi, che il 9. al più presto.

Questi termini devono essere osservati sotto pena di nullità dei processi verbali di levata di sigilli, e dei danni e interessi contro coloro, che gli avessero fatti, e dimandati, *ivi*.

In caso di urgenza i detti termini possono venire abbreviati dal Tribunale di prima istanza, che motiverà il suo decreto, *ivi*, — In tal caso, se le parti che hanno dritto di assistere alla levata dei sigilli, non sono presenti, si chiama per parte loro un notaro nominato ex officio dal Presidente, *ivi*.

262. Se gli eredi, o alcuni di essi fossero minori non emancipati, non si deve procedere a levare i sigilli, prima che essi sieno stati provveduti di tutori, ovvero sieno emancipati, *Art.* 929.

263. Tutti quelli che hanno dritto di fare apporre i sigilli, possono dimandare che sieno tolti, *Art.* 930.

Conviene eccettuare da questa regola coloro, che convivevano col defonto, i di lui servitori, e domestici: Queste persone benchè autorizzate dall' art. 909., a dimandare l'apposizione dei sigilli

gilli, non possono fare istanza perchè sieno tolti, *Art.* 930. giacchè le medesime non vi hanno alcun interesse.

264. Le formalità necessarie per levare i sigilli sono le seguenti:

1°. Una istanza a tal effetto, *Art.* 931. — Deve costare della medesima sul processo verbale del Giudice di pace, *ivi*.

2°. Un decreto dello stesso Giudice, indicativo del giorno e ora, in cui saranno levati, *ivi*.

3°. Un intimazione ad assistervi fatta al congiunto superstite, agli eredi presuntivi, all' esecutore testamentario, ai legatarj universali ed a titolo universale se sono conosciuti, ed agli excipienti, *ivi*.

Non vi è bisogno di citare gli interessati dimoranti al di là di 5. miriametri, *ivi* — ma si citerà in vece di loro un notaro nominato ex officio dal Presidente del Tribunale di prima istanza, *ivi*.

Gli excipienti, o opponenti sono citati al domicilio che essi hanno eletto, *ivi*.

265. Il congiunto, l' esecutor testamentario, gli eredi, i legatarj universali, e quelli a titolo universale, possono assistere a tutte queste operazioni, o personalmente o mediante un procuratore, *Art.* 932.

Gli opponenti non possono assistere, o personalmente o per procuratore, che alla prima sessione, *ivi*.

Sono tenuti alle seguenti sessioni di farsi rappresentare da un solo procuratore convenuto per tutti loro,

loro, *ivi*. — Altrimenti sarà nominato ex officio dal Giudice di pace, *ivi*.

Se fra i detti mandatarj si trovassero degli avvocati del Tribunale di prima istanza del circondario, essi giustificheranno le loro facoltà colla riproduzione del titolo della respettiva parte, *ivi*. — L' avvocato il più anziano degli opponenti autorizzati da un titolo autentico, assisterà di dritto per tutti loro, *ivi*. — Se nessuno dei creditori avesse un titolo autentico, l'avvocato più anziano degli opponenti in via privata sarà quello che vi assisterà, *ivi*. — L' anzianità verrà determinata alla prima sessione, *ivi*.

266. Si vede da quest' art. 932., che le parti non sono tenute di farsi assistere, o rappresentare alla levata dei sigilli (ed all' inventario che si farà contemporaneamente) da un avvocato: ma possono assistere personalmente, o per via di procuratore, senza bisogno di avvocato.

Ma se credono a proposito d' impiegare il ministero degli avvocati, come versati in questa sorte di osservazioni, questi non si presentano allora come avvocati; giacchè il Giudice di pace non gli conosce; ma come particolari. In conseguenza se la loro parte non è presente sono tenuti a presentare i loro titoli e facoltà.

267. Se uno degli opponenti avesse degli interessi diversi, o contrarj a quelli degli altri; egli può assistere personalmente, o per via di procuratore particolare a tutte le sessioni, art. 933., purchè a sue spese, *ivi*.

268. Gli opponenti di un second' ordine per la

la conservazione dei dritti del loro debitore, non possono assistere ad alcuna operazione, *Art.* 934.

269. Il processo verbale della levata dei sigilli deve contenere;

1°. La sua data, *Art.* 936. — La medesima deve essere espressa per anno, mese, giorno, ed ora.

2°. I nomi, professione, abitazione, ed elezione di domicilio del requirente, *ivi*.

3°. L'enunciazione del decreto rilasciato a tale oggetto, *ivi*.

4°. L'enunciazione, *ivi*, dell'intimazione all'effetto d'intervenirvi, che deve farsi del requirente al congiunto superstite, agli eredi presuntivi, all'esecutore testamentario, ai legatarj universali ed a titolo universale, ed agli opponenti.

5°. Le comparse, e i detti delle parti, *ivi*.

270. 6°. La nomina, *ivi*, dei notari, commissarj-stimatori, e periti che devono operare. Una tal nomina, *Art.* 935. si fa di concerto col congiunto superstite, gli eredi, l'esecutore testamentario, ed i legatarj universali o a titolo universale. — Se non convengono fra loro, si procede, secondo la natura degli oggetti, da uno o due notari, commissarj-stimatori, o periti nominati ex officio dal Presidente del Tribunale di prima istanza, *ivi*. — In questi due casi il Giudice di pace riceve il giuramento dei periti, *ivi*. —

271. 7°. La recognizione dei sigilli, se sono

 sani,

sani e intatti, *ivi*. — Se non lo sono, lo stato delle alterazioni che vi esistessero.

8°. Le istanze per le necessarie perquisizioni, ed il risultato di queste, *ivi*. — E tutte le altre dimande, sulle quali si dovrà decretare. *ivi*.

272. I sigilli si levano successivamente, ed a proporzione in ciascuna sessione, *Art.* 937. E si riappongono al terminare di ciascuna sessione, *ivi*.

273. Non si possono riunire oggetti della stessa natura, per essere inventariati successivamente secondo il loro ordine, *Art.* 938. — In questo caso i medesimi sono posti nuovamente sotto sigillo, *ivi*.

274. Allorchè si ritrovassero degli oggetti, e delle carte estranee alla successione, e che fossero reclamati da dei terzi, vengono rimessi a coloro cui appartengono, *Art.* 939.

Se non possono esser consegnati immediatamente, e che sia necessario di farne la descrizione, questa si fa sul processo verbale dell' apposizione dei sigilli, *ivi*.

275. Se la causa dell' apposizione dei sigilli venisse a mancare prima che essi sieno levati, o nell' atto che si vanno levando, sono allora levati senza descrizione, *Art.* 940.

276. Il Giudice di pace ha delle obbligazioni particolari da adempire riguardo agli assenti per il servizio della patria, come i di lei difensori, 11. *Vent. an.* 2., o come ufiziali di sanità, o addetti in qualunque maniera al servizio militare, 16. *frut. an.* 2. *Art.* 1.

Egli

Egli deve, come nel caso di qualunque altra assenza, apporre i sigilli sugli effetti lasciati dai respettivi padre, e madre, ed altri di cui fossero eredi.

Immediatamente dopo una tale apposizione, egli deve avvertirneli personalmente, se egli sa a qual corpo di armata essi sieno addetti, 11. *vent. an.* 2. *Art.* 1.

Deve parimente istruirne il Ministro della guerra, *ivi*.

Il duplicato delle sue lettere deve esser copiato in piè del suo processo verbale, prima di presentarlo al registro, senza aumento di diritti, *ivi*.

Spirato il termine di un mese, se l'erede non dà nuove di se, e non manda la debita procura, i parenti, ed in mancanza dei parenti, i vicini e gli amici devono esser convocati avanti al Giudice di pace, all'effetto di nominare un curatore all'assente, *ivi*, *Art.* 2.

La legge citata vuole *ivi*, che una tal convocazione si faccia *senza spese*. Le leggi susseguenti ci hanno indirettamente derogato: non si può evitare il bollo, il registro, le citazioni, l'opera del Cancelliere, e la copia del processo verbale. Le spese saranno pagate dal curatore nominato, che le metterà in conto.

277. Oltre il caso di morte, l'apposizione dei sigilli può aver luogo in alcune altre circostanze, come di bancarotta, dimanda di divorzio ec.

La moglie, che ha la comunione dei beni, attrice o rea in dimanda di divorzio, può in

qualunque periodo della causa, fare istanza all' oggetto di conservare i suoi dritti, per l'apposizione dei sigilli sopra gli effetti mobili in comunione, *Cod. civ. Art.* 270. — I medesimi non possono esser levati, *ivi*, che in seguito d'intervallo, e di stima opportuna, e coll' obbligo al marito di rappresentare le cose inventariate, o rispondere del loro valore, come custode giudiziario, *ivi*.

Simiglianti disposizioni hanno luogo nel caso di dimanda di separazione di corpo.

278. In caso di rottura di sigilli, il Giudice di pace deve immediatamente mettere in istato d'arresto il custode apposto ai medesimi, e tutti coloro che sono prevenuti di avervi cooperato, 20. *nev. an.* 2. *Art.* 1. 2.

ARTICOLO III.

Altre funzioni particolari del Giudice di pace.

279. Oltre i sigilli ed i pareri dei parenti il Giudice di pace è stato anche incaricato di diverse funzioni particolari.

Primo. Il Giudice di pace accetta la ratifica dei processi verbali dei delitti verificati dalle guardie delle foreste, 19. *dec.* 1790. *Art.* 1., e 15. *Settembre* 1791., *tit.* 4., *Art.* 7.

In caso di sequestro dei bestiami, istrumenti, vetture, ed attiragli, subito dopo la ratifica del processo verbale, deve farsene una copia per rima-

manere in mano del Cancelliere, e darsene comunicazione a coloro, che reclameranno gli oggetti sequestrati, 15. *settembre* 1791., *tit.* 4., *Art.* 9.

Il Giudice di pace può far levare provvisoriamente il sequestro, esigendo una buona e sufficiente cauzione fino alla concorrenza del valore degli effetti sequestrati, e facendo soddisfare alle spese del sequestro, *ivi tit.* 9. *Art.* 3.

280. *Secondo*. Il Giudice di pace approva le guardie campestri; 28. *Sett.* 1791: *tit.* 1. *sez.* 7. *Art.* 5.

Conviene far loro prestare il giuramento di vegliare alla conservazione di tutte le proprietà che sono sotto la fede pubblica, e di tutte quelle, di cui gli è confidata la custodia dall' atto della loro nomina, *ivi*.

Le guardie campestri devono ratificare i loro processi verbali avanti al Giudice di pace del loro Cantone, *ivi*, *Art.* 6., o avanti uno dei di lui supplementarj.

In vece di redigerli essi stessi, possono farne la loro dichiarazione al Giudice di pace, o ad uno dei supplementarj, *ivi*.

281. *Terzo*. Il Giudice di pace è incaricato di cifrare e notare i repertorj tenuti dai notari ed uscieri del suo Cantone, e dal suo Cancelliere, 22. *frim. an.* 7. *Art.* 53.

I registri tenuti nei Burò delle dogane, contenenti dichiarazione, pagamenti di dritti, offerte dei debitori, e delle loro cauzioni, scarico di mercanzie, produzione di bolletta di transito,

 deb-

debbono essere rilegati e notati per via di numerazione, e cifrati senza spese da uno dei Giudici del Tribunale civile, o dal Giudice di pace, *ivi*, *tit.* 13. *Art.* 27.

Lo stesso è del registro giornale tenuto dai ricevitori principali dei dritti, *ivi*, *Art.* 28.

282. *Quarto*. Allorchè i ballotti, balle, baulli, e botti trasportate nei Burò delle dogane, per difetto di dichiarazione regolare vi sono restate un anno intiero, sono vendute previo l' inventario degli effetti che contengono. Il Giudice di pace del Cantone è uno degli uffiziali, che devono esser chiamati per assistere all' apertura delle dette balle ec. ed all' inventario, *ivi*, *tit.* 9. *Art.* 3.

282. *Quinto*. Coloro, che sono trovati dai preposti della Regia con delle mercanzie naufragate, e senza la debita permissione, devono essere arrestati e condotti alla casa d' arresto: i preposti devono dentro la giornata rimettere il loro processo verbale al Giudice di pace il più vicino.

284. *Sesto*. I Giudici di pace ratificano il certificato di buona condotta rilasciato dalle municipalità a coloro che aspirano all' impiego di commissarj di guerra, 20. *settembre* 1791. *tit.* 7. *Art.* 6.

285. *Settimo*. Varie leggi aveano attribuito ai Giudici di pace la nomina degli arbitrj nei giudizj di simil natura: ma una tal funzione è cessata.

286. *Ottavo*. Varie consuetudini prescriveano, all'

all'oggetto di verificare la fedeltà degli inventarj, e per risolvere le comunioni in cui sono interessati i minori, degli atti conosciuti sotto il nome di fine o chiusura d'inventario, deposito d'inventario in Cancelleria, ed altri. I Giudici di pace, nel circondario dei quali erano stati fatti gli inventarj, erano autorizzati a riceverli per la legge *del* 28. *fior. an.* 4. Ma la detta chiusura per via di atto separato, non è più necessaria: la medesima non si esige, nè dal Codice di procedura civile, nè dal Codice civile. Basta indicare nell'atto dell'ultima sessione, che non rimane più nulla ad inventariare. — La vedova deve nel tempo stesso ratificare avanti il notaro, che l'inventario è vero ed esatto. *Cod. civ. Art.* 1456.

287. *Nono.* In caso di esposizione di un infante il Giudice di pace era obbligato dalla legge del 20. settembre 1792. *tit.* 3. *Art.* 10., di recarsi sul luogo dell'esposizione, stender processo verbale sullo stato dell'infante, e rimetterlo all'uffiziale pubblico incaricato di verificare le nascite, *ivi*, *Art.* 11.

Presentemente non è più autorizzato a stendere in questo caso processo verbale. Chiunque trova un bambino di fresco nato, è tenuto di rimetterlo direttamente all'uffiziale dello stato civile, *Cod. civ. Art.* 58., e questo è quello che è incaricato di stenderlo.

288. *Decimo.* La legge del 3. brum. an. 4. aveva attribuito al Giudice di pace diverse funzioni in materia di prede marittime; ma la leg-

ge del 26. vent. an. 8. ha reso la detta materia puramente amministrativa, ed il susseguente decreto del 6. germ. ne confida tutte le operazioni di dettaglio a dei proposti dell'amministrazione, inclusive *Art.* 8 l' apposizione e levata dei sigilli già affidate al Giudice di pace dalla suddetta legge 3. *Brum. an.* 4. *Art.* 7.

289. *Undecimo*. Gli impiegati alla regìa del registro, le guardie delle foreste, i periti, e tutti coloro che per le loro funzioni sono sottoposti dalle leggi alla precedente prestazione del giuramento, sono autorizzati, allorchè non abitano nella Comune dove è la sede del Tribunal civile di prima istanza, a prestarlo in mano del Giudice di pace del circondario, in cui si trovano per le loro funzioni o commissioni, 16. *term. an.* 4. *Art.* 1.

Si forma un atto di tal giuramento, *ivi*, *Art.* 2.

Gli impiegati della regìa, le guardie delle foreste, e tutti gli altri funzionarj devono rimetterne immediatamente l' estratto alla Cancelleria del Tribunal civile di prima istanza, per esservi registrato, *ivi*.

I periti possono fare la stessa spedizione alla Cancelleria del Tribunale, che gli ha commissionati. Possono anche dispensarsene coll' obbligo però di compiegare al loro rapporto l' estratto del prestato giuramento, allorchè lo rimetteranno alla Cancelleria, *ivi*.

Alle parole *Tribunal civile del Dipartimento*, contenute nella legge, si sono sostituite queste : *Tri-*

Tribunal civile di prima istanza, per uniformarsi ai cambiamenti avvenuti nell' organizzazione giudiziaria.

§. 290. *Duodecimo*. Quando la persona che vuole maritarsi, è nell' impossibilità per qualunque causa debitamente giustificata, di procurarsi la sua fede di nascita, vi si supplisce per via di un atto di notorietà, che gli rilascia il Giudice di pace del luogo della di lui nascita, o domicilio. *Cod. civ. Art.* 70.

Un tale atto deve contenere la dichiarazione di 7. testimonj dell' uno e dell' altro sesso, parenti o no, dei nomi, cognomi, professione, e domicilio del futuro sposo, e di quelli del di lui padre, e madre, se sono conosciuti, *ivi*, *Art.* 71.

La dichiarazione indicherà il luogo, e per quanto è possibile l' epoca della di lui nascita, e le cause che impediscono di procurarsene l' atto, *ivi*.

I testimonj devono firmare l' atto di notorietà assieme col Giudice di pace, *ivi*. — E se ve ne sono alcuni che non sappiano, o non possano firmare, se ne fa menzione, *ivi*.

L' atto di notorietà si presenta, *ivi*, *Art.* 72. al Tribunale di prima istanza del luogo, dove si deve celebrare il matrimonio, per essere omologato se occorre. — Il Tribunale, dopo aver sentito il procuratore Imperiale, dà, o ricusa la sua omologazione, secondo la sufficienza, o insufficienza delle dichiarazioni testimoniali, e delle

le cause che impediscono la produzione della fede di nascita, *ivi*.

291. *Tredicesimo*. La legge del 16. ventoso anno 4. ordina, che in ogni anno, *Art.* 6. siano potati gli alberi avanti il 1. ventoso: ed autorizza gli agenti, ed aggiunti municipali a farlo a spese di coloro che lo avranno trascurato per mezzo di operaj scelti a tal effetto. Il Giudice di pace gli rilascia l' esecutorio necessario sulle ricevute degli operaj suddetti.

292. *Decimo quarto*. Il Giudice di pace può esigere che colui che espone in vendita le sue mercanzie in un luogo qualunque, gli esibisca la sua patente, 1. *brum. an.* 7. *Art.* 38.

293. *Decimo quinto*. In caso di perizia dimandata dalla Regìa del registro per la percezione dei dritti sull' alienazione di un immobile, i due periti, che non sono concordi, nominano il terzo perito. Se non si accordano sulla nomina del medesimo, viene allora nominato dal Giudice di pace della situazione dei luoghi, 22. *Frim. anno* 7. *Art.* 18.

294. *Decimo sesto*. Il Giudice di pace rilascia agli uffiziali pubblici incaricati dalla legge di anticipare i dritti di registro, l' esecutorio per il rimborzo delle loro anticipazioni, *ivi Art.* 30.

295. *Decimo settimo*. Allorchè è necessario a taluno un estratto dei registri del preposto al registro relativamente ad un atto, che non riguarda nè lui, nè i suoi autori, egli è obbligato, *ivi Art.* 58. di prendere un ordine del Giudice

di

di pace, che lo autorizzi a farsi rilasciare l' estratto che desidera.

296. *Decimo ottavo*. Ad istanza degli autori, compositori, pittori, e disegnatori, loro eredi, o cessionarj, i Giudici di pace sono tenuti nei luoghi dove non vi sono commissarj di polizia, di sequestrare, o far sequestrare gli esemplari delle edizioni stampate o incise senza la permissione formale ed in iscritto dei respettivi autori. La legge del 19. luglio 1793. ne incarica specialmente gli uffiziali di pace; ma quella del 25. pratile anno 3. vuole, che i detti sequestri sieno eseguiti dai Commissarj di polizia, ed in loro mancanza dai Giudici di pace.

297. *Decimo nono*. In materia di espropriazione forzata il Giudice di pace apponeva il *visto* a varj documenti, in virtù della legge degli 11. brumale an. 7. *expr. forz.*; Egli non può apporre alcun *visto* nella procedura attuale di sequestro di beni immobili.

Ma il di lui Cancelliere, che riceve *Cod. proc. civ. Art.* 676. copia intiera del processo verbale di sequestro prima del registro, visa l' originale del detto processo verbale, *ivi*.

298. *Ventesimo*. Il padre può nominare *Cod. civ. Art.* 391. alla madre superstite e tutrice un consiglio speciale per assisterla in tutti, o in qualche atto della tutela. Il Giudice di pace, assistito dal Cancelliere, è uno degli uffiziali preposti per ricevere la detta nomina di consiglio, *ivi*, *Art.* 392.

Il Giudice di pace può altresì ricevere, *ivi*, *Art.*

Art. 398. la dichiarazione colla quale l' ultimo moriente dei padre, e madre, elegge per i suoi figli minori un tutore parente, o estraneo.

299. *Ventesimo primo*. Il Giudice di pace riceve, assistito dal suo Cancelliere, *ivi Art.* 477. l' atto, col quale il padre, ed in mancanza del padre la madre, dichiara di emancipare il suo figlio minore in età di 15. anni compiti.

In quanto al minore, che non ha nè padre nè madre, egli non può essere emancipato, che a 18. anni compiti. Il consiglio di famiglia riunito decide, se il minore è capace di essere emancipato, *ivi Art.* 478. — Il Giudice di pace, come Presidente dell' assemblea, dichiara in conseguenza della deliberazione, che *il minore è emancipato*: una tal dichiarazione opera l' emancipazione, *ivi*.

300. *Ventesimo secondo*. In materia di dritti ricevuti, l'atto decretato dal Direttore, o Percettore della Regìa contro i debitori morosi, deve esser visato, e dichiarato esecutorio senza spese dal Giudice di pace del Cantone, in cui è stabilito il Burò di percezione: *Decret. Imperial.* 1. *Germ. an.* 13. 44.

Se il Giudice di pace nega di visare l' atto da eseguirsi, si rende responsabile delle somme per cui è stata decretata l' esecuzione, *ivi*.

SE-

PARTE SECONDA

Funzioni criminali degli uffiziali pubblici addetti alla Giustizia di pace.

301. Le funzioni criminali degli uffiziali della giustizia di pace, sono quelle relative alla polizia giudiziaria, ed alla tenuta del Tribunale di polizia.

I Giudici di pace hanno risieduto per lungo tempo al Tribunale di polizia correzionale. Ma dopo la legge del 27. ventoso an. 8. i tribunali correzionali sono occupati dai membri del Tribunal civile di prima istanza.

CAPITOLO PRIMO.

Funzioni del Giudice di pace relative alla polizia giudiziaria.

La polizia è istituita per mantenere l' ordine pubblico, la libertà, la proprietà, e la sicurezza individuale (1). 3. *brum. an.* 4. *Art.* 16.

E si divide in polizia amministrativa, e giudiziaria. *Art.* 18. La

(1) La legge del 3. brum. an. 4. è conosciuta sotto il nome di *Codice dei delitti*, *e delle pene*: ed è la base fondamentale di tutta la procedura criminale. Noi ci contenteremo, nel doverla citare in questo Capitolo, di notare l' Articolo senza ripetere le sua data.

La polizia *amministrativa* ha per oggetto il mantenimento dell' ordine pubblico, in ciascun luogo, ed in ciascuna parte dell' amministrazione in generale: ella tende principalmente a prevenire i delitti, *Art.* 19.

La polizia *giudiziaria* perseguita i delitti, che la polizia amministrativa non ha potuto impedire: ne riunisce le prove, e traduce gli autori avanti i tribunali incaricati dalla legge di punirli, *Art.* 20.

302. La legge distingue i diversi delitti in tre classi: i delitti di ciascuna classe sono repressi da differenti tribunali.

La *prima* classe comprende i delitti, la pena dei quali non è valutata più dell' importare di tre giorni di lavoro; nè al di là di tre giorni di detensione: i medesimi sono repressi dai tribunali di polizia, *Art.* 150.

La *seconda* classe comprende i delitti, la di cui pena eccede, o i tre giorni di lavoro suddetti, o i tre giorni di prigione, senza però essere nè afflittiva, nè infamante: i medesimi sono repressi dai tribunali correzionali, *ivi*.

La *terza* classe comprende i delitti, che importano pena afflittiva, o infamante: i medesimi sono repressi dai direttori del giurì, e dai tribunali criminali, *ivi*.

La polizia giudiziaria si esercita, 1°. *Art.* 21. dai Commissarj di polizia, dalle guardie campestri e delle foreste, dai Giudici di pace, dai direttori dei giurì d'accusa, dai capitani e tenenti della Gendarmeria nazionale; 2°. *Piov. an.*9. *Art.*

Art. 1°. in ciascun circondario dal sostituto del procuratore imperiale, che fa le funzioni di accusator pubblico presso la corte criminale (1).

Non si tratta quì che dei Giudici di pace. Come quelli che esercitano in parte le funzioni della polizia giudiziaria, sono sotto la vigilanza del procuratore generale imperiale presso la corte criminale, e del suo sostituto nel circondario: essi sono altresì sotto la vigilanza del Direttore del Giurì; *Art.* 23.

AR-

(1) Le funzioni di questi sostituti sono puramente criminali. Essi esercitano il ministero pubblico presso il Direttore del Giurì, e il tribunal correzionale, per la ricerca dei delitti, ed il castigo dei rei. Lo esercitano presso il tribunal civile nel caso particolare dell' Art. 16. della Leg. 7. piov. an. 9. in cui la legge dà al Tribunal civile un' attribuzione criminale; ma non esercitano veruna funzione nel civile. Tali funzioni sono esercitate da un procuratore imperiale *ad hoc*. Questi due ufficiali esercitano le funzioni nell' estensione di uno stesso circondario, giacchè quello del Tribunal civile, del Direttore del Giurì, e del Tribunale correzionale sono lo stesso: essi le esercitano presso gli stessi Magistrati, giudicando in certe occasioni nel civile, ed in altre nel criminale. Ma essi sono due funzionarj distinti, uno per il civile, e l'altro pel criminale. L' Art. 25. vuole nominatamente che in caso d'impedimento del sostituto del procuratore generale presso la corte criminale, egli venga supplito dal procuratore imperiale presso il tribunale civile del circondario.

Articolo Primo.

Di quali operazioni è incaricato il Giudice di pace relativamente alla polizia giudiziaria.

303. Le funzioni di Giudice di pace relative alla polizia giudiziaria erano altre volte estesissime. Presentemente non è più così. La legge del 7. piovoso anno 9. non lascia al Giudice di pace per la polizia giudiziaria, che le funzioni preliminari e di urgenza: e consistono:

1°. A poter ricevere in concorrenza cogli uffiziali di gendarmeria, ed i sostituti del procuratore imperiale presso la corte criminale, le querele, le denunzie, o ufficiali, o civili, *Art.* 3.

2°. Ad esser incaricato in concorrenza cogli altri uffiziali a dinunziare gli attentati, e i delitti al sostituto del procuratore generale imperiale della corte criminale, *Art.* 4.

3°. A formare i processi verbali relativi agli attentati, e delitti, ed inclusive a fare arrestare i prevenuti in caso di flagrante delitto, e sul pubblico clamore, *ivi*.

4°. A far condurre avanti il sostituto del procuratore imperiale generale della corte criminale, l'individuo prevenuto di delitto importante pena afflittiva, allorchè vi sono contro il medesimo degli indizj bastanti, *Art.* 5.

Questi cangiamenti danno luogo a varie questioni, per lo scioglimento delle quali è impor-

tante

tante di rimarcare, che lo scopo della legge, conforme viene spiegato nei motivi della medesima, è stato quello di *sopprimere il primo grado di giurisdizione affidata ai Giudici di pace*; in conseguenza, di non lasciargli che delle funzioni limitatissime.

304. *Primo*. Il Giudice di pace può egli intendere i testimonj?

Nella legge non si vede alcuna precisa disposizione, che gliene conferisca la facoltà. Ma l'articolo 6. presuppone l'esistenza delle deposizioni: egli ne ordina la trasmissione al sostituto. Non si può dunque dubitare che il Giudice di pace non abbia conservata la facoltà di ascoltare i testimonj.

Di fatto, come potrebbe negarsi al medesimo una tal facoltà in caso di flagrante delitto, in caso di morte violenta, di cui è ignota la causa? Se egli non l'avesse in queste occasioni, le prove del delitto potrebbero venire a mancare.

305. *Secondo*. Il Giudice di pace può far citare i testimonj a comparire avanti di lui?

Noi abbiamo veduto che la legge gli permetteva di riceverne la deposizione. Non esistendo alcun articolo, da cui si possa dedurre che gli sia proibito di farli citare avanti di se, la necessaria conseguenza porta che egli ne abbia la facoltà.

306. *Terzo*. Può il Giudice di pace interrogare il prevenuto?

Si dirà per la *negativa*, che la legge del 7. piov. an. 9. non gliene accorda il potere in verun

run articolo: il sesto contiene l' enumerazione dei documenti da passarsi al sostituto; vi si fa menzione delle deposizioni dei testimonj, e non già dell' interrogatorio; l' articolo 10. parla dell' interrogatorio del prevenuto avanti il direttore del Giurì: dunque il Giudice di pace non può interrogarlo.

Ma delle ragioni di maggior peso decidono per l' *affermativa*.

E' egli naturale, che in caso di flagrante delitto, il prevenuto arrestato sia condotto avanti al sostituto senza precedente interrogatorio? O è colpevole, o è innocente.

Se il prevenuto è colpevole, possono scappargli, nel momento del suo delitto, delle confessioni che la riflessione gli farà tacere, se il di lui interrogatorio non ha luogo, che avanti il direttore del Giurì.

Il Giudice di pace lo farà condurre avanti il sostituto. Questi lo farà collocare nella casa d'arresto; il Direttore ne lo farà estrarre per interrogarlo, allorchè le sue altre occupazioni glielo permetteranno; forse non vi procederà che dopo citati ed intesi i testimonj, conforme si dispone all' art. 10. Così, vi esisterà sempre fra l'arresto del colpevole ed il suo interrogatorio avanti al Direttore del Giurì un intervallo notabile, dentro il quale egli combinerà i mezzi di eludere la confessione del suo delitto.

Se il prevenuto innocente è interrogato immediatamente dal Giudice di pace, è possibile che egli distrugga la prevenzione insorta contro di

di lui. Si vede sortire precipitosamente da una casa, dove esiste un individuo ferito: egli dimanda di essere interrogato, e confrontato con il ferito: conviene in tal circostanza ricusare di sentirlo, e rimetterlo senza esame al sostituto?

In qualunque delitto importante pena afflittiva, l'art. 5. autorizza il Girdice di pace a far condurre avanti al sostituto il prevenuto contro del quale insorgono degli indizj sufficienti; e con questo inclusivamente egli rende necessario l'interrogatorio del prevenuto già arrestato. Coll'ajuto di questo documento, e medianti le deposizioni dei testimonj egli può trovare sufficienti indizj. In conseguenza deve il Giudice di pace avere la facoltà d'interrogare il prevenuto.

307. *Quarto*. In caso di delitto importante pena afflittiva, può il Giudice di pace mettere in libertà il prevenuto condotto avanti di lui?

Si possono dare delle ragioni prò e contra. In simil caso si dirà da una parte, la legge autorizza all' art. 5. il Giudice di pace a far condurre avanti al Direttore del Giurì il prevenuto, contro del quale vi sono degli indizj sufficienti; così tutte le volte che questi non sussistono, egli non può farlo condurre avanti al Direttore del Giurì, ma deve restituirlo alla libertà: tale sembra la conseguenza naturale del suddetto articolo.

Una tal decisione, si dirà da un' altra parte, è contraria allo spirito della legge del 7. piovoso, che ha voluto sopprimere la giurisdizione del Giudice di pace.

 Dan-

Dandogli il potere di rimettere in libertà sarebbe lo stesso che ristabilirla: così non può avere una tale facoltà. Il prevenuto una volta arrestato deve esser condotto avanti al sostituto, affinchè il Direttore del Giurì pronunzj sulla di lui sorte.

In questo contrasto fra la lettera e lo spirito della legge, conviene arrestarsi allo spirito della medesima, finchè una tal questione non venga diversamente decisa da una legge posteriore.

308. *Quinto*. In caso di delitto importante pena afflittiva può il Giudice di pace far condurre avanti di se il prevenuto all' effetto d' interrogarlo?

La legge non gli accorda questa facoltà; non può in conseguenza farne uso. Un individuo non può venire privato della sua libertà, che nei casi e secoudo le forme prescritte dalla legge.

Nel caso proposto il Giudice di pace deve esaminare, se gli indizj insorti contro il prevenuto sono o no sufficienti: se gli sembrano sufficienti, egli deve all' istante dare l' ordine, senza posteriore esame, che il prevenuto sia condotto avanti al sostituto: se non li crede sufficienti, deve contentarsi di far passare senza dilazione al sostituto i documenti ed i riscontri necessarj.

309. Fuori del caso di un delitto imputante pena afflittiva, il Giudice di pace non può far condurre il prevenuto avanti al sostituto, perchè la legge non ve lo autorizza: e molo meno potrebbe farlo condurre avanti di se.

310.

310. Può il Giudice di pace di propria autorità procedere a delle visite domiciliari?

Si possono addurre delle ragioni prò e contro.

La legge del 7. piovoso anno 9., si dirà da una parte, ha ritirato al Giudice di pace la sua antica giurisdizione: la medesima non lo autorizza a ordinare delle visite domiciliari: non vi è dunque che il Direttore del Giurì che ne abbia la facoltà.

Se si considera lo spirito della legge, si dirà da un'altra parte, vi sono delle circostanze particolari in cui le visite domiciliari fatte sul momento sono preziose per l'acquisto delle prove. Se bisognasse aspettare l'ordine del Direttore del Giurì, spesso lontano dal luogo, le prove potrebbero mancare, e il delitto che si sarebbe potuto scoprire resterebbe impunito.

Queste considerazioni di pubblico interesse conducono a lasciare alla prudenza del Giudice di pace il fare le dette visite domiciliari, allorchè egli lo crede opportuno.

311. Varie decisioni della legge del 3 brumale an. 4. relative al mandato di arresto sembrano applicabili al mandato di accesso, per quanto la legge del 7. piovoso an. 9. non contenga veruna disposizione sulla forma di quest'ordine: in conseguenza,

1°. Il mandato di accesso deve esser firmato dal Giudice di pace, e sigillato col suo suggello, *Art.* 58.

2°. Egli deve nominare e descrivere il prevenuto colla più possibile chiarezza, *ivi*.

3° Questo mandato è portato da un usciere, o agente della forza pubblica: il quale ne rilascia copia a colui che vi è descritto, *Art.* 59.

4°. Il prevenuto che ricusa di obbedire al mandato di accesso, o che dopo di aver dichiarato che egli è pronto a obbedire tentasse di scappare, deve esservi costretto, *Art.* 60.

5°. Il latore del mandato di accesso impiega, occorrendo per tale effetto la forza pubblica, *ivi*; la medesima si presta sul requisitorio del Giudice di pace, espresso nel mandato, *ivi*.

310. La legge del 18. piovoso an. 9. autorizza il Governo a stabilire delle corti di giustizia criminale speciale, per la repressione di certi delitti in quei dipartimenti, in cui lo crederà necessario.

Si può dare a questi delitti il nome di *delitti speciali*.

La corte di giustizia criminale speciale conosce esclusivamente a tutti gli altri Giudici:

1°. Degli attentati, e delitti importanti pena afflittiva e infamante, commessi dai vagabondi, e da gente d'infima classe 18. piov. anno 9. *Art.* 6.

2°. Degli stessi delitti commessi dai condannati a pena afflittiva, se questi sono stati commessi dopo l'evasione dei detti condannati, durante la pena, ed inclusive avanti la loro riabilitazione civica, *ivi*.

3°. Del vagabondaggio, *ivi*. *Art.* 7.

4°. Dell'evasione dei condannati, *ivi*.

5°. Contro qualunque sorta di persone, dei furti sulle strade maestre, violenze, vie di fatto, ed altre circostanze aggravanti del delitto, *ivi*, *Art.* 8.

6°. Contro qualunque specie di persone, dei furti fatti nelle campagne, *ivi Art.* 9.

7°. Contro qualunque specie di persone, dei furti fatti nelle abitazioni e case di campagna, accompagnati da frattura esterna o ai muri di recinto, o ai tetti delle case, porte, e finestre esteriori, *ivi*, *Art.* 9.

8°. Degli stessi furti commessi a mano armata, *ivi*.

9°. Degli stessi furti commessi da nna riunione di due persone al meno, *ivi*.

10°. Contro ogni specie di persone sopra il delitto d'incendio, *ivi Art.* 10.

11°. Contro ogni specie di persone sopra il delitto di falsa moneta, *ivi*.

12°. Contro ogni specie di persone, negli assassinj preparati mediante degli attruppamenti armata mano, *ivi*.

13°. Contro ogni specie di persone, per minacce, eccessi, e vie di fatto commesse contro gli acquirenti dei beni nazionali, per causa dei loro acquisti, *ivi*.

14°. Del delitto d'inganno e macchinazione commesso da individui non militari, all'oggetto di corrompere, o subornare i militari, i requisizionarj, ed i coscritti, *ivi*.

15°. Delle riunioni sediziose contro le perso-

 ne

ne sorprese in flagranti nelle dette riunioni, *ivi Art.* 12.

16°. La corte criminale speciale conosce ancora, sebbene in concorrenza colla corte criminale ordinaria, degli assassinj premeditati, *ivi*, *Art.* 10.

313. La legge confida per questi delitti agli uffiziali di polizia la facoltà di decretare, *Art.* 17. mandato d'arresto secondo l'esigenza del caso: e prescrive, *Art.* 21. nell'arresto di un accusato di fare inventariare gli effetti, e carte che si troveranno presso di lui. Queste disposizioni non hanno luogo nei delitti ordinarj; ciò che dà luogo a due questioni:

1°. Queste disposizioni concernono il Giudice di pace? 2°. Hanno le medesime luogo per i delitti speciali nei dipartimenti, dove non vi è corte speciale?

1°. La legge del 18. piov. non fa menzione precisa dei Giudici di pace: ma in due articoli parla degli uffiziali di Gendarmeria, e di tutti gli altri *uffiziali di polizia*. Una tal denominazione generale comprende i Giudici di pace che sono ancora uffiziali di polizia giudiziaria, sebbene rivestiti di poteri meno estesi che altre volte. Così nessuno dubita che le suddette disposizioni non riguardino i Giudici di pace.

314. 2°. La legge del 18. piov. per lo stabilimento delle corti speciali contiene una misura straordinaria, ma necessitata dalle circostanze; una misura in qualche modo ex-costituzionale, ma autorizzata dall' art. 92. della Costituzione.

La

La medesima non stabilisce delle corti speciali in tutti i Dipartimenti: essa permette solamente al Governo di stabilirne in quei Dipartimenti nei quali le circostanze le rendessero necessarie. I delitti dettagliati dalla legge non sono speciali, che in quanto devono esser giudicati da una corte speciale: dove non esiste corte speciale, gli stessi delitti restano nella classe ordinaria, e soggetti per la repressione, pel processo, e per la pubblica vendetta alle leggi ordinarie.

315. Allorchè il Giudice di pace, o altri uffiziali di polizia, decretano il mandato d'arresto contro il prevenuto di un delitto speciale, mediante questo mandato dovrà il prevenuto comparire avanti l'uffiziale che lo ha decretato: tale è la precisa disposizione del *Art.* 21. *della legge suddetta*. Quest' uffiziale dovrà fare l'inventario degli effetti e delle carte che esistessero presso il prevenuto, in presenza del medesimo che firmerà l'inventario, o in caso di rifiuto ne dichiarerà il motivo di cui sarà fatta menzione. Dovendo il prevenuto comparire avanti l'uffiziale di polizia, nessuno dubita che il medesimo non possa sentirlo, e fargli subire un interrogatorio.

ARTICOLO II.

In quali luoghi il Giudice di pace può esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, e come può esser rimpiazzato.

316. I Giudici di pace non possono esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, che gli sono affidate, che nei loro respettivi Cantoni, e per i delitti che si sono commessi, o gli autori dei quali vi hanno la loro residenza abituale o momentanea, 3. *Brum. an.* 4. *Art.* 50.

Così tre circostanze autorizzano il Giudice di pace ad esercitarle nel suo Cantone, per procedere contro un delitto: 1°. la circostanza che sia stato commesso dentro il di lui circondario; 2°. quella della residenza abituale del prevenuto; 3°. ovvero della residenza momentanea del medesimo.

In caso di concorrenza fra diversi Giudici di pace che avessero proceduto per lo stesso delitto, la legge all'*Art.* 77. voleva, che l'istruzione del processo restasse a quello che il primo avea rilasciato il mandato di arresto.

Presentemente una tal decisione non è più applicabile ai Giudici di pace, perchè vengono spogliati dell'istruzione al momento del mandato, in esecuzione del quale il prevenuto deve esser condotto avanti al sostituto.

Allorchè i Giudici di pace stabiliti nei diversi

si circondarj hanno fatto dalle procedure contro lo stesso prevenuto, si potrebbe servirsi della decisione suddetta per determinare qual sostituto continuerà la procedura.

317. La procedura criminale può aver luogo avanti ai Tribunali francesi, per delitti commessi in paesi stranieri, nei casi indicati dagli *articoli* 11. 12. *e* 13.: allora i Giudici di pace della residenza abituale, o momentanea del prevenuto, sono egualmente competenti per la procedura, *Art.* 79.

318. Nei Cantoni, in cui vi sono più Giudici pace, si assegna a ciascuno di essi un circondario particolare, *Art.* 52.

Questi circondarj, per ciò che concerne la polizia giudiziaria, non limitano nè circoscrivono le loro facoltà respettive: indicano solamente i termini, in cui ciascuno di essi è più specialmente astretto da un esercizio costante e regolare delle sue funzioni, *Art.* 53.

319. Il Giudice di pace non poteva precedentemente essèr rimpiazzato nelle sue funzioni di polizia giudiziaria da uno dei suoi assessori.

Varie sentenze del Tribunale di cassazione, fra l'altre due dei 1. Germ. an. 5., e 14. Vent. an. 6., hanno cassato degli atti di polizia giudiziaria fatti dagli assessori, colle condanne che avevano avuto luogo.

Nell'ordine attuale i supplementarj rimpiazzano di dritto in tutte le sue funzioni quello a cui essi suppliscono: il loro titolo di supplementarj gliene conferisce la facoltà. Non vi è eccezione al-

alcuna a questo principio, meno che quella proposta dal legislatore. Ma la legge del 29. Ventoso an. 9. che ha istituito i supplementarj del Giudice di pace, non ne contiene alcuna. L'articolo 5. della detta legge si esprime nella maniera la più generale: „ In caso di malattia, assenza, o altro impedimento del Giudice di pace, le di lui funzioni saranno adempite da „ un supplementario". Dunque i supplementarj del Giudice di pace possono rimpiazzarlo nelle di lui funzioni criminali, come nelle funzioni civili.

ARTICOLO III.

Atti che formano la base della procedura criminale.

La procedura criminale è provocata da una denunzia officiale, da una denunzia civica, da una querela, ovvero ha luogo ex officio senza provocazione.

§. I. *Della denunzia officiale.*

320. Qualunque autorità costituita, qualunque funzionario, o uffiziale pubblico, che nell'esercizio delle sue funzioni acquista cognizioni, o riceve la denunzia di un delitto della 2., e 3. classe, è tenuto di darne avviso all'istante, o, *Art.* 83. al Giudice di pace, o al sostituto del procuratore generale imperiale presso la corte cri-

criminale, che nell' ordine attuale è principalmente incaricato della procedura primitiva.

Il Giudice di pace, o sostituto di cui si tratta, è quello del circondario in cui è stato commesso il delitto, o in cui risiede il prevenuto, *Art.* 84.

Il denunziante trasmette al Giudice di pace tutti i riscontri, processi verbali, ed atti a ciò relativi, *ivi*.

Il Giudice di pace ne accusa il ricevimento nel giorno seguente, *Art.* 84.

Se egli trova in questi documenti delle prove, o delle presunzioni contro le persone indicate, come autori o complici del delitto, egli decreta immediatamente, *Art.* 83. un mandato. Questo non si rilascia come precedentemente all' effetto di far comparire avanti di se il prevenuto; ma all' effetto di farlo condurre 7. *Piov. an.* 9. *Art.* 5. avanti il sostituto del procuratore generale imperiale presso la corte criminale.

Se i documenti non somministrano dei bastanti riscontri per far condurre avanti al sostituto le persone incolpate, il Giudice di pace attende dei maggiori schiarimenti, e fa le sue diligenze per acquistarli, *secondo ciò che si deduce dagli Art.* 86., e 10.

321. In tutti i casi in cui il Giudice di pace ha cognizione di un delitto, per cui egli non può procedere 7. *Piov. an.* 9. *Art.* 4., è tenuto di denunziarlo al sostituto del procurator generale imperiale del circondario.

§. II.

§. II. *Della denunzia civica.*

322. Qualunque cittadino che è stato testimone di un attentato, o contro la libertà, la vita, e la proprietà di un altro, o contro la sicurezza pubblica e individuale, è tenuto di darne subito avviso, o, *Art.* 87. al Giudice di pace, o all'uffiziale di gendarmeria, o al sostituto del procurator generale imperiale presso la corte criminale.

Il Giudice di pace, uffiziale di gendarmeria, o sostituto di cui quì si tratta, è quello del commesso delitto, o della residenza del prevenuto, *Art.* 87.

323. La denunzia è redatta dal denunziante, o dal Giudice di pace, se ne viene ricercato, *art.* 88.; lo stesso è della querela, *Art.* 96.

Se il denunziante firma la sua denunzia, o dichiara di non sapere o potere scrivere, ma che la firmerebbe se egli potesse, e se afferma che la medesima non è dettata da alcun interesse personale, il Giudice di pace è tenuto di decretare immediatamente contro il prevenuto un mandato contenente l'ordine di condurlo avanti al sostituto del procurator generale imperiale presso la corte criminale, *Art.* 90. *e* 7. *Piov. an.* 9. *Art.* 5.

324. La denunzia è firmata foglio per foglio dal Giudice di pace, e dal denunziante. Se questo non sa, o non può firmare, ne vien fatta men-

menzione, *Art.* 91. Lo stesso è riguardo alla querela, *Art.* 96.

La legge ordina la firma ad *ogni foglio*; la formola esistente in piè della legge la prescrive a ciascuna *pagina*: è bene di uniformarsi alla formula. Non ostante ciò non è assolutamente necessario.

Ogni volta che la legge, e le formule contengono delle disposizioni contrarie alla disposizione della legge conviene uniformarvisi. E la circostanza che la querela e la denunzia fossero firmate foglio per foglio, e non già pagina per pagina, non impedirebbe la regolarità di tali atti.

325. Il Cancelliere che scrive la denunzia sotto la dettatura del Giudice di pace, deve parimente firmare alla fine, ed a tutte le pagine, o almeno ad ogni foglio.

Il denunziante che ha firmato la sua denunzia ha 24. ore di tempo per desistere dalla medesima, *Art.* 92. Lo stesso è del querelante, *Art.* 96.

Le 24. ore di cui si tratta, corrono a contare dal momento, in cui il querelante, o il denunziante si sono presentati al Giudice di pace la prima volta, fino al momento che vi compariscono per dichiarare la loro desistenza. Una tal regola non è ordinata dalla legge; ma risulta dalle formule, che l'art. 594. ordina che vi siano annesse.

L'ora in cui il querelante comparisce viene indicata nelle due formule di querela, e nella for-

formula di desistenza; in quest' ultima si legge:
„ Atteso che il termine delle 24. ore stabilite
„ dalla legge non è anche spirato, abbiamo ri-
„ lasciato Atto al detto . . . . . della sua de-
„ sistenza . In conseguenza ec. . . . . .

326. La desistenza dalla querela, e dalla denunzia si fa per via di un atto notificato al Cancelliere del Giudice di pace, secondo l' *Art.* 92.: la formula di desistenza apposta in piè della legge, si fa per via di dichiarazione avanti al Giudice di pace. Si può scegliere fra queste due formule: la desistenza sarà valida in tutte le maniere.

Se si sceglie la via della notificazione, ciò sarà un semplice atto contenente la dichiarazione di desistenza: vi sarà fatta menzione dell' ora; sarà notificato al Cancelliere al suo domicilio, o alla cancelleria, giacchè è un atto relativo alla giurisdizione.

Un tale atto sarà firmato tanto sull' originale, che sulla copia dal desistente, o dal di lui procuratore, *Art.* 92.

In quest' ultimo caso, la procura è annessa all' originale dell' atto, *ivi*, ed è trascritta in testa della copia rilasciata al Cancelliere: ed è fatta menzione dell' annessione della medesima all' originale.

Se si sceglie la via della dichiarazione, sarà egualmente firmata dal desistente, o dal suo procuratore. In quest' ultimo caso la procura resta annessa alla minuta.

327. Quando il denunziante ricusa di firmare la sua denunzia, o quando dopo averla firmata desiste dalla medesima dentro le 24. ore, la denunzia si ha come non avvenuta, *Art.* 93.

Egualmente si ha come non avvenuta la querela, allorchè il querelante desiste dalla medesima dentro le 24. ore. *Art.* 96.

Non ostante in questi due casi, il Giudice di pace è obbligato a prendere ex officio cognizione dei fatti, e di procedere occorrendo contro il prevenuto a forma della legge, *ivi*.

Negli stessi casi il Giudice di pace è tenuto di darne avviso al sostituto del procuratore generale imperiale presso la corte criminale.

328. E' a proposito di osservare gli errori, in cui può indurre la formula della denunzia civica inserita in piè della legge del 3. *Brum. an.* 4.

1°. Si tratta della cauzione da darsi dal denunziante, volendo proseguire la denunzia, conforme alla redazione del decreto del 16. *Settembre* 1791. che stabilisce i giurati, per l'esecuzione del quale sono state composte le formule. Ma la necessità di una tal cauzione non è mai esistita: nè pure è ordinata dalla legge del 3. Brum. presentemente in vigore: nè meno lo è stata dal decreto dei 16. Settembre a causa dei cambiamenti sopravvenuti al momento della sua redazione definitiva.

2°. La legge del 3. Brum. an. 4. vuole, *Art.* 482., che si rimettano ai giurati di giudizio, nell'atto che deliberano, tutti i documenti del

 pro-

processo, eccetto gli esami scritti dei testimonj, e gl' interrogatorj scritti dall' accusato. Conviene dunque rimetter loro la denunzia civica senza la dichiarazione de' testimonj.

3°. La dichiarazione prescritta dall' *Art.* 90., che la denunzia non è dettata da verun personale interesse, viene omessa nella formula.

§. III. *Della querela.*

329. Qualunque cittadino offeso da un delitto, importante per sua natura pena afflittiva o infamante, può darne querela o avanti al Giudice di pace, o avanti l' uffiziale della gendarmeria, o avanti al sostituto del procuratore imperiale presso la corte criminale, 3. *Brum. an.* 4. *art.* 94., e 7. *Piov. an.* 9. *art.* 3.

La legge del 3. Brumale an. 9. diceva, *ivi* avanti al Giudice di pace del luogo del delitto, o della residenza del prevenuto. La stessa alternativa ha luogo per l' uffiziale della gendarmeria, e il sostituto, per quanto la legge del 7. Piov. non lo dica in termini precisi.

330. La stessa facoltà di dar querela ha luogo relativamente ai delitti, che non importano pena afflittiva o infamante, purchè la medesima ecceda il valore di tre giornate di lavoro, o di tre giorni di detenzione, *Art.* 95.

La parte offesa può altresì, senza presentare querela, ricorrere direttamente al Tribunal correzionale, *ivi*, e ciò nella forma prescritta dagli *Art.* 181., e 182.

Quanto

Quanto ai delitti di semplice polizia, questi non possono essere oggetto di una querela: se l'individuo offeso da un simil delitto si presentasse al Giudice di pace, egli lo rimetterà al Tribunale di polizia.

331. La querela deve esser ratificata dal querelante, e firmata dal medesimo nella forma determinata al paragrafo precedente.

La querela, benchè firmata e ratificata dal suo autore, non può sola, e senz' altra prova o indizio, autorizzare il Giudice di pace a decretare contra l'incolpato l' ordine di farlo condurre avanti al sostituto del procuratore generale imperiale, *Art.* 97. *e* 7. *Piov. an.* 9, *art.* 54. Ma è però sufficiente per obbligarlo a fare tutti i processi verbali, tanto per verificare il delitto che per scoprirne l'autore, *ivi*.

332. Il Giudice di pace, a cui si presenta il querelante o il denunziante, può non esser competente, non essendo il Giudice di pace del luogo del delitto, nè della residenza del prevenuto. In tal caso, se egli riceve la querela o denunzia, rimette l'affare con tutte le carte al sostituto del luogo dell'accaduto delitto, acciò sulle di lui conclusioni venga deciso dal Direttore del Giurì, se vi è luogo o no a decretare il mandato.

§. IV. *Della procedura ex officio.*

333. La procedura ex officio ha luogo, 1°. allorchè si tratta di delitto di 2ª. o 3ª. classe, messo in essere da un processo verbale formato da un funzionario pubblico, diverso dal Giudice di pace; 2°. allorchè il Giudice di pace apprende per mezzo di una denunzia o querela, anche non firmata o abbandonata ec., che è stato commesso nel suo circondario un delitto di 2ª. o 3ª. classe, o che nel detto suo circondario risiede il prevenuto di un simile delitto.

Nel primo caso il Giudice di pace non deve far nulla. Il processo verbale è trasmesso al sostituto del procuratore generale imperiale presso la corte criminale, *ivi*, *Art.* 6.

Nel secondo caso il Giudice di pace è tenuto, senz' alcuna previa requisizione, di fare le sue diligenze, per assicurarsi del fatto e scuoprire il colpevole, e in caso di bastanti indizj farlo condurre avanti lo stesso sostituto, *Art.* 100., e 7. *Piov. an.* 9. *Art* 5.

334. In caso di flagrante delitto, ed alle pubbliche grida, il Giudice di pace fa arrestare il prevenuto, senza attendere altri riscontri, e lo fa condurre avanti al sostituto, *ivi*, *Art.* 4., e 5.

La stessa facoltà in tal caso si accorda agli uffiziali di gendarmeria, agli uffiziali municipali, ed ai commissarj di polizia 7. *Piov. an.* 9. *Art.* 4.

Nello stesso caso qualunque depositario della forza

forza pubblica, e qualunque cittadino inclusive è obbligato ad arrestare il prevenuto *Art.* 62., e condurlo o avanti al Giudice di pace, o al sostituto, *ivi*.

A tale effetto la legge assimila al caso di flagrante delitto quello in cui ad un individuo sono trovati in dosso degli effetti, armi, istrumenti, o carte tali da far presumere che egli sia l'autore del delitto, *Art.* 63.

ARTICOLO IV.

Dell'istruzione da farsi dal Giudice di pace.

L'istruzione da farsi dal Giudice di pace consiste nel formare i processi verbali, e sentire i testimonj nei casi nei quali la legge ve lo autorizza.

§. I. *Dei processi verbali.*

335. Allorchè è stato commesso un delitto, la cui esistenza può esser verificata da un processo verbale, il Giudice di pace è tenuto di trasferirsi su i luoghi per descrivervi dettagliatamente il corpo del delitto con tutte le sue circostanze, e tutto ciò che può servire alla convizione, o allo sgravio del reo, *Art.* 102.

Egli si fa accompagnare occorrendo da una, o due persone capaci per la loro arte, o professione, di valutare la natura e le circostanze del delitto, *Art.* 103.

Se si tratta di omicidio, o di una morte di cui s' ignori o si sospetti la causa, il Giudice di pace deve fare assistersi da uno o due uffiziali di sanità, *Art.* 104.

In questo caso il cadavere non può esser sepolto, che terminato il processo verbale, *ivi*.

336. Il Giudice di pace può proibire a chiunque di sortire dalla casa, o di allontanarsi dal luogo dell' accesso, fino al termine del processo verbale, *Art.* 197.

Qualunque controversie a un tal divieto può essere arrestato al momento; *ivi*.

337. Il Giudice di pace fa comparire al processo verbale tutte le persone, che possono dare dei riscontri sul delitto. In caso di morte violenta, o di cui s' ignora la causa, egli vi chiama specialmente i parenti e vicini del morto, gli impiegati al di lui servizio, e coloro che si sono trovati in di lui compagnia avanti la di lui morte, *ivi*.

Le dichiarazioni delle persone che compariscono al processo verbale, sono redatte sommariamente, *Art.* 106.; le medesime le firmano; o in caso che dichiarino, di non sapere o di non potere scrivere, ne viene fatta menzione, *ivi*.

Queste dichiarazioni devono, *ivi*, essere redatte in un quinterno separato, e diviso dal processo verbale.

338. La redazione delle dette dichiarazioni, di quelle dei testimonj, *Art.* 114., e dell' interrogatorio, *Art.* 65. sopra quinterni separati dagli

gli altri documenti del processo, è assolutamente necessaria, giacchè tutti i detti documenti del processo devono esser rimessi ai giurati di giudizio *Art.* 382., ad eccezione di quelli sopra menzionati; giacchè la comunicazione che ne sarebbe data loro mediante la consegna dei documenti, esistendo sull'istesso quinterno, verebbe a dare di nullità a tutta la procedura susseguente.

Molti Giudici di pace avevano trascurato una tal separata redazione, confondendo sopra uno stesso quinterno questi diversi documenti: ciò che ha dato luogo a molte cassazioni per contravvenzione, giacchè nel comunicare al giurì gli altri documenti del processo, gli si erano comunicati nel tempo stesso contro il voto della legge, l' interrogatorio del prevenuto, e le disposizioni de' testimonj.

Il Ministro della giustizia in una circolare del 4. Frim. an. 5. raccomanda ai Direttori del Giurì, ed agli accusatori pubblici in caso di ulteriore contravvenzione dei Giudici di pace a questo riguardo, d' impiegare le misure respettivamente loro prescritte dagli art. 159., e 284. del Codice dei delitti e delle pene; le quali consistono nell'avvertirli occorrendo, riprenderli, ed in caso di recidiva denunziarli, o farli citare avanti al tribunal criminale.

I Giudici di pace erano stati indotti in errore riguardo all' interrogatorio del retenuto per la redazione viziosa della formula del processo verbale di accesso dell' uffiziale di polizia giudizia-

 ria

ria, che contiene contestualmente l' interrogatorio del prevenuto.

§. II. *Dell' esame dei testimonj*.

339. Nel caso in cui il Giudice di pace riceve le deposizioni dei testimonj, fa notare dal suo Cancelliere i loro nomi, cognomi, età, abitazione, stato, o professione, *Art.* 114.

Fa redigere sommariamente dallo stesso le deposizioni fatte avanti di lui, *ivi*; la redizione deve farsi sopra un quaderno separato, *ivi*, conforme si è osservato al §. precedente.

La legge dice, *nota* o *fà notare*, *redige* o *fa redigere dal suo Cancelliere*. Da queste espressioni si vede, che il Giudice di pace poteva procedere all' esame dei testimonj senza essere accompagnato dal suo Cancelliere. Presentemente a forma dell' art. 1040. egli non può esercitare alcun atto del suo ministero senza l' assistenza del Cancelliere.

340. La formula di esame dei testimonj susseguente alla legge, indica due formalità che la legge suddetta non esige. Conviene adempirle, e sono:

1°. La dichiarazione che il testimone non è parente, affine, servitore, nè domestico del querelante, o del prevenuto: la detta dichiarazione è necessaria per giudicare del merito della sua deposizione.

2°. La firma del testimone, o la dichiarazione del medesimo di non sapere scrivere: simile for-

formalità si ricerca per la dichiarazione ricevuta nell' atto del processo verbale di accusa, *Art.* 106.; e deve intervenire in qualunque altra dichiarazione.

Se il prevenuto è arrestato nell' atto della comparsa dei testimonj, essi fanno la loro dichiarazione ciascuno separatamente in di lui presenza, *Art.* 115.

Se è arrestato dopo il loro esame, il Giudice di pace gli dà lettura della loro dichiarazione, ma senza rilasciargliene copia, *Art.* 116.

La legge del 7. Piov. an. 9. contiene delle disposizioni contrarie, per l' istruzione da farsi avanti al Direttore del Giurì. Ella vuole, *Art.* 9. che i testimonj siano esaminati fuori della presenza del prevenuto; ed *Art.* 10., che non si dia lettura al medesimo delle deposizioni, che dopo subito l' interrogatorio. La stessa legge non contenendo alcuna disposizione per l' istruzione da farsi avanti al Giudice di pace, ella resta soggetta alle stesse regole.

CAPITOLO II.

Del Tribunale di Polizia.

Si vedrà successivamente quali sono gli uffiziali che compongono questo Tribunale, la sua competenza, la dimanda, l' istruzione, il giudizio, ed i mezzi di prevenirne l' esecuzione. Le spese del Tribunale sono a carico delle amministrazioni municipali; 8. *Vent. an.* 7. *Art.* 2.

Articolo Primo.

Quali sono gli uffiziali che compongono il Tribunal di Polizia?

341. Vi è un Tribunale di polizia nel circondario di ciascuna amministrazione municipale, *Art.* 151.

Il medesimo era in origine presieduto dal Giudice di pace con due dei suoi Assessori; *ivi*: presentemente il solo Giudice di pace vi siede, 29. *Vent. an.* 9. *Art.* 2., ed in caso di assenza, malattia, o altro impedimento del medesimo, uno dei suoi supplementarj, *Art.* 3.

Quando vi sono più Giudici di pace nel circondario dell' amministrazione municipale, ciascuno di essi fa il servizio del Tribunale di polizia per turno, durante un mese a cominciare dal più anziano, *Art.* 152.

342. Le funzioni del Ministero pubblico presso i Tribunali di polizia sono adempite dai Commissarj di polizia nei luoghi, dove vi sono stabiliti; e negli altri dagli aggiunti municipali, 27. *Vent. an.* 8.

Colui che ne fa le funzioni è tenuto il 10. 20. ed ultimo giorno di ciascun mese di trasmettere al procuratore imperiale presso il Tribunale correzionale, lo stato dei delitti di ogni sorte di semplice polizia, ed altri commessi dentro i dieci giorni precedenti, nell' estensione del suo

suo Cantone; *Decreti del Dirett. del* 4. *Frim. an.* 5. *Art.* 4.

In questo stato egli indica contemporaneamente le procedure state fatte tanto per verificare i delitti, che per scuoprirne ed arrestarne gli autori, *ivi*, *Art.* 5.

Allorchè nei dieci giorni precedenti non è stato commesso, o pervenuto a sua notizia al Cantone alcun delitto, egli rimette un certificato negativo, *ivi*, *Art.* 6.

Il Giudice di pace regola il numero, ed i giorni di udienza del Tribunale di polizia, *Art.* 164.

Egli li determina in modo che possa rendersi giustizia su ciascheduno affare per cui si proceda ad istanza del pubblico Ministero dentro i quindici giorni dalla trasmissione dei documenti. Colui che fa le funzioni del Ministero pubblico deve vegliare, acciò la citazione sia data in tempo.

343. Il Cancelliere e l'usciere del Giudice di pace fanno le stesse funzioni presso il Tribunale di polizia, *Art.* 166.

Ma l'usciere del Giudice di pace nel farne le funzioni al Tribunale di polizia, non ha in questa materia, come nel civile, il dritto esclusivo di fare nel circondario tutte le citazioni, e notificazioni necessarie.

Ar-

ARTICOLO II.

Competenza del Tribunale di Polizia.

344. Il Tribunale di polizia, conforme si è osservato, conosce dei delitti di prima classe, vale a dire di ogni delitto, la di cui pena non eccede il valore di tre giornate di lavoro, nè tre giorni di prigione, *Art.* 153.

Per quanto l' amenda sia dovuta solidalmente 28. *Settembre* 1791. *art.* 2. *tit.* 3. dai delinquenti che cooperano allo stesso delitto, non ostante la quantità dell' amenda particolare di ciascuno, e non già l'ammontare della condanna solidale è quella che determina la competenza del Tribunale.

Un viaggiatore, per esempio, che si apre un passaggio per un podere cinto da siepi, benchè la strada sia praticabile, deve *ivi Art.* 41., un' amenda di tre giornate di lavoro. Se due viaggiando insieme commettessero lo stesso delitto, debbono particolarmente ciascuno un' amenda di tre giornate, ed in solido una multa del valore di sei: ciò però non esclude la competenza del Tribunale.

345. Il Tribunale di polizia conosce dei delitti di prima classe commessi nel suo circondario, *Art.* 153.: ed in ultima istanza, *ivi*. Così non si può appellare dalle sue sentenze; ma vi è luogo a ricorrere in cassazione, *ivi*.

346. Il Tribunale di polizia pronunzia princi-
pal-

palmente sull' esistenza del delitto, e sulla pena da infligersi al delinquente.

Egli può altresì pronunziare su i danni, e interessi pretesi per causa di delitto: ma li deve comprendere nella stessa sentenza, che pronunzia una pena, *art.* 154. Allora egli pronunzia in ultima istanza anche su i danni ed interessi, *ivi.*

Quando al momento della condanna il Giudice di pace non è bastantemente istruito per pronunziare sulla quantità dei danni ed interessi, egli rimette a questo riguardo le parti in via civile.

347. Quando il Tribunale è incompetente per pronunziare sul delitto principale, molto più deve esserlo relativamente ai danni, e interessi, i quali non possono aggiudicarsi, che dopo la decisione che giustifichi la sussistenza di un delitto.

348. Sono soggetti alla giurisdizione del Tribunale di polizia, e puniti con pene corrispondenti: 1°. Coloro che trascurano d' illuminare, o spazzare le strade avanti le respettive abitazioni, nei luoghi in cui una tal faccenda è a carico degli abitanti, *Art.* 605.

2°. Coloro che imbarazzano, o degradano le strade pubbliche, *ivi*.

3°. Coloro che contravvengono al divieto di nulla esporre sopra le finestre, o avanti le loro abitazioni sulla pubblica strada, di nulla gettare che possa nuocere, o far danno colla sua caduta, o di cagionare delle esalazioni nocive, *ivi*.

4°. Coloro che lasciano andar vagando gli insen-

sensati, o fusiosi, ovvero degli animali malefici, e feroci, *ivi*.

5°. Quelli che espongono in vendita dei commestibili guasti, corrotti, o nocivi, *ivi*;

349. 6°. Gli autori d'ingiurie verbali, per cui non si procede in via criminale, *ivi*;

E' in arbitrio dell'ingiuriato di dimandare la reparazione dell'ingiuria avanti al Tribunale della giustizia di pace, *art.* 44., o quello di polizia.

7°. Gli autori di risse, attruppamenti ingiuriosi o notturni, vie di fatto, violenze leggiere, purchè non vi sia ferita, o colpita alcuna persona, e che i delinquenti non siano notati per la disposizione della legge del 19. Luglio 1791., come *vagabondi*, *sospetti*, o *male intenzionati*.

Se sono in quest' ultimo caso non possono esser giudicati, che dal Tribunale correzionale.

Ogni volta che vi saranno ferite, o colpi senza ferite, l'istanza sulla rissa non è di competenza del Tribunale di polizia; ne potrebbe prenderne cognizione senza eccedere le sue facoltà, ed esporsi a veder cassata la sua condanna.

350. 8°. Le persone colpevoli dei delitti espressi nel tit. 2. della legge del 28. Settembre 1791. sulla polizia rurale, i quali dovevano esser giudicati dalla polizia municipale 3. *Brum. an.* 4. *art.* 605. §. 9.

Quest' ultimo paragrafo dà luogo ad una questione importante. Il titolo della citata legge comprende il dettaglio di un grandissimo numero di de-

delitti rurali, di cui gli uni dovevano esser giudicati dalla polizia correzionale, e gli altri dalla municipale.

Non vi è difficoltà per i delitti rurali di prima classe, giacchè continuano ad esser giudicati dalla polizia correzionale.

In quanto ai secondi conviene osservare che la competenza delle municipalità in materia di polizia non era la stessa della presente competenza dei Tribunali di semplice polizia; 1°. I delitti che nelle città potevano meritare una detenzione di più di tre giorni fino ad otto inclusivamente erano giudicati dalla polizia municipale, *Legge del 28. Settembre* 1791. *tit.* 2. *art.* 6.; I delitti che meritano oggi una simil pena, non sono giudicati dal Tribunale di polizia semplice, ma da quello di polizia correzionale;

2°. La quantità dell'amenda non faceva perdere la competenza al Tribunal di polizia municipale; oggi però ogni volta che l'amenda eccede il valore di tre giornate di travaglio, il delitto non è più di competenza dei Tribunali di polizia, ma deve esser giudicato dai Tribunali correzionali. Dal che ne risulta che molti delitti rurali attribuiti al Tribunal di polizia municipale, sono presentemente di competenza dei Tribunali correzionali.

La difficoltà consiste nel sapere, se il §. 9. dell' *art.* 605. ha inteso di lasciar sussistere la quantità della pena di questa classe particolare di delitti, ed attribuirne perciò la cognizione ai Tribunali correzionali, ovvero a quelli di poli-

zia,

zia; ed in conseguenza, se ha inteso di moderarne la pena, e ridurla all' estensione attuale delle pene di semplice polizia.

I termini di detto articolo favoriscono la seconda interpetrazione. Egli soggetta, si dirà, alle pene di polizia, stabilite dalla legge di cui fa parte, i colpevoli dei delitti espressi nel titolo 2. di quella del 28, Settembre 1791. che dovevano esser giudicati dalla polizia municipale. Così per determinare le pene da infligersi ai delitti rurali menzionati in questo 2. titolo, convien distinguere quelli che dovevano precedentemente esser giudicati dalla polizia correzionale, e quelli che dovevano esserlo dalla polizia municipale: le pene correzionali devono essere applicate ai primi, quelle di semplice polizia ai secondi senza alcuna distinzione, giacchè nè meno la legge distingue. Ciò che riduce la pena di simiglianti delitti alle attuali di semplice polizia, e ne attribuisce per conseguenza l'esame ai Tribunali di polizia.

L' art. 609. al contrario favorisce la prima interpetrazione. Egli ordina, si dirà, le pene pronunziate dalla stessa legge del 28. Settembre 1791.: e vuole che siano applicate dai Tribunali correzionali per i delitti che sono della loro competenza. Il legislatore dunque ha voluto, che i delitti una volta attribuiti alla polizia municipale che dovevano esser puniti di una detenzione maggiore di tre giorni, o di un' amenda superiore alle tre giornate di lavoro, fossero puniti della stessa pena che prima; in conseguenza

che

che fossero di competenza dei Tribunali correzionali.

Questo è il sentimento a cui conviene appigliarsi; giacchè ci vorrebbe una precisa disposizione della legge per persuadersi, che ella abbia inteso di moderare la pena di tutti i delitti una volta attribuiti alla polizia municipale.

351. Molti delitti di polizia non sono stati preveduti dalle nuove leggi. Si dimanda qual pena convien loro applicare, ed avanti a quali Giudici devono esser tradotti i prevenuti dei medesimi?

Non si può dare a una tal dimanda una risposta migliore di quella contenuta in una lettera del Ministro della giustizia, del 12. vend. anno 5.

352. Ogni volta che il fatto che dà luogo alla procedura della parte che si pretende lesa, presenta una questione a decidersi in articolo di proprietà, allorchè il reo pretende di essere il proprietario del suolo contenzioso, allora il Tribunale di polizia, che per la sua istituzione è un Tribunale criminale, non può conoscere: egli deve rimettere l'affare ai Tribunali civili, i soli competenti per conoscere di un' azione puramente civile.

ARTICOLO III.

Della dimanda, e dell' istruzione.

353. La dimanda s' intenta al Tribunale di polizia, per mezzo di un atto nella forma ordinaria, chiamato *citazione*.

La citazione si fa ad istanza del Ministero pubblico, *Art.* 153.

Può altresì rilasciarsi all' istanza dei particolari che si pretendono lesi dal delitto, *ivi*.

Il Ministero pubblico fa istanza per la pena determinata dalla legge. Il Tribunale è obbligato di pronunziarla, se vi è luogo, anche nel caso in cui la dimanda non sia stata formata che dalla parte civile.

Il Tribunale pronunzia sopra i danni e interessi della parte lesa attrice, o che interviene a causa sull' istanza del pubblico Ministero.

In questi due casi i danni son compresi nella sentenza che decreta la pena, *art.* 154. conforme si è già detto.

Il Ministero pubblico si rende attore dopo la redazione del processo verbale del delitto, di cui si tratta.

Il medesimo può esser redatto secondo le circostanze da una guardia campestre o di foresta, *art.* 41., da un Commissario di polizia *art.* 29., o da un Giudice di pace, *Art.* 72.

La citazione si dà a comparire a giorno ed ora certa, *Art.* 157.

Non

Non può esservi fra la citazione e la comparsa un intervallo minore di 24. ore, *ivi*, cioè un giorno franco, perchè quest' intervallo non si conta di ora ad ora. Così la citazione fatta a comparire il dì 5. deve notificarsi al più tardi il 3.

La medesima è notificata da un usciere che ne lascia copia al prevenuto, *Art.* 155.

354. Dentro qual tempo è necessario d' intentare la procedura per i delitti rurali? La prescrizione contro la medesima è ella di un mese, o simile a quella degli altri delitti?

Il Codice dei delitti e delle pene del 3. brum. an. 4. nel determinare la prescrizione per i delitti, *art.* 9., e 10., non fa eccezione alcuna per i delitti rurali. Perciò non corre riguardo ai medesimi altra prescrizione, che quella di tre anni compiti stabilita per tutti gli altri delitti, *art.* 9. *ivi* „ Non può essere intentata veruna azione pubblica, nè civile per ragione di „ delitto, dopo il termine di tre anni compiti, „ a contare dal giorno in cui l' esistenza di un „ delitto è stata riconosciuta, e legalmente giustificata, allorchè dentro quest' intervallo non „ è stata intentata nessuna procedura. "

355. Le parti possono comparire volontariamente sopra un semplice avvertimento, senza che vi sia bisogno di citazione, *art.* 156, nè quando la persona avvertita non comparisce si può condannarla in contumacia.

Il prevenuto comparisce personalmente, o per via di procuratore speciale, *art.* 161: egli non

 può

può essere assistito da un consiglio, o da un difensore officioso, *ivi*.

356. L' iniziativa o istruzione di ciascun affare è pubblica, *art.* 162. ; e si fa nell' ordine seguente:

1°. I processi verbali se ve ne sono, vengono letti dal Cancelliere, *ivi*.

2°. Sono intesi i testimonj chiamati dal pubblico Ministero, *ivi*.

3°. Il prevenuto è sentito nella sua difesa, *ivi*: egli fa esaminare i suoi testimonj, se ne ha prodotti, o fatti citare, *ivi*.

Da ciò si vede, che i testimonj indotti dal prevenuto possono esser sentiti senza precedente citazione.

4°. Il Ministero pubblico riassume l' affare, e dà le sue conclusioni, *ivi*.

Tutte le disposizioni del suddetto *art.* 162. devono essere eseguite sotto pena di nullità del giudizio, *ivi*.

ARTICOLO IV.

Della sentenza.

357. Dopo l' istruzione dettagliata all' art. precedente, il Tribunale di polizia pronunzia nella stessa udienza, o al più tardi nella seguente, *ivi*.

Egli motiva la sua sentenza, *ivi*.

V' inserisce l' espressioni, e i termini della legge che vi applica, *ivi*.

Il

Il tutto sotto pena di nullità, *ivi*.

358. Secondo l' art. 456. (particolare alla corte criminale, ma reso comune al Tribunale di polizia dall' art. 165.) il tribunale di polizia deve parimente sotto pena di nullità;

1°. Ordinare l' esecuzione di una formalità voluta dalla legge, e richiesta dal prevenuto, ovvero dal pubblico Ministero, quando anche non fosse prescritta sotto pena di nullità, *ivi* §. 3.

2°. Pronunziare sopra una istanza qualunque del prevenuto, o del pubblico Ministero, *ivi* §. 4.

359. Il Tribunale di polizia, secondo le circostanze più o meno gravanti del delitto, proporziona e gradua le pene, che egli deve pronunziare, *art. 606.*, senza però che in verun caso elle possano, *ivi*, esser minori di un' amenda del valore di un giorno di lavoro, o di prigione; nè maggiori di tre.

Qualunque sentenza, che pronunzj per una multa eccedente il valore dei 3. giorni suddetti o di lavoro o di prigione, come contraventoria alla legge, deve essere annullata.

360. In materia di delitti rurali di competenza del Tribunale di polizia, non vi è luogo alla graduazione delle pene. La multa in simili delitti, non può essere, nè minore, nè maggiore di tre giorni di lavoro, o di detenzione, 25. *term. an.* 4. *Art.* 2.

361. Che legge bisogna seguire nell' applicazione delle pene ai delitti relativi ai boschi nazionali?

Conviene applicare ai suddetti delitti le pene pronunziate dall' ordinanza del 1669.

362. Il valore della multa pronunziata dalla detta ordinanza del 1669. determinerà se debba conoscerne il Tribunale di semplice polizia, o il Tribunal correzionale.

Ma siccome una tal multa è quasi sempre maggiore di tre giorni di lavoro, così è ben raro, che simili delitti sieno di competenza del Tribunale di semplice polizia.

363. Molte persone sono civilmente responsabili dei delitti commessi da altri individui, come per esempio:

1°. I mariti che sono responsabili dei delitti delle respettive mogli, 28. *Settembre* 1791. *tit.* 2. *Art.* 7.

2°. I padri, le madri, i tutori, che sono responsabili dei delitti commessi dai respettivi figli pupilli, e minori non maritati, nè maggiori di anni 20. *ivi*.

3°. I padroni responsabili dei delitti dei loro domestici, *ivi*.

4°. Gli appaltatori di qualunque specie, responsabili dei loro operaj, vetturini, ed altri subordinati, *ivi*.

La responsabilità non può aver luogo contro le dette persone, che tanto quanto viene accordata dal Tribunale; perciò conviene metterli in causa.

I domestici, operaj, vetturali, ed altri subordinati, per i quali i padroni, ed appaltatori sono obbligati di pagare, sono tenuti a rimborzarli

zarli dell' ammontare delle loro condanne, *ivi*, *Art.* 18.

364. Quando il delitto è provato, il Tribunale di polizia è tenuto di pronunziare, per la pubblica vendetta, la pena ordinata dalla legge, o sia questa la multa pecuniaria, o sia la prigione, ovvero tutte due le pene secondo la natura del delitto: nè può venire a condonarla. Il Governo informato che certi Tribunali di polizia, nel decidere sopra i delitti di loro competenza, si limitavano a condannare i delinquenti alla refazione dei danni e interessi alle parti lese, senza procedere nè a multarli nè all' imprigionarli, prescrive ai suoi Commissarj con *decreto del* 28. *nev. an.* 5. *art.* 1., di ricorrere in cassazione contro tali giudizj, e di farne menzione espressa nei loro stati da presentarsi il 10. 20., e fine di ciascun mese, *ivi*: e nello stesso tempo incarica il Ministro, *ivi*, *art.* 2., di esaminare se vi è luogo all' accusa contro il Tribunale di polizia, che ha pronunziato in simile affare, per farlo condannare ai danni e interessi cagionati al Fisco.

365. In caso di recidiva le pene non possono esser pronunziate, che dal Tribunal correzionale, *Art.* 607.

Perchè vi sia luogo ad aumento di pena per causa di recidiva, conviene che vi sia stata una sentenza anteriormente contro il prevenuto, per un simile delitto nei dodici mesi precedenti al medesimo, e che sia stato commesso nella giu-

risdizione dello stesso Tribunale di polizia; *Art.* 608.

366. In origine, gli affari di semplice polizia non occasionavano, in quanto alla pubblica vendetta, la minima spesa. La nazione pagava le spese delle procedure fatte dal pubblico ministero, senza esigerne verun rimborso in caso di condanna: ma presentemente, in qualunque condanna viene compreso a favore del Fisco il rimborso delle spese occasionate dalla procedura, e dalla esecuzione della pena, 18. *germ. an.* 7. *Art.* 1.

Quando vi sono più accusati, autori, o complici dello stesso fatto, la condanna al rimborso deve esser pronunziata solidalmente contro di tutti, *ivi*, *Art.* 2.

Le spese sono liquide, e la loro liquidazione si rende esecutoria dal Giudice di pace, *ivi*, *Art.* 3.

Se ne fa la riscossione dai preposìti alla regìa del registro e dei demanj, *ivi*.

ARTICOLO V.

Dell' esecuzione della sentenza.

367. Il Tribunale di polizia pronunzia secondo i diversi casi, quattro sorte di condanne; la confiscazione, la multa, la detenzione, e l' indennità.

Le tre prime sono pronunziate ad istanza del pubblico ministero, che è incaricato di vegliare alla

alla loro esecuzione, e dà gli ordini necessarj a tale effetto: l' ultima è pronunziata ad istanza della parte lesa, che ne dimanda il pagamento.

La stima dei danni si fa sempre dal Giudice di pace, o sulle proprie cognizioni, o sul parere dei periti, 28. *settembre* 1791. *tit.* 2. *art.* 7.

La sentenza ne contiene la liquidazione.

368. La multa e l' indennità sono dovute in solidum dai delinquenti, *ivi*, *Art.* 3.

In concorrenza l' indennità è sempre preferibile alla multa, *ivi*. E deve esser saldata prima delle spese dovute al Fisco, 18. *germ.* *an.* 7. *Art.* 5.

369. Il ritardo, o il mancato pagamento della multa e dell' indennità portano seco l' esecuzione personale, 28. *settembre* 1791. *tit.* 2. *art.* 4.: ma non può aver luogo che 24. ore dopo rilasciata, *ivi*.

Riguardo agli insolventi la detenzione rimpiazza la multa, *ivi*.

La sua durata in commutazione di pena non può eccedere un mese, *ivi*.

370. La detenzione ha parimente luogo in difetto di pagamento dell' indennità, che porta seco l' esecuzione personale. Ed in tal caso non si libera dall' obbligo dell' indennità colla semplice detenzione di un mese, ma è obbligato alla detenzione per cinque anni consecutivi a forma dell' art. 18. del tit. 3. della legge del 15. germ. an. 6. sull' esecuzione personale.

Sembra singolare che il condannato insolvente venga liberato dalla pubblica vendetta con un solo

solo mese di detenzione, e che riguardo all' indennità dovuta alla parte lesa non possa esserlo, che mediante una detenzione di cinque anni.

Ma non conviene perdere di vista, che l' indennità è preferibile alla multa, e n' è più grande il rigore.

371. Il pagamento della multa e della confisca si esige a nome del pubblico ministero dal percettore del dritto di registro, stabilito nel circondario del Tribunale.

L' uffiziale che ne fa le funzioni è tenuto a rimettergli un estratto di tutte le sentenze di multe e confische ai termini dell'articolo 1°. del decreto del Direttorio esecutivo *del 1°. nev. an.* 5.

Secondo il decreto del 16. dello stesso mese egli deve rimetterglielo; *Art.* 1. subito dopo spirati i tre giorni dalla proferita sentenza, quando non vi sia ricorso in cassazione.

Noi diciamo, *subito dopo spirati i tre giorni*, e non dentro i *tre giorni*, come è stato inavvertentemente inserito nel decreto. Dentro questi tre giorni può esservi ricorso in cassazione; ed il voto del decreto si è quello di non ordinare l' invio, che dal momento in cui per difetto di ricorso la sentenza deve mandarsi ad esecuzione.

Riguardo alle sentenze contro cui si è ricorso in cassazione, gli estratti dovranno rimettersi al percettore tre giorni dopo il decreto di rejezione di quella corte, *ivi*, *Art.* 2.

372. L' uffiziale incaricato del pubblico ministero, può secondo il citato decreto del 1°. *nev. an.*

an. 5. *Art.* 4. fare opposizione, acciò il detenuto per la multa, in affare di semplice polizia, sia restituito alla libertà, finchè non abbia esibito la ricevuta del percettore suddetto: ma non può impedire, *ivi*, *Decret. del* 16. *nev. an.* 5. *art.* 4., che il condannato insolvente non sia rimesso in libertà dopo il termine di un mese, spirato il quale egli non può essere ulteriormente detenuto a forma della legge.

ARTICOLO VI.

Mezzi per arrestare l' esecuzione della sentenza.

373. Non vi sono che due mezzi per ricorrere contro le sentenze emanate dai Tribunali di polizia, l'opposizione e la cassazione.

L' opposizione ha luogo contro le sentenze contumaciali: la medesima non si fa per via di memoria, od altro atto qualunque; ma il condannato si presenta all' udienza per essere ascoltato.

Se egli comparisce a tale effetto in udienza dentro i dieci giorni consecutivi alla notificazione fattagli della sentenza contumaciale, la condanna si ha come non avvenuta, *Art.* 159.

Da ciò si deduce che durante lo stesso intervallo resta sospesa l' esecuzione della detta sentenza.

Per punire il prevenuto della sua negligenza a comparire sulla citazione, la legge vuole, che

re-

restino a di lui carico le spese del giudizio, *ivi*, e ciò quando ancora venisse assoluto.

374. Quando il prevenuto condannato in contumacia non comparisce dentro i dieci giorni dopo la notificazione, la sentenza diviene definitiva, *Art.* 160.

In conseguenza il giorno undecimo può la medesima essere eseguita, quando il decimo è giorno di udienza ordinaria. Ma se non lo fosse, il condannato sarà tenuto a presentarsi alla prima udienza ordinaria: e la sentenza allora non potrà eseguirsi, che il giorno dopo la medesima, se egli non è comparso.

375. La cassazione ha luogo contro i decreti, o sentenze, o contraddittorie o in contumacia. La medesima per molti riguardi siegue le regole del ricorso in cassazione contro i decreti delle corti criminali. L'art. 163. del Codice dei delitti e delle pene dichiara comuni al ricorso in cassazione contro i giudizj emanati dai Tribunali di polizia, le disposizioni degli articoli 440. 441., e seqq. sino a 457.

Il condannato ha tre giorni franchi dopo la proferita sentenza all' oggetto di dichiarare alla cancelleria del Tribunale di polizia, che egli intende di ricorrere in cassazione, *Art.* 440.

376. Il condannato che ricorre in cassazione contro una sentenza di polizia, in origine non era tenuto al pagamento della multa, la quale per la legge del 2. brum. an. 4. non si esigeva, che in materia civile. Oggi la multa ed il pagamento di quella hanno luogo per le dimande in

in cassazione contro le sentenze dei Tribunali di polizia, e correzionali, secondo la legge del 14. *brum. an.* 5. *Art.* 1.

Una tal multa o amenda è, come in materia civile, di 150. franchi per le sentenze contraddittorie, e di 75. per le contumaciali, *ivi*. Gli indigenti ne sono dispensati, *ivi*, *Art.* 2.

377. L'uffiziale incaricato del pubblico ministero può egualmente dentro i tre giorni dalla proferita sentenza dichiarare alla Cancelleria, che egli dimanda in nome della legge la cassazione della medesima, *Art.* 441.

Pure in caso di assoluzione egli non ha che 34. ore per dimandarla, *Art.* 442.

378. L'esecuzione della condanna resta sospesa durante l'istanza in cassazione, tanto per l'amenda, la confisca, e la detenzione, che per i danni e interessi, i quali non sono dovuti se non vi è delitto: ma può esser dimandata, *Art.* 443. il giorno susseguente alla sentenza di rejezione del Tribunale di cassazione.

FINE.

FORMULARIO DEGLI ATTI

RELATIVI ALLA GIUSTIZIA DI PACE.

Istallazione del Giudice di pace.

1. L'anno , il nell' udienza ordinaria della giustizia di pace del presente Cantone di dipartimento di situata nella Comune di ha preso posto (nome , e cognome del sotto-prefetto) sottoprefetto di circondario del dipartimento di nell' estensione del quale si trova la presente giustizia di pace.

E' comparso avanti di lui (nome , cognome , e domicilio del comparente) il quale ha detto , che dall' assemblea dei cittadini del presente Cantone , tenuta a il era stato presentato come uno dei due individui , fra i quali l' Imperatore dovea scegliere per la carica di Giudice di pace ; che mediante un Imperiale decreto emanato dalla M. S. a il egli era stato eletto per occupare la detta carica ; che egli aveva prestato il giuramento in detta qualità , all' udienza del tribunale civile di prima istanza, sedente a , nel circondario del quale trovasi questo Cantone ; che egli ha precedentemente comunicato al signor sottoprefetto , e rimette adesso sul burò copia del suo atto di presentazione rilasciato da , del decreto della sua nomina , e del suo atto di prestazione di giuramento, rilasciato da ; E che in conseguenza egli prega il signor sottoprefetto , a volerlo istallare in qualità di Giudice di pace.

Il detto signor ha fatto , avanti al signor sottoprefetto , la promessa voluta dalla legge , in questi termini : *Io prometto di esser fedele alla costituzione.*

Dopo

Dopo la qual promessa il signor sottoprefetto ha dichiarato, che il signor era ricevuto come Giudice di pace del presente Cantone di dipartimento di e che a questo titolo gli era dovuta obbedienza, e che perciò l' istallava nella detta carica, per esercitarne tutte le funzioni fino dal presente momento.

Ed il signor sottoprefetto ha firmato il presente processo verbale, assieme col signor Giudice di pace, e me cancelliere sottoscritto.

Promessa fatta dal cancelliere di esser fedele alla costituzione.

2. Avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di sedente al luogo ordinario delle nostre udienze, assistito dal signor abitante a, a cui per la presente funzione noi abbiamo dato una commissione provvisoria di cancelliere, è comparso il signor (nome, cognome, professione, e domicilio del comparente), nominato all' impiego di cancelliere della presente giustizia di pace con decreto imperiale del che egli ha prodotto.

Il quale, prima di cominciare le sue funzioni, ha fatto avanti di noi la seguente dichiarazione: *Io prometto di esser fedele alla costituzione*, ed hanno i suddetti firmato con noi il presente atto, da mettersi nel numero delle minute della cancelleria.

A l' anno il dì del mese di

Dichiarazioni delle parti che dimandano sentenza.

3. Avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di (se è all' udienza, ne sarà fatta menzione) sono comparsi il signor, ed il Signor (nome, cognome, professione, e domicilio delle parti comparenti), i quali ci hanno dichiarato, che facevano istanza per la sentenza sulle contestazioni che li dividono, e che vanno immediatamente ad esporci; ed hanno i suddetti è firmata la presente di-

dichiarazione assieme con noi ed il nostro cancelliere

A l'anno il dì del mese di

La sentenza, che verrà proferita all' istante, specificherà l' oggetto della dimanda, o dimande respettive.

Cedola per abbreviare i termini.

4. Noi (nome e cognome) Giudice di pace (o supplementario del Giudice di pace, colla qualificazione di primo, o secondo) del Cantone di dipartimento di

Sopra quanto ci viene esposto da (nome, cognome, professione, e domicilio dell' attore) che egli desidera di far citare avanti di noi, a breve termine (nome, cognome, professione, e domicilio del reo) a sentirsi condannare a (conclusioni dell' attore).

Citiamo il a comparire il ad ore nella nostra udienza che si terrà a

Data a il l'anno

(*Firma del Giudice di pace*)

Notificazione della cedola.

5. Notificata la suddetta cedola (1) a (nome, cognome, professione, e domicilio del reo) al suo domicilio in persona di (ovvero „ in persona del medesimo, trovato a „) il l' anno da me sottoscritto (nome e cognome), usciere del tribunale di ed usciere di udienza presso il Giudice di pace di

(*Firma dell' usciere*)

Registrata a

Ci-

(1) Sulla copia, in testa della quale sarà trascritta la cedola, si metterà; „ notificata la presente copia a

Citazione nei casi ordinarj.

L' anno il dì del mese di ad istanza di (nome, cognome, professione, e domicilio del citante). Io sottoscritto (nome, cognome, ed abitazione dell' usciere) usciere al tribunale di ed usciere di udienza nella giustizia di pace quì appresso descritta; ho citato (nome, cognome, professione, e domicilio del citato), a comparire il ora di all' udienza della giustizia di pace del Cantone di dipartimento di tendente a per vedere dire, e decretare (conclusioni del citante; indicazione sommaria da' suoi mezzi), ed ho lasciata copia del presente al detto signor in persona di *ovvero* al detto signor al suo domicilio in persona del medesimo

(*Firma dell' usciere*).

Registrato a

Se l' usciere non trova nessuno al domicilio del citato egli termina così la sua citazione.

E non avendo trovato al domicilio del detto signor ove mi son recato, alcuna persona della sua casa, a cui potessi consegnare la copia del presente, io mi son portato presso il signor capo della detta Comune di al quale ho rimesso la detta copia, e che ha visato il presente originale.

(*Firma dell' usciere*).

Visto il presente originale, e ricevuta la copia.

A l' anno il

(*Firma del municipale*).

Giudizio contradditorio.

6. Fra il S. A (nome, cognome, professione, e domicilio dell' attore) ai termini della citazione in data di registrata il tendenti all' effetto che il reo B sia condannato, a pagargli la somma di 48. fran-

franchi dovutagli in virtù di scrittura privata del registrata il assieme con i frutti della detta somma, a contare da questo giorno (ovvero „ tendenti acciò che „) comparendo personalmente, o „ per via del (nome, cognome, professione, e domicilio del procuratore) suo procuratore secondo l atto di registrato a il „) da una parte.

Ed il S. B (nome, cognome, professione, e domicilio) reo ai termini della stessa citazione, comparendo personalmente, ovvero „ per mezzo del (nome, cognome, professione, e domicilio del procuratore) suo procuratore, secondo l' atto del registrato a il dall' altra parte „ il quale (s' inseriscano le di lui parole, se è necessario „ ha detto che e „) ha concluso, che

Noi giudice di pace, considerando (se è necessario i motivi „ considerando nel *dritto*, 1.° 2.° 3.° *nel fatto* 1.° 2.° 3.° „)

Condanniamo il S. B a pagare al S. A la somma di 48. franchi contenuta nel suo obbligo privato del registrato a il da, che ha percepito per i dritti, assieme cogl' interessi della detta somma, a contare da data del suo atto, (*ovvero* „ diciamo, che „).

Condanniamo il S. alle spese della presente istanza, liquidate nella somma di compresi l' importare del rilascio, e notificazione del presente giudizio.

Così giudicato (allorchè la sentenza è pronunziata in materia non soggetta all' appello, si aggiungerà *in ultima istanza*) da noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di

Sentenza in contumacia contro il reo.

7. Fra il S. A (come sopra) da una parte, ed il S. B non comparente, nè in persona, nè per procuratore.

Noi, dopo di avere atteso fino all' ora di (al meno un' ora dopo quella destinata per la comparsa) abbiamo contro il detto S. B non comparente, nè in

in persona, nè per procuratore decretata la contumacia; e per le spese, considerando condanniamo il detto S. (o „ diciamo, che „)

Si aggiungerà, se occorre.

Ed essendoci stato rappresentato da vicino del detto S. B che il medesimo non ha potuto essere informato della citazione, perchè assente da 15. giorni per un viaggio, e che non ritornerà, che il 20. del corrente, noi diciamo che il detto S. B sarà ammesso fino al 22. corrente, a formare la sua opposizione al presente giudizio.

Sentenza in contumacia contro l' attore.

8. Fra il S. B (come sopra) reo ai termini della citazione in data di tendente all' effetto che comparendo il quale, attesa la contumacia dell' attore, fa istanza di essere assoluto dalle cose dimandate.

Ed il S. A (nome ec.) ai termini della citazione, ed atti suddetti non comparendo nè personalmente, nè per procuratore.

Noi dopo avere atteso fino all' ora di abbiamo contro il S. A. non comparendo come sopra, decretata, e dichiarata la contumacia, ed in conseguenza abbiamo assoluto il S. B dalle cose dimandate contro di lui dal S. A colla citazione sopra enunciata: Condannando il medesimo S. A alle spese liquidate a

Fine dei decreti definitivi emanati in contraddittorio.

9. Pronunziato da noi Giudice di pace, in presenza del S. attore, e del S. reo.

(Se una, o nessuna delle parti fossero presenti alla pronunzia, ne sarà fatta menzione) „ pronunziato in presenza „ del S. ed in assenza del S.
„ ovvero in assenza di amendue le parti. „

De-

Decreto di dilazione per avere i documenti.

10. Fra il S. A (come sopra) da una parte; ed il S. B dall' altra, il quale ha detto che il debito reclamato dall' attore contro di lui, come erede per la metà del S. suo padre; è stato intieramente saldato dal S. suo cognato, a forma della ricevuta rilasciata al medesimo dal S. padre dell' attore, e che egli sarebbe in caso di riprodurre, senza l' assenza del suo cognato: Che perciò dimanda una dilazione, e un termine, per procurarsi la detta ricevuta.

Noi Giudice di pace, abbiamo rimesso la causa a giorno in cui il S. B. sarà tenuto di presentare la ricevuta allegata: altrimenti si procederà alla sentenza.

Pronunziato (*fine dei decreti non definitivi*).

Giudizio differito alla comparsa personale delle parti.

11. Fra il S. A comparente per da una parte; ed il S. B comparente per dall'altra parte.

Dopo aver sentite le parti nelle loro ragioni respettive, noi considerando, che la sentenza da pronunziarsi sulla presente dimanda, dipende dalla cognizione di fatti, dei quali le parti renderanno esse stesse un conto più esatto dei loro procuratori, abbiamo rimesso la causa a, giorno in cui le parti saranno tenute a comparire personalmente nella nostra udienza, ora di per ispiegarsi sopra i fatti della causa.

Pronunziato, sentenziato ec.

(*Fine delle sentenze definitive*).

Formula di spedizione.

12. Giustizia di pace del Cantone di dipartimento di

Dall' l' anno

„ N. (nome dell' *Imperatore*) per la grazia di „ Dio, e delle costituzioni della Rep. Imperatore dei Fran„ cesi a tutti i presenti, ed avvenire, *salute* :

„ Il tribunale di pace del Cantone di dipartimen„ to di ha emanato il seguente decreto, o sentenza:

„ (*quì si deve copiare il detto decreto*) .

„ Comandiamo, ed ordiniamo in vista del presente a tut„ ti gli uscieri di spedire, e mettere ad esecuzione il „ decreto, o *sentenza*. Ai nostri procuratori generali, ed „ ai nostri procuratori presso i tribunali di prima istanza, „ di darvi mano. A tutti gli ufiziali della forza pubblica „ di prestarvi man forte, quando ne siano legalmente ri„ chiesti.

„ In fede di che il presente è stato firmato da „ (*il Giudice di pace, o il supplimentario, che ha tenuto* „ *l' udienza*) e dal cancelliere „.

Decreto, che rilascia atto di una dichiarazione all' oggetto di dar querela di falsità.

13. Fra (nome, cognome, professione, e domicilio dell' attore) attore ai termini della citazione del registrata il all' effetto, che il sotto indicato venga condannato a pagargli la somma di 90. franchi contenuta nel suo biglietto in data di registrato il da una parte.

Ed il S. (nome, cognome ec. del reo) reo ai termini come sopra comparente in persona, il quale ha fatto istanza per essere assoluto dalla dimanda, atteso che la firma rappresentata in piè del biglietto, non è la sua, e ci ha dichiarato, di volerne intentare querela di falsità, se l' attore persiste a volersene servire.

Il S. attore ha replicato, che la firma apposta all' atto suddetto è quella del reo, e che egli intende valersene, come di un documento per la somma da lui dimandata.

Noi Giudice di pace abbiamo rilasciato atto al S. reo della sua dichiarazione, mediante la quale egli intendeva di dar querela di falsità contro l' enunziato biglietto in data registrato il noi abbiamo immediata-

men-

mente cifrato il detto biglietto statoci rappresentato : rimettiamo le parti avanti ai Giudici competenti ed intanto si considererà al giudizio sul merito dell' affare, fino dopo l' esito di quello, che va a promuoversi per via di querela di falsità.

Sul detto documento il Giudice di pace apporrà la sua cifra, e scriverà :

Cifrato il presente biglietto, contro cui il S. ha dichiarato di voler dar querela di falso alla nostra udienza di quest' oggi l' anno il

(*Firma del Giudice di pace*).

Decreto, che rilascia atto di negato carattere.

14. Fra attore ai termini di all' effetto che il sunnominato come solo ed unico erede di Paolo suo padre, sia condannato al pagamento di 40. franchi in virtù di obbligo interamente scritto di mano di detto Paolo di lui padre in data di registrato il

Ed il S. reo il quale ha dimandato di essere assoluto dalla dimanda, atteso che non riconoscasi nè nel carattere, nè nella firma del suddetto obbligo, la mano ed il carattere di suo padre suddetto.

Noi Giudice di pace abbiamo rilasciato atto al S. della sua dichiarazione, che egli non riconosce nè il carattere, nè la firma del divisato obbligo, come delineati dalla mano di suo padre : Noi abbiamo cifrato immediatamente il detto obbligo, che ci è stato rappresentato, e rimettiamo le parti avanti al Giudice competente. Intanto si soprassiederà al giudizio introdotto per il pagamento suddetto fino all' esito di quello da introdursi per negata scrittura e carattere.

Sul documento suddetto il Giudice apporrà la sua cifra, e scriverà, come nell' altro atto sopraddetto.

Cifrato ec.

Decreto che ordina un informazione.

15. Fra il S. (nome ec. come sopra) attore ai termini della citazione del debitamente registrata il all' effetto che da una parte.

Ed il S. (come sopra) compatente dall' altra parte, il quale ha concluso, che

Dopo d' avere il S. attore detto e dedotto in fatto 1.° 2.° 3.° ed il S. reo contraddetto nel fatto medesimo 1.° 2.° 3.°

Noi Giudice di pace considerando, che le parti sono discordi sopra dei fatti di natura tale da esser verificati da testimonj, che la verificazione ne è utile, ed ammissibile, ammettiamo i S. A., e B a fare respettivamente la prova testimoniale, salvo però la prova contraria, cioè 1.° 2.° 3.° all' effetto di che gli verrà da noi rilasciata la cedola necessaria.

I testimonj saranno esaminati avanti di noi il ora di presenti le parti, alla nostra udienza (ovvero nel luogo di Comune di sul pezzo di terra in quistione, tenendo da una parte) per quindi, dopo la detta informazione, decretarsi come di ragione.

Cedola all' effetto di fare esaminare i testimonj.

16. Noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di a forma del decreto da noi fatto in quest' oggi (o in tal giorno) con cui noi abbiamo ammesso il S. sunnominato, a fare la prova di diversi fatti da lui articolati, ad istanza di (nome, cognome, professione, domicilio della parte, che vuol far citare i testimonj).

Citiamo i SS. , , , e (nome, cognome, professione, e domicilio dei testimonj da esaminarsi) a comparire il ora di nella nostra udienza (o „ a „ descriver bene il luogo in questione) per essere esaminati sopra i fatti, che gli saranno annunziati.

Dato a

In-

Informazione contraddittoria, e decreto susseguente.

17. Fra N. attore ai termini della citazione originaria del , e B reo ai detti termini comparenti ambedue nella nostra udienza (ovvero „ nel luogo di „ comune di nell' estensione del Cantone, sul pezzo „ di terra in questione fra le parti, confinante da una par„ te „).

N. ha detto, che ai termini del nostro decreto del emanato fra lui, e B. parti presenti, e della cedola da noi rilasciatagli il egli ha con atto del registrato il fatto citare a comparire avanti di noi quest' oggi, nel luogo, ed ora presente i SS. C. D. E. e F. qui presenti, e fa istanza, che essi siano esaminati.

B. dalla sua parte ha detto che ai termini dello stesso decreto, e della cedola rilasciata da noi il egli ha con atto del registrato il fatto citare avanti di noi quest'oggi, nel luogo, ed ora presente i SS. G. H. I. e K. qui presenti, e fa istanza perchè siano esaminati.

N. ha detto, che egli aveva delle eccezioni da dare contro K. per la ragione che ; B. ha replicato, che

B. dalla sua parte ha detto che aveva anche egli delle eccezioni da dare contro D. per la ragione che : A. ha risposto, che

Relativamente alle eccezioni proposte, considerando che . . . . . noi abbiamo giudicato sussistenti le eccezioni proposte contro K. in conseguenza abbiamo deciso, che il medesimo non sia esaminato. Abbiamo poi trovate insussistenti quelle proposte contro D. in conseguenza abbiamo deciso, che egli sia esaminato.

Quindi in presenza di N., e B. si è proceduto all' esame separatamente di ciascuno dei testimonj prodotti da ambe le parti (ad eccezione di K.) ai quali è stata fatta in nostra presenza, e dal nostro Cancelliere intiera lettura del decreto sopraenunziato del , che ordina l' informazione.

Il

Il S. C. ha detto chiamarsi C. (nome, cognome, età, professione, e domicilio del Testimone), non essere, nè parente, affine, servitore, o domestico di alcuna delle parti (*ovvero*, secondo le circostanze, esser parente, o affine di ambe le parti fino a un grado tale ec.), il quale ha dichiarato, che (contenuto della sua deposizione); fattagli lettura della sua deposizione, ha detto, di persistere nella medesima (*ovvero*, ha aggiunto, che . . .) e l'ha firmata (*ovvero* ha dichiarato, non sapere, o potere scrivere) (e così successivamente di tutti i testimonj.)

Dopo la quale informazione B. ha detto, che egli aveva delle eccezioni da dare contro F. per la ragione che : A. ha rispoſto

Noi abbiamo deciso, che la detta eccezione data dopo l'esame non poteva esser ammessa, se non fosse giustificata in iscritto.

Sentite nuovamente le parti nelle loro respettive ragioni, noi Giudice di pace, considerando che ; senza aver riguardo all'eccezioni date contro i S. D., e F. diciamo che

Dato da noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di l'anno (indicare il luogo, su cui è stata presa l'informazione, ed emanato il decreto).

Decreto sopra la redazione in iscritto dell' informe.

18. Fra A. Attore, e B. Reo

A ha detto, che a' termini (come sopra).

I testimonj prodotti A. sono, 1.° S. C. 2.do . . . 3.zo . . . (enunziate per ciascuno i nomi, cognomi, età, professione, domicilio, la loro dichiarazione, se sono parenti, affini, servitori, o domestici di una delle parti)

I testimonj prodotti da B. sono

Dopo aver preso il giuramento dei testimonj prodotti, ricevute le loro deposizioni, ed intese le eccezioni proposte contro di essi. (*Si aggiungerà occorrendo* : tanto avanti, che dopo le loro deposizioni.).

Avuto riguardo all'eccezioni proposte contro ; atte-

atteso che dalle deposizioni degli altri testimonj resulta che noi Giudice di pace sudetto pronunziando in ultima istanza, diciamo (la fine come sopra).

Estratto di un decreto contraddittorio, ma pronunziato in assenza di una delle parti, che ordina una informazione.

19. Per decreto reso il l'anno , dal Giudice di pace del Cantone di dipartimento di fra A. Attore; e B. reo convenuto, intesi nelle loro rispettive difese, ma pronunziato in assenza di B.

Dopo di essere stato ordinato ciò, che siegue: Abbiamo ammesso A. a far la prova testimoniale, 1.° 2.° 3.° ; e saranno esaminati i testimonj.

Notificazione dell' estratto, ed intimazione di intervenire all' esame.

20. L' anno, il ad istanza di A. (nome, cognome, professione, e domicilio di quello, che procede per l' informazione), io (nome, cognome, e domicilio dell' usciere) usciere presso il tribunale di , ed ancora usciere di udienza presso il Giudice di pace del Cantone di , dipartimento ho notificato, e colle presenti dato copia a B. (nome, cognome, professione, e domicilio di quello, contro cui si procede all' informo) nel suo domicilio sudetto in persona di dell' estratto sudetto del decreto reso in contradittorio fralle parti del Giudice di pace del sunnominato Cantone il , ma pronunziato in assenza di B. , acciò del contenuto in quello il detto B. non possa allegare ignoranza; dichiarandogli, che al giorno, luogo, ed ora indicati dal detto decreto, egli farà procedere all' informazione ordinata nel medesimo: intimandogli ad intervenirvi, se gli piace, ed ho al detto B. in persona come sopra, lasciata copia del presente, e del detto estratto.

(*Firma dell' Usciere*)

Registrato a il.

In-

Informo in contumacia, e decreto susseguente.

21. Fra A. Attore ne' termini della citazione originale di registrata il comparendo in persona, e B. reo a' suddetti termini, contumace. A. ha detto, che ai termini del nostro decreto del reso fra lui e B. sulle loro respettive difese, ma pronunciato in assenza del detto B. al quale è stato debitamente notificato l'estratto del detto decreto con atto di in data di registrato il coll' intimazione d' intervenire all' informo qui appresso, ed in virtù della Cedola da noi rilasciata il egli ha con atto di registrato il fatto citare a compatire quest' oggi nel presente luogo, ed ora di i SS. E. D. E. F. qui presenti, e fa istanza, che vengano esaminati anche in assenza di B. contumace, non ostante che debitamente avvertito.

E dopo avere atteso fino all' ora di. (almeno un ora più tardi dell' indicata) senza che B. sia comparso, nè in persona, nè per procuratore, noi Giudice di pace abbiamo proceduto all' esame de' testimoni prodotti, ai quali è stata fatta in nostra presenza, e dal nostro Cancelliere, lettura intiera del decreto del, che ordina la presente informazione.

Il S. C. (la sua deposizione) e le altre, come nell' informo in contraddittorio.

Dopo la quale informazione sentito nuovamente A. abbiamo contro B. non comparente decretata la contumacia; ed a tal effetto considerando diciamo che dato (*la fine come sopra n.* 17.)

Decreto di accesso al luogo in questione.

22. Fra (nome, cognome, professione, e domicilio dell' Attore) Attore ai termini della citazione di registrata il all' effetto che da una parte. E (nome come sopra del Reo) Reo convenuto ai suddetti termini, comparso personalmente dall' altra parte; il quale ha esposto, che dovendo occupare la casa, di cui si trat-

tratta, per lo spazio di nove anni, egli ha distrutto la capanna, e fatto gettare a terra il muro in questione. Che egli offre di pagare per il prezzo delle dette ricostruzioni la somma di 120. franchi in vece di 400. dimandati dall' attore, ed ha concluso perchè gli sia rilasciato l' atto della sua offerta di pagare la somma di 120. franchi, ed essere assoluto per il di più.

Noi avanti di pronunziare abbiamo ordinato, che il ora di noi ci trasferiremo nella casa in questione sita nella comune di strada di n.º continante da una parte , dall' altra parte L. per procedere alla visita della detta casa; e stimare le riparazioni da farsi, e provenienti dal fatto del reo per la capanna, e muro in questione. Alla qual visita noi procederemo in compagnia di E. Maestro Muratore, e di D. Maestro Falegname (nome, cognome, e domicilio dei periti) periti da noi nominati per darci il loro parere sull' ammontare delle ricostruzioni in questione, per quindi dopo la detta visita; ed accesso, e parere dei periti, procedersi come di ragione: e sarà da noi rilasciata cedola necessaria per la citazione dei periti.

Pronunziato da noi Giudice di pace in presenza delle parti (*ovvero* in presenza di N., ed in assenza di N.) (1)

Cedola all' effetto di citare i periti.

23. Noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento A forma del decreto reso da noi il , con cui è stato ordinato, che il ora , noi ci trasferiremmo alla casa in questione sita e stimeremmo le riparazioni, di cui si tratta in presenza dei qui denominati, di cui prenderemmo il parere.

Sull' istanza di (nome, cognome, professione, e domicilio di colui, che dimanda l' accesso).

Citiamo avanti di noi, nel luogo, giorno, ed ora sopra

---

(1) Il decreto di nomina dei periti deve esser registrato sulla minuta, 22. frim. an. 7. art. 7.

pra indicati, per darci il loro parere, C. abitante a maestro muratore, e D. abitante a maestro falegname.

Dato a l'anno

Accesso contraddittorio, perizia, e decreto susseguente.

24. Fra A attore ai termini della citazione originale di, e B reo convenuto ai termini ec. comparsi ambedue personalmente avanti di noi Giudice di pace sopra una casa (indicazione della casa come al decreto di accesso).

A. ha detto che ai termini del nostro decreto del reso fra lui e B. , pronunziato in presenza delle parti, e della cedola da noi rilasciata il egli ha con atto del registrato il fatto citare avanti di noi quest'oggi, nel luogo, ed ora presente, C. maestro muratore abitante a , e D. maestro falegname abitante a per dare il loro parere sulle riparazioni, di cui si tratta; Perciò fa istanza, perchè si proceda all'accesso ordinato, e si prendano i pareri da' periti presenti.

Sopra di che noi Giudice di pace abbiamo proceduto alla visita della detta casa, ed abbiamo riconosciuto, che . I periti per parte loro, previo il giuramento in nostre mani prestato di bene e fedelmente adempire alle loro funzioni, hanno proceduto alla stima delle reparazioni in questione, precedente lettura ad essi fatta dal nostro cancelliere del decreto del che ordina il presente accesso e stima.

C. Maestro muratore ha riconosciuto, che (egli farà mettere nel processo verbale tutti i dettagli della sua arte necessarj per giustificarne il parere) : Per il che egli stima, che la ricostruzione di detto muro costerà la somma di , ed ha firmato

(*Firma di C.*)

D. Maestro falegname ha riconosciuto, che (inserire nel processo verbale tutti i dettagli della sua arte, per appoggiarvi il parere) : Per il che egli crede, che la ricostruzione della capanna costerà la somma di , ed ha firmato. (*Firma di D.*)

Dopo la qual visita, e parere datoci dai periti noi Giudice di pace considerando che , diciamo

Dato nella casa suddetta da noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di il l'anno.

Decreto senza redazione in iscritto dell' accesso, o perizia.

Un tal decreto ha luogo, allorchè l'oggetto della contestazione essendo di 50. franchi, o meno, non è appellabile. Esso non ha bisogno di un modello particolare, ed è lo stesso del sopraddetto, soppresso però il dettaglio dell' accesso, o perizia.

Estratto del decreto contraddittorio, ma pronunziato in assenza di una delle parti per ordinare l' accesso.

25. Per decreto reso il l' anno dal Giudice di pace del Cantone di dipartimento di fra A. attore, e B. reo convenuto sulle respettive difese, ma pronunziato in assenza del detto B.

Dopo di essersi ordinato, che il ora di il detto Giudice di pace si trasferisse alla casa in questione sita per procedersi alla visita della stessa in presenza di E. e di S. periti nominati per dare il loro parere sull' ammontare delle ricostruzioni, di cui si tratta.

Per estratto. (*Firma del Cancelliere*)

La notificazione dell' estratto con intimazione sarà fatta come sopra.

Accesso in contumacia, e decreto susseguente.

26. Fra A. attore ai termini della citazione originale del registrata il comparso nella casa in questione situata sulla comune di (indicazione della casa, come nel decreto) ed S. reo convenuto contumace. A. ci ha detto che ai termini del nostro decreto di reso fra lui e B. sulle difese respettive, ma pronunziato in assenza del detto B. abitante notificato per estratto al medesimo B. con atto di in data di registrato il , coll' intimazione ad inter-

tervenire al presente accesso ; ed in virtù della cedola da noi rilasciata il egli ha con atto del registrato il fatto citare avanti di noi in questo luogo, in quest' oggi, nell'ora presente di i S. C. e D. periti nominati dal detto decreto quì presenti, e fa istanza, perchè si proceda alla visita della casa, in cui siamo, e prendere il parere da' periti.

E dopo avere aspettato fino all'ora di (almeno un ora) senza che B. sia comparso, nè in persona, nè per procuratore, noi Giudice di pace abbiamo proceduto alla visita della sudetta casa, ed abbiamo riconosciuto, che . I periti per parte loro, previo il giuramento da essi prestato in nostre mani di bene, e fedelmente fare il loro dovere, hanno proceduto alla stima in questione, fatta loro precedentemente lettura

(Il di più, come sopra n.° 24.)

Decreto di termine per citare un mallevadore.

27. Fra A. attore da una parte; e B. reo convenuto dall'altra parte : il quale ha detto, che egli ha per mallevadore dell'azione da A intentata contro di lui, la persona di D. (nome, cognome, e professione del mallevadore) abitante nella comune di — di questo Cantone (*ovvero* „ fuori del cir„ condario di questo Cantone, nella comune di „ distante dalla presente comune di miriametri). Per il che egli dimanda un termine sufficiente, per far citare avanti di noi il detto D.

Noi abbiamo rimesso la causa a ora di ; per i quali giorno ed ora B. sarà tenuto a far citare avanti di noi D. , come mallevadore dell' azione da A. intentata contro di lui; altrimenti verrà pronunziato sulla dimanda principale, salvo, e riservato a B. l'esercizio a suo piacere della di lui azione in garanzia per via di domanda principale avanti ai Giudici competenti.

De-

Decreto sul termine dimandato ad una seconda compassa per far citare un mallevadore.

28. Fra A attore da una parte, e B. reo convenuto dall' altra parte, il quale ha detto (come sopra)
Noi considerando, che B. è già comparso nella presente istanza all' Udienza, senza aver riguardo alla dimanda da lui formata in quest' oggi, ordiniamo, che le parti si spieghino sull' oggetto della dimanda principale, salvo, e riservato a B. l' esercizio della sua azione in garanzia contro D. come egli crederà, per via di domanda principale avanti ai Giudici competenti.

Decreto sulla domanda principale, e sulla domanda incidente in garanzia.

29. Fra A. (nome ec. ec.) attore ne' termini della citazione di registrata il ; e B. reo convenuto ne' termini della medesima
Ed ancora fra il detto B. attore in garanzia ne' termini di un' altra citazione del registrata il , all' effetto che , e D. (nome ec. ec.) reo convenuto a' termini della detta citazione.
Sentito A. attore originario.
Sentito B. , il quale ha concluso per essere assoluto dalle cose contro lui domandate da A. , ed in caso, che il Tribunale credesse di accogliere in tutto o in parte la dimanda di A. nel detto caso D sia tenuto di rilevarlo indenne ai termini della dimanda sopra enunziata.
Sentito D. , il quale ha concluso per esser liberato dalla garanzia.
Noi considerando 1.° 2.° 3.°
Da una parte condanniamo B. a pagare ad A. la somma di per assieme con gl' interessi da decorrere da e le spese liquidate a'
E dall' altra parte condanniamo D. come principale, principalmente ed *in solidum* obbligato a rilevare indenne,

e senza danno conservare B. dalle perdite che ha sofferte col presente giudizio, danni, e spese, ed in oltre lo condanniamo alle spese fatte a suo riguardo liquidate a

Decreto nel caso, che non sia ammessa la domanda principale.

30. Fra A. (come sopra)
Noi considerando 1.° 2.° 3.°, assolviamo B. dalle cose contro di lui dimandate da A. , e condanniamo A alle spese fatte a suo riguardo, e liquidate a ; in conseguenza diciamo, non esser luogo a pronunciare sulla dimanda in garanzia, formata da B. contro D. compensate fra loro le spese.

Decreto in caso di rejezione della dimanda in garanzia.

31. Fra A (come sopra)
Noi considerando 1.° 2.° 3.°
Da una parte condanniamo B. a' : e *dall' altra* assolviamo D dalla dimanda in garanzia formata contro di lui ad istanza di B. ; e condanniamo B. alle spese in favore delle parti, liquidate, cioè: quelle di A. alla somma di , e quelle di B. alla somma di

Decreto nel caso che il Giudice di pace, pronunziando sulla dimanda principale, non sia bastantemente istruito, per pronunziare contemporaneamente sulla dimanda in garanzia.

32. Fra (come sopra)
Noi considerando 1.° 2.° , che noi non siamo bastantemente istruiti sulla dimanda in garanzia, perchè 3.° che la dimanda in garanzia formata per via di domanda principale, sarebbe di nostra competenza, perchè : condanniamo da *una parte* B. in favore di A. a' ed alle spese per la sua porzione liquidate a' ; e dall' *altra parte* prima di pronunziare sull' istanza in garanzia fra B. e D. diciamo salve le spese tra loro.
(Ov-

(*Ovvero* „ considerando 1.° 2.° (come sopra) 3.°, „ che la dimanda in garanzia formata per via di principal „ dimanda, non sarebbe di nostra competenza, perchè : „ condanniamo da *una* B. in favore di A. a' „ ed alle spese per la sua porzione liquidate a' ; e dall' „ *altra parte* all' effetto, che venga pronunziato sulla dimanda in garanzia, rimettiamo il ricorso di B. contro „ D. per via di dimanda principale, avanti i Giudici competenti, compensate fra loro le spese).

Atto di Ricusa.

33. L'anno il del mese di

Ad istanza di A. (nome, cognome, professione, e domicilio del reclamante (*si aggiungerà se occorre*, e per esso ad istanza di M. di lui procuratore speciale all' effetto del presente, in virtù di atto del . . . .)

Io sottoscritto (nome, cognome, domicilio, e matricola dell' usciere) ho dichiarato a S. Giudice di pace del Cantone di dipartimento di , avanti il quale il reclamante si trova in istanza con B. introdotta con citazione di ; che il detto A. si trova in caso di ricusare il detto S. mio Giudice di pace, perchè (dedurre le ragioni) : Per il che egli lo prega di astenersi dal giudizio della causa.

Fatta la presente dichiarazione al detto mio S. Giudice di pace in persona di (nome, cognome, e domicilio del Cancelliere) Cancelliere della detta giustizia di pace, a cui ha rimesso copia della presente dichiarazione, e che ha visato il presente originale.

La qual dichiarazione è stata firmata tanto nell' originale, che nella copia dal detto A. (o suo procuratore)

(*Firma della parte, o procuratore, e dell' usciere.*)

Visto il presente originale, e ricevuta la copia a' l' anno il

(*Firma del Cancelliere*)

Registrato a . . .

In piè della copia depositata in Cancelleria il Giudice di pace dentro i due giorni seguenti fa la sua dichiarazione nei termini seguenti.

Io consento alla recusa sudetta, e mi asterrò dal giudizio della causa a' l'anno il

(*Firma del Giudice di pace*)

Ovvero Io non credo di dovermi astenere dal giudizio della sudetta causa per le seguenti ragioni (risposta ai mezzi di ricusa proposti) a' l'anno il

Decreto sull' incompetenza.

34. Fra A. Attore da una parte, e B. reo convenuto dall'altra parte; il quale ha detto, che essendo intimato al pagamento di una somma di 45. franchi, denaro prestato, la causa non è di nostra competenza, perchè egli è domiciliato nella comune di fuori del circondario del nostro cantone: perchè cerca la reposizione della domanda.

Noi considerando nel dritto, che in materia puramente personale, la nostra competenza è determinata dal domicilio del reo conforme all'art. 2. del codice di procedura civile: Nel fatto poi trattandosi di materia puramente personale, e che B. reo convenuto è domiciliato fuori del nostro cantone: diciamo, di non poter pronunziare sulla dimanda, e rimettiamo l'attore al tribunal competente.

Quand' anche l' attore fosse contumace, dovrebbe non ostante aver luogo il detto decreto, e nei medesimi termini.

Altro decreto d' incompetenza.

35 Fra A. attore all'effetto che B. sia condannato a pagargli la somma di 48. fr. valuta di una quercia tagliata sul confine di un bosco di pertinenza dell'attore sito nella comune di confinante da una;

E B. reo convenuto dall'altra parte; il quale ha detto, che il confine del bosco sudetto, su cui era la quercia da se tagliata, gli appartiene, come erede di suo padre; per il che domanda di essere assoluto dalla dimanda A. sostiene al contrario, che appartiene a lui, come erede di sua madre.

Noi considerando che il giudizio sulla dimanda del detto pa

pagamento, dipende dalla questione di proprietà del terreno, di cui il Tribunale non può conoscere, diciamo, di non poter pronunziare sulla domanda, e rimettiamo l' attore al Tribunal competente.

Decreto di ritenzione di causa.

36. Fra A. Attore ai termini all' effetto che B. quì appresso nominato sia condannato al pagamento di 30. franchi per riparazioni locative da farsi nella casa, che questo teneva a pigione dell' attore, situata nella comune di da una; E B. reo convenuto dall' altra parte; il quale ha detto, che la casa di cui si tratta non è sul territorio della comune di nel nostro circondario, ma su quello della comune di in quello del cantone di Per il che fa istanza di esser rimesso al tribunal competente.

A. ha replicato, che in verità nella casa sudetta vi è un giardino in faccia situato fuori del cantone; ma che la casa è totalmente situata nella nostra giurisdizione, conforme egli può giustificare mediante l' estratto del registro della contribuzione fondiaria della detta comune, a lui rilasciato e che ci riproduce.

Noi, veduto l' estratto del registro della comune di del nostro cantone, per l' anno rilasciato da dal quale apparisce, che la casa di cui si tratta, vi è sottoposta alla contribuzione fondiaria.

Considerando, che la detta casa è nell' estensione del nostro circondario, riteniamo la causa, e diciamo che le parti debbano spiegarsi sul merito.

Opposizione.

37. L' anno il ad istanza di B. (nome, cognome, professione, e domicilio dell' opponente, o contradicente) io sottoscritto (nome, cognome, e domicilio dell' usciere) usciere presso il tribunale di ed usciere di udienza nella giustizia di pace quì appresso indicata; ho dichiarato ad A. (nome, cognome, professione, e domicilio di quello, che ha ottenuto il decre-

 to)

to) al suo detto domicilio in persona di , che il detto B. si oppone, e contradice al decreto contro di lui sorpreso in contumacia dal detto A. il nella giustizia di pace del cantone di dipartimento di , ed a lui notificato il il qual decreto non può essere atteso perchè (enunziate sommariamente le ragioni dell'opposizione), e nel tempo stesso l'ho intimato a comparire il ora di all'udienza della giustizia di pace del cantone di dipartimento di confinante a per sentire dire, e pronunziare sulla sua opposizione (conclusioni) ed ho al detto A. in persona come sopra lasciato copia del presente (*firma dell' usciere*)

Registtato il

Decreto emanato in contumacia sull' opposizione.

38. Fra A. (nome, cognome, professione, e domicilio di quello, che ha ottenuto il decreto in contumacia) attore originario ai termini della citazione del registrata il e reo convenuto ai termini della citazione d'opposizione notificatagli con atto del ad istanza di B. all'effetto che da una parte; il quale attesa la contumacia dell'opponente ha fatto istanza per l'esecuzione pura, e semplice del nostro precedente decreto del ed il Sig. B. sudetto (nome, cognome, professione, e domicilio dell'opponente) attore ai termini della citazione di opposizione, il quale, non essendo comparso, nè personalmente, nè per via di procuratore:

Noi, dopo di avere atteso fino all'ora abbiamo contro il detto B. non comparente, nè per se nè per procuratore, decretata la contumacia, ed abbiam in conseguenza dichiarata inammissibile la di lui opposizione al nostro decreto del ; Che perciò diciamo e pronunziamo, che il detto decreto sarà mandato ad esecuzione secondo la di lui forma, e tenore.

Decreto reso in contraddittorio sull' opposizione.

39. Fra B. (nome ec. dell' opponente) attore a ter-

termini della sua opposizione notificata con atto del registrato il , all' effetto che venga ammessa l' opposizione da lui intentata contro l' esecuzione del nostro decreto del a lui notificato : (*se l' opposizione è formata dopo spirati i termini si aggiungerà* ; e ciò non ostante spirato il termine legale, per essere il medesimo al momento dell' emanazione del decreto del , e della susseguente notificazione del ritenuto a letto da una grave malattia, come da certificato di S. Medico a in data del registrato il trascritto in testa del detto atto) pronunziando sull' opposizione venga ordinato da una parte.

Ed il Sig. A. (nome ec. di quello, che ha ottenuto il decreto in contumacia) attore originario, e reo convenuto ai termini della detta opposizione dall' altra parte: il quale ha fatto istanza, che B. sia dichiarato inammissibile, o decaduto dalla sua opposizione, ed in conseguenza il precedente nostro decreto venga eseguito secondo la sua forma e tenore.

Noi (si aggiungerà, occorrendo, visto il certificato suddetto rilasciato da S. Medico e . in data registrato il , ed a noi presentato, da cui apparisce..)

Considerando ammettiamo B. nella sua opposizione al nostro decreto del ; e pronunziando sulla medesima, diciamo

Se l' opposizione è rigettata, si dirà;

Noi considerando dichiariamo inammissibile l' opposizione di B. al nostro decreto del In conseguenza diciamo, e pronunziamo, che il detto decreto sarà eseguito secondo la sua forma e tenore.

Pronunzie relative all' esecuzione provvisoria.

Allorchè la condanna sarà di una somma determinata di 300. fr. o al di sotto: il giudice di pace ordinerà l' esecuzione provvisoria in questi termini:

40. Ed atteso, che la condanna pronunziata non eccede la somma di 300. fr.; Ordiniamo, conforme all' art. 17.

 del

del Codice di procedura Civile, che il presente decreto sarà non ostante eseguito per provvisione, e senza pregiudizio dell'appello.

Allorchè la condanna sarà di una somma indeterminata al di sopra di 300. fr., il giudice di pace accorderà, se egli lo crede a proposito, l'esecuzione provvisoria col dare cauzione.

Considerando che . . . permettiamo al detto di mettere ad esecuzione per provvisione non ostante, e senza pregiudizio dell'appello, il presente decreto, o sentenza, coll'obbligo però al medesimo di dare cauzione.

Recezione di una cauzione dopo la sentenza.

41. Ed all'istante A. ci ha presentato come cauzione dell'ammontare delle condanne pronunziate in suo favore, e la cui restituzione potrebbe venire ordinata in beneficio di B. in caso di appello, la persona di M. (nome, cognome, professione, e domicilio della cauzione).

Il detto B. ha detto:

Noi considerando ; ammettiamo la persona di M. presente alla nostra udienza, come cauzione per la restituzione, in caso di revoca per via d'appello, dell'ammontare delle condanne pronunziate in favore di A. contro B. col detto decreto, o sentenza.

Ed il detto M. ha dichiarato, di stare Mallevadore, ed ha firmato (*firma della cauzione*).

Se la cauzione accettata non è presente all'udienza, allora si dirà.

42. Riceviamo come mallevadore la persona di M. il quale farà la sua dichiarazione in cancelleria.

Se poi fosse ricusata la cauzione, si dirà.

Noi, considerando diciamo, in caso di appello, che B. non potrà far provvisoriamente eseguire la nostra presente sentenza, senza aver prima presentato, e fatto

fatto ammettere un idoneo e solvente mallevadore, diverso però dalla persona di M.

Dichiarazione della cauzione in cancelleria.

43. L'anno il alla cancelleria della giustizia di pace del cantone di dipartimento di è comparso M. (nome ec. della cauzione) il quale ha detto, che per sentenza della giusrizia di pace del cantone in data del sottoposta all'appello, erano state pronunziate in favore di A. contro B. diverse condanne; Che A. desiderando in caso di appello, di fare provvisoriamente eseguire la detta sentenza, l'aveva presentato e fatto ricevere come cauzione; Che in conseguenza egli ne fa di presente la sua dichiarazione, e si rende mallevadore riguardo a B. della restituzione in caso di revoca per via di appello, dell'ammonrare delle condanne, le quali sarebbe costretto il detto B. di soddisfare provvisoriamente in virtù della sentenza sudetta, ed ha firmato la presente dichiarazione assieme con me cancelliere sottoscritto.

(*firma della cauzione, e del cancelliere*).

Anno 18 . . . . . .

Giustizia di pace del Cantone di *di* *Dipartimento*

44. Repertorio ordinato dall' art. 3. della legge del 26. Frimale an. 4.

Date degli atti	Natura dell'atto.	Parti, che intervengono nell' atto
2. Gennaro .	Informazione .	A. attore . B. reo convenuto
2. detto .	Decreto , che ordina un accesso	C. attore . D. reo convenuto
2. Febbrajo .	Decreto definitivo	E. attore . F. reo convenuto.
4. detto .	Decreto susseguente all' informo del 1.	A. attore . B. reo convenuto
6. detto .	Accesso , e decreto .	C. attore . D. reo convenuto
8. detto	Decreto di ammissione in causa.	G. attore . H. reo convenuto
15.	Decreto definitivo .	G. attore . H. reo convenuto I. garante o mallevadore intimato in causa .

Anno 18 . . . . . .

Giustizia di pace del Cantone di *Dipartimento di*

45. Repertorio a colonne, degli atti soggetti al registro sulla minuta.

Numeri	Data degli atti	Natura degli atti	Parti che intervengono negli atti		Data del registro
			Nome, e cognome	Domicilio.	
Genn. 1.	9.	Decreto di nomina di Periti.	Gio: Battista Rossi.	Napoli circondario Sezione Strada, N.	Genn. 11.
			Luigi Pieri.	Aversa Dipartimento o Provincia di	
2.	19.	Condanna senza titolo a pagare 80. franchi.	Pietro Passo attore.	Napoli Circondario Sezione Strada. N.	21.
			Giovanni Lino reo convenuto.	Napoli Circondario Sezione Strada, N.	
3.	25.	Emancipazione.	Giuseppe Poli.	Napoli Circondario Sezione Strada, N.	
4.	23.	Apposizione di sigilli.	Dopo la morte di Gio: Nolli.	Napoli Circondario Sezione Strada, N.	27.
5.	26.	Processo verbale del burò di pace.	Giuseppe Forti.	Napoli Circondario Sezione Strada, N. Appartamento	•
			Germano Ricci.	Napoli Circondario Sezione Strada, N. Appartamento	•

Processo verbale di conciliazione.

46. Oggi l'anno avanti di noi giudice di pace sottoscritto, sedente al burò di pace del cantone di dipartimento di, si è presentato A.
(nome, cognome, professione, e domicilio del citante) personalmente, ovvero per mezzo di (nome, cognome, professione, e domicilio del Procuratore) suo Procuratore secondo l'atto del registro il).
Il quale ha detto, che con citazione del registrata il egli aveva fatto citare quest' oggi avanti di noi nel luogo, ed ora presenti B. per conciliarsi, se è possibile, sulla dimanda ennunziata nella detta citazione.
Si è altresì presentato B. (come sopra per il citante). Il quale ha detto
E dopo avere intese le parti nelle loro respettive ragioni, le medesime sono rimaste d'accordo in questo, cioè, A. ; e B. dalla sua parte; ed hanno i suddetti A., e B. firmato il presente.
Fatta a i detti giorno, ed anno
(*Firme di A., e B.*)

Processo verbale di non conciliazione.

47. Quest'oggi l'anno avanti di noi giudice di pace del cantone di dipartimento di si è presentato (la comparsa del citante come sopra) Si è altresì presentato B. reo convenuto ai termini della sudetta citazione.
Non avendo potuto conciliare le parti; le abbiamo rimesse avanti ai giudici competenti.

Menzione da inserirsi nel registro in caso, che una delle parti non comparisce.

Citazione per quest'oggi, data il ad istanza di contro di Contumacia di che non è comparso.

Men-

Menzione da inserirsi nel detto caso sull' originale, o sulla copia.

Il attore (o reo convenuto) ai termini della presente citazione, è stato contumace. Quest' oggi l' anno (*firma del giudice di pace*)

Processo verbale in caso di delazione di giuramento.

48. Si è presentato A. (la comparsa del citante, come sopra)

Si è altresì presentato B. (nome, cognome, professione, e domicilio del citato)

Il quale ha detto di aver firmato in favore di A. l' obbligo di 150. fr. a lui presentato; ma che il egli aveva pagato a conto del medesimo la somma di 60. fr. da lui pagata a M. , il quale si' era incaricato, di consegnarla lo stesso giorno ad A. , cosicchè egli non era debitore di una somma maggiore di 90. fr., che egli offriva di pagare al momento, dichiarando il rapportarsi al giuramento di A. sul pagamento fatto dei 60. fr., ed ha firmato. (*firma di B.*)

Ed all' istante A. ha giurato ed affermato avanti di noi, che egli non aveva ricevuti i 60. fr. suddetti da M. , nè al giorno indicato, nè poi, ed ha firmato. (*firma di A.*)

B. si è determinato di pagare in nostra presenza la intiera somma di 150. fr. al detto A. che ne fa la ricevuta, ed ha firmato.

(*firma di A.*)

Fatto a i detti giorno, ed anno

(*Firma del giudice di pace, e del cancelliere*)

(Se A. non vuol prestare il giuramento, ne sarà fatta menzione nel processo verbale).

A. ha ricusato di prestare il giuramento deferitogli da B. , ed ha persistito a reclamare i 150. fr. contenuti nell' obbligo da lui prodotto.

Non avendo potuto riuscire a conciliare le parti . . . .

Ce-

Cedola per convocare un' Assemblea di famiglia.

49. Noi giudice di pace del cantone di dipartimento di

Sopra quanto ci è stato rappresentato da (nome, cognome, professione, e domicilio di quello, che convoca l' Assemblea di famiglia), che Giuseppe Mastro Muratore morto nella comune di nel circondario del nostro Cantone il scorso ha lasciato tre figli minori o pupilli ; 1.° Luigi, 2.° Maria, e 3.° Francesca, senza aver loro nominato il tutore ; che Rosa moglie del detto Giuseppe, e madre dei detti pupilli è premorta al marito ; così che non resta ai medesimi alcun ascendente nell' una e nell' altra linea ; che però è necessario di convocare i parenti, e gli amici dei detti pupilli, all' effetto di dar loro un tutore assieme coll' altro tutore surrogato ; a tale effetto fa istanza, perchè sieno citati avanti di noi, nel giorno, luogo, ed ora, che ci piacerà di determinare, i parenti dei detti pupilli, cioè : 1.° Matteo zio paterno, abitante a , 2.° Bartolommeo altro zio paterno abitante a 3.° Massimiliano cugino paterno abitante , e dal lato materno 4.° Francesco fratello uterino dei detti pupilli abitanti a 5.° Giovanni zio materno, commoranti i cinque sunnominati nell' estensione di 2. miriametri della comune di , in cui dimorava il defunto Giuseppe ; ed in mancanza di un terzo parente dal lato materno, domiciliato nella stessa estensione, 6.° Filippo, amico, abitante a

Citiamo i parenti, ed amici suddetti dei pupilli a comparire avanti di noi nella nostra abitazione il ora di , all' effetto di deliberare fra essi unitamente con noi sulla nomina di un tutore da darsi ai pupilli suddetti, come anche di un tutore surrogato.

Fatto a il l' anno

(*Firma del Giudice di pace*)

La notificazione di questa Cedola si fa nella forma ordinaria.

Ci-

Cedola per convocazione

50. Noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di essendo informati, che Giuseppe Maestro muratore (*come nella precedente*) , come anche un tutore surrogato.

Citiamo a comparire avanti di noi nella nostra abitazione il ora di all' effetto di deliberare fra essi unitamente con noi sulla nomina di un tutore, come pure di un tutore surrogato, i parenti, ed amici dei detti pupilli; cioè 1.o, 2., 3. ec. ec.

Pareri dei Parenti.

51. Avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di L'anno il sono comparsi nella nostra residenza, ora di (se vi è cedola „ sulla notificazione ad essi fatta della no„ stra cedola del con atto del in data di „ registrata il „) i parenti, ed amici di 1.o Luigi, 2.o Maria, e 3.o Francesca, tutti tre figli pupilli del fu Giuseppe mastro muratore morto nella comune di nel circondario di questo Cantone; cioè 1.o 2.o 3.o 4.o ec.

I quali riuniti in consiglio di famiglia hanno deliberato con noi sulla nomina di un tutore ai detti pupilli.

Noi abbiamo eletto in tutore dei medesimi Matteo loro zio paterno, e ciò all' unanimità, ad eccezione del detto Matteo, che ha dichiarato, di voler stare a ciò che sarà deciso in ragione. Per il che io Giudice di pace ho proclamato il detto Matteo tutore dei detti pupilli Luigi, Maria, e Francesca.

Il detto Matteo eletto tutore, non potendo cooperare alla nomina del tutore surrogato, si è ritirato.

Noi restati in numero di 6., e perciò in numero competente per formare il consiglio di famiglia, abbiamo deliberato sulla nomina del tutore surrogato.

La maggiorità delle voci essendosi riunita per Bartolommeo, noi abbiamo fatto osservare ai deliberanti, che il tutore essendo stato preso nella linea paterna, bisognava prendere il tutore surrogato fuori di quella.

per il che procedendo ad una nuova elezione, i Signori N. N. ed N. hanno scelto per tutore surrogato Giovanni. i Signori N. N., ed io Giudice di pace abbiamo preferito il Sig. N. zio materno, attesa la di lui qualità di parente. I primi hanno detto, che.. (dedurre i motivi).

Per il che io Giudice di pace, attesa la preponderanza accordatami, ho proclamato il detto Giovanni zio materno, tutore surrogato dei detti pupilli, suoi nipoti.

I quali Matteo rientrato nell'assemblea, e Gio: ci hanno dichiarato di accettare le cariche, a cui essi vengono nominati: E noi abbiamo all'istante ricevuto dall'uno e dall'altro il giuramento, di bene adempire i doveri che loro impone la carica, che essi vengono ad accettare, ed hanno i detti Matteo, e Gio:, ed i deliberanti sunnominati, firmato con noi, ed il nostro cancelliere il presente Processo Verbale ad eccezione di N., che ha dichiarato non sapere scrivere.

(*Firme*)

Se il tutore, o tutor surrogato non è presente all'atto della nomina, egli presterà il suo giuramento in un altro giorno, e ne sarà fatto un processo verbale separato.

Ed il dì seguente è comparso avanti di noi Giudice di pace sudetto il Sig. N. (nome ec. del comparente) nominato dalla sudetta deliberazione tutore di

Il quale, lettura fattagli dal nostro Cancelliere della detta deliberazione, ha dichiarato di accettare la detta tutela, ed ha immediatamente prestato in nostre mani il giuramento, di bene adempirne i doveri, ed ha firmato la presente con noi ed il nostro Cancelliere.

(*Firma*)

Apposizione di sigilli ex officio.

52. Noi , Giudice di pace del Cantone di dipartimento di essendo informati, che A. (nome, cognome, professione, e domicilio del defunto) è morto questa mattina, e che il di lui erede presuntivo è B. abitante a dipartimento di suo (enunziate la parentela) il quale non si trova presente-

mcu-

mente in questo paese (*ovvero* „ è B. suo
„ minore , e senza tutore , *ovvero* al servizio nella
„ truppe dello Stato , armata di „) Noi , per la
conservazione dei dritti del detto erede , ci siamo portati
col nostro Cancelliere ad apporre i sigilli su i mobili ed
effetti del defunto , quest' oggi l' anno , ora di
nella di lui casa situata nella Comune di strada di N.° confinante

Arrivati alla casa sudetta (se l' apposizione ha luogo avanti l' inumazione , si comincia dal verificare la presenza del cadavere „ Entrati nel (descrivere la stanza, „ il piano , l' aspetto) Noi abbiamo trovato il cadavere „ del detto defunto sopra un letto . . . . „).

Si sono presentati avanti di noi (indicare le persone trovate nella casa , vedova , o altro padrone , o domestico) ai quali abbiamo fatto parte del motivo della nostra gita , e i quali hanno dichiarato di non opporsi all' apposizione dei sigilli.

E quindi noi abbiamo apposti i nostri sigilli col mezzo di varie strisce di carta sigillate in cera rossa, coll' impronta del nostro sigillo, come siegue, cioè.

Nella camera da letto del defunto situata al primo appartamento, che guarda

1.° Una striscia di carta sull' apertura di ciascuno dei 4. tiratori, due grandi, e due piccoli di un commodo di noce , che tutti si serrano colla stessa chiave ; e dopo aver chiusi i detti tiratorj , abbiamo consegnato la chiave a nostro Cancelliere , per rimanere in sue mani fino alla levata dei sigilli .

2.° Tre strisce in alto , in basso , e nel mezzo di due imposte di un armario di , che chiude in alto, e basso , e nel mezzo una serratura , che chiude colla sua chiave , che noi abbiamo consegnata al detto nostro Cancelliere , per rimanere in sue mani sino alla levata dei sigilli, come sopra.

In un gabinetto accanto alla detta camera da letto, che riguarda per due finestre su

3.° Tre strisce in alto , basso , e mezzo ; nell' interno sull' apertura di ciascuna de'le due finestre.

4.° Tre strisce situate all'esterno sull'apertura della porta del gabinetto accanto alla stanza da letto, chiusa a due giri e mezzo colla chiave, che noi abbiamo rimessa al detto nostro Cancelliere ec. (come sopra)

Nel

5.° 6.° 7.°

Segue la descrizione degli effetti lasciati in evidenza.

Nel 1.° 2.° 3.°

Nel 4.° 5.°

Nel 6.° 7.° 8.°

Nelle città „ segue l'enumerazione della biancheria data „ in bucato „

Il denaro contante trovato a ascende alla somma di , la quale è stata posta nel sotto i nostri sigilli, ad eccezione di quella di lasciata a per le spese correnti della famiglia.

I quali luoghi ed effetti sopra descritti, sono tutti quelli che ci sono stati indicati, come occupati dal defunto, ed a lui pertinenti.

Si sono di nuovo presentati avanti di noi (nominare la vedova, altri padroni, e domestici della casa) dei quali noi abbiamo separatamente preso di ciascuno il giuramento, che essi nulla avevano preso, e distratto, nè veduto prendere o distrarre nulla dei mobili, effetti, e carte dependenti dalla successione del detto defunto, ed hanno firmato in questa parte.

Abbiamo stabilito per custode de' nostri sigilli, e degli effetti lasciati all'evidenza, la persona di , che ha dichiarato d'incaricarsene, per rappresentarli a chi di ragione, ed ha quì firmato.

(*Firma del Custode*)

Fatto nella detta casa i detti giorno ed anno, dall' ora di fino a quella di

(*Firma del Giudice di pace, e cancelliere*)

Apposizione dimandata di sigilli.

53. Avanti a noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di il anno è comparso A. (nome ec. dell'istante) (*si aggiungerà, occor-*

correndo („ in qualità di tutore di figlio pupillo di „ , il detto pupillo, o minore) capace a dirsi solo „ ed unico erede) *ovvero*, erede in parte „ di B. (nome ec. ec. del defunto) morto il

Il quale per la conservazione dei suoi dritti ha fatto istanza, perchè ci portiamo in casa del defunto, sita nella comune di di questo Cantone, strada n.° confinante , all' effetto di sigillare i mobili, effetti, e carte del detto defunto, ed ha firmato con noi, ed il nostro cancelliere (*Firme*)

Ed all' istante noi Giudice di pace suddetto, assieme col nostro cancelliere, ci siamo portati in compagnia di A. istante, nella casa sudetta, dove essendo arrivati (l' apposizione dei sigilli, come nel precedente processo verbale. L' istante vi assiste, e firma in fine).

Se durante l' apposizione dei sigilli insorge una revindicazione, nè sarà fatta menzione.

Si è presentato il Sig. L. R. mercante abitante N.° nella casa confinante a sinistra colla presente casa, il quale ha detto, che nel numero degli effetti del defunto devono trovarsi sei coperte d' argento mercate con lettere L. R. da lui prestate al defonto otto giorni prima della sua morte, e che non gli sono state restituite. Ci sono stati presentati all' istante da N. domestico del defonto, sei cucchiarj e forchette d' argento; colla detta cifra L. R. per esser quelle reclamate dal comparente, e che questo ha riconosciute per sue, ed hanno i detti N. ed N. firmato in questa parte. (*Firme*)

Noi Giudice di pace suddetto abbiamo rilasciato al S.N. atto della sua dichiarazione, che egli farà valere alla levata dei sigilli.

Quando la vedova, o uno degli eredi dimanda di essere autorizzato ad una amministrazione provvisoria, il Giudice di pace l' accorda in fine del suo processo verbale.

Opposizione all' apposizione dei sigilli.

54. Si è presentato D. (nome ec. del comparente) il quale ci ha detto, che egli era autorizzato a dirsi solo ed unico erede del defonto, come di lui cugino germano ec.

Che A. , che ha fatto istanza per l'apposizione dei sigilli, non è parente così stretto del defunto come il comparente, e per questa ragione non ha nessun interesse nella successione: Per il che egli si oppone, all' effetto che l' apposizione dei sigilli non venga incominciata o continuata, e fa istanza inclusive, perchè sieno levati i sigilli già apposti, ed ha firmato (*Firma dell' Opponente*)

Il detto A. ha replicato, che in qualità di parente del defunto, egli era autorizzato a dirsi erede almeno per metà: in conseguenza fa istanza di continuare l' apposizione incominciata, ed ha firmato.

(*Firma dell' Istante*)

Sopra di che noi Giudice di pace suddetto, all' effetto che sia pronunziato sull' apposizione suddetta, noi abbiamo ordinato, che ne venga da noi fatta immediata relazione (*ovvero* „ nel giorno di dimani) al Presidente del Tribunale di prima istanza, sedente, fino alla decisione.

Noi abbiamo stabilito, per la conservazione dei dritti di chi di ragione nei luoghi sopra indicati, i Signori come custodi, per impedire che non venga distratto, o portato via alcun effetto fino a che non sia stato deciso sull' apposizione suddetta.

(*Firma del Giudice di pace, e del Cancelliere*)

La decisione del Presidente suddetto sulla relazione viene espressa nel processo verbale del Giudice di pace; egli vi si uniforma o immediatamente, o all' indomani.

Se viene ordinato che l' apposizione abbia luogo.

E quindi, noi Giudice di pace suddetto, conformandoci alla detta decisione, ed all' istanza suddetta, ci siamo nuovamente trasferiti in compagnia del nostro Cancelliere, ed

ed assieme col detto A.   nella casa del defunto sopra descritta, dove arrivati, abbiamo cominciato l'operazione nel modo, che segue ec.

Se si ordina che l'apposizione non abbia luogo.

Quindi noi Giudice di pace suddetto, conformandoci alla detta decisione, ed all'istanza suddetta, ci siamo nuovamente trasferiti in compagnia del nostro Cancelliere, ed assieme con D.   nella casa del defunto suddetto, dove arrivati, (*se vi erano apposti i sigilli* noi abbiamo levato i sigilli, da noi apposti sulle porte, finestre, e mobili indicati nel nostro processo verbale suddetto) noi abbiamo ordinato a N.   , e   custodi, di ritirarsi; e (*occorrendo* dopo aver fatto consegnare al detto D.   le chiavi, di   , di cui avevamo incaricato il nostro Cancelliere, ci siamo ritirati: e) il detto D.   ha firmato il presente con noi, ed il nostro Cancelliere.

(*Firme*)

Opposizione alla levata dei sigilli.

Tali opposizioni, a misura che vengon fatte, si esprimono nel corso del processo verbale di apposizione.

55. Ed all'istante è comparso avanti di noi Giudice di pace suddetto il S. E.   (nome, cognome, professione, e domicilio dell'opponente)   il quale ha eletto il suo domicilio nella casa di   , ed ha dichiarato, che egli è opponente, e si oppone alla recognizione, e levata dei sigilli, perchè (enunciare i motivi)   ed ha firmato con noi, e il nostro Cancelliere.

(*Firme*)

Tali opposizioni possono altresì farsi per mezzo di atto notificato al Giudice di pace nella persona del suo Cancelliere; ed allora il Giudice di pace ne fa menzione in piè del suo processo verbale, al quale egli unisce la copia lasciata al suo Cancelliere, „ opposizione ad istanza di   ; che ha eletto domicilio.

Cedola da notificarsi agli opponenti per assistere alla levata.

56. Noi Giudice di pace del Cantone di
Dipartimento di
Sopra quanto ci è stato rappresentato da A.
(nome ec. del comparente) abile a dirsi erede per metà di B. (nome, cognome, professione del defonto) morto nella sua casa, Comune di il scorso, attualmente in questo paese; ed alloggiato in casa del defonto stesso, come di lui unico cugino germano paterno: che il
; si è da noi proceduto a di lui istanza all' opposizione dei sigilli su i mobili, effetti, e carte del detto defunto B. trovati nella di lui casa; che per procedere alla recognizione e levata dei nostri sigilli egli desidera di far citare a comparire avanti di noi, nella detta casa, nei giorni ed ora indicati, per assistere, se gli piace, alla detta recognizione, e levata, le parti interessate, cioè 1.° la Signora vedova del detto defunto, abitante nella detta casa; 2.° D. abitante a dipartimento di , abile a succedere per un quarto al detto defunto, come di lui cugino germano materno, attualmente presente su i luoghi, ed alloggiato in casa del defunto; 3.° P. notaro a nominato ex officio dalla decisione del Presidente del tribunale di detta istanza di per difendere i dritti di E. abitante a dipartimento di abile a succedere per l' altro quarto al defonto, come di lui cugino materno, attesa la di lui assenza dai luoghi, ed il di lui domicilio al di là di cinque miriametri; e di in oltre gli opponenti, che sono 4.° 5.° ec.
Citiamo a comparire avanti di noi nella casa del defunto site nella Comune di del nostro circondario, strada 4.° confinante il ora di tutti li sunnominati, all' effetto di assistere, se lo credono, alla recognizione, e levata dei nostri sigilli.
Dato a il l' anno

(*Firma del Giudice di pace*)

Pro-

Processo verbale di recognizione e levata di sigilli.

57. Ed il ad istanza di vedova di (*ovvero* di qualunque altro istante.)

Noi Giudice di pace suddetto, ci siamo trasportati, accompagnato dal nostro Cancelliere, nella casa sopra indicata del fu B. in cui essendo arrivati ora di è comparsa avanti di Noi (1) la Signora vedova del detto defunto B. (nome, cognome della vedova, nome, cognome, e professione del defunto);

La quale ci ha detto, che ai termini della nostra cedola del notificata con atto del registrato il ella ha fatto citare a comparire avanti di noi quest' oggi, luogo ed ora presenti, all' effetto di assistere alla presente recognizione, e levata di sigilli; 1.° 2.° 3.° 4.° ec.; Per il che fa istanza, procedersi; tanto in loro assenza che in loro presenza, per la conservazione dei suoi dritti, riservandosi la medesima di prendere dopo l' inventario quella qualità, che essa crederà propria, ed ha firmato.

(*Firma della vedova*).

Sono altresì comparsi, 1.° A. abitante a dipartimento di abile a succedere per metà al detto defonto B. in qualità di suo unico cugino germano paterno; 2.° D. abitante a dipartimento di e P. notaro a nominato ex officio dalla decisione del Presidente del tribunale di prima istanza, per difendere i dritti di E. attesa la di lui assenza, ed il di lui domicilio al di là di cinque miriametri, i detti D. , ed E. abili a succedere ciascuno per una quarta parte al detto defonto B. , i quali A. , e P. hanno detto

(1) Si nominano successivamente tutte le persone, che compariscono alla levata dei sigilli; ma conviene prima enunciare la comparsa di quello, che fa istanza per la levata, o sia la vedova, o uno degli eredi.

di aderire alla detta recognizione, e levata, inclusivamente la dimandano dal canto loro per la conservazione dei dritti di tutte le parti, sotto la riserva ed hanno firmato.

(*Firma degli eredi.*)

Ed è altresì comparso F. abitante nella detta casa, custode dei nostri sigilli

Il quale ha dichiarato, che egli era pronto a rappresentarci tanto i nostri sigilli sani ed intieri, che gli effetti in evidenza affidati alla sua custodia, mediante il nostro processo verbale, ed ha firmato (*ovvero* „ ha dichiarato non sapere scrivere „).

E' altresì comparso S. opponendosi alla presente recognizione, e levata dei sigilli, secondo la di lui dichiarazione del espressa in piè del nostro processo verbale di opposizione (*ovvero* „ secondo il di lui atto di „ opposizione, notificatoci in persona del nostro Cancel- „ liere il registrato il „).

Il quale ha detto, che egli si oppone ai nostri sigilli per le cause enunciate nella detta sua opposizione.

E' altresì comparso il Signor N. opponente, a forma della sua dichiarazione espressa nel nostro processo verbale di apposizione di sigilli, il quale ha detto, che la vedova, e gli eredi essendo presenti, non vi era più luogo a ricusargli le sei coperte da lui reclamate, ed ha firmato.

(*Firma di N*)

La Signora vedova del defunto, ha dichiarato, che le sei coperte in questione erano state prestate al defonto dal reclamante: che gli imbarazzi dell' ultima malattia non avevano permesso di restituirgliele, e che essa non si opponeva alla restituzione, colla riserva per altro, che non possa opporsegli il presente assenso, come un' accettazione di qualità, e salvo le riserve degli eredi e creditori, che volessero reclamare, ed ha firmato,

(*Firma della vedova*)

Il S. A. D. , ed E nella loro sopra enunciata qualità hanno detto, che le coperte, o posate in questione erano marcate colle lettere L. R. iniziali del nome e cognome del reclamante, che il domestico

stico del defunto al momento dell' apposizione dei sigilli avendole riconosciute per quelle state prestate al medesimo dal detto N. , e la vedova avendole egualmente riconosciute, come di pertinenza del reclamante, essi non si opponevano alla restituzione provvisoriamente delle medesime al detto N. , sotto la riserva dei dritti dei creditori, e che il presente consenso non possa essergli imputato, come accettazione di qualità, ed hanno firmato.

(*Firma degli eredi*)

Il S. G. creditore opponente ha dichiarato per gli stessi motivi, di non opporsi alla detta restituzione, ed ha firmato.

In conseguenza del consenso di tutte le parti presenti le sei coperte in questione del peso di sono state rilasciate a titolo di provvisoria restituzione, e salvi i dritti dei creditori, che volessero reclamare al detto N. , che ne fa ricevuta, ed ha firmato.

(*Firma dello stesso*)

Noi Giudice di pace suddetto, abbiamo rilasciato atto alle parti delle loro ragioni, ed istanze suddette; e per esser l' ora di senza che i Signori , , , citati in virtù della nostra cedola del sieno comparsi nè in persona, nè per via di procuratore, noi abbiamo contro di essi decretata la contumacia, ed abbiamo ordinato, procedersi in loro assenza alla recognizione, e levata dei nostri sigilli; ciò che è stato eseguito nel modo seguente.

Noi abbiamo prima di tutto riconosciuti come sani ed intieri i nostri sigilli sopra ...... e quindi gli abbiamo levati, per procedere all' inventario per mezzo di S. notaro, ed altri uffiziali scelti dalle parti.

Il Giudice di pace procede particolarmente alla levata dei sigilli a proporzione che si rende necessaria, per continuare le operazioni dell' inventario, e non fa consegnare al notaro le chiavi, di cui ha incaricato il Cancelliere, che a proporzione che le medesime sono necessarie.

Al termine di ciascuna seduta, egli riappone i sigilli sulle camere, o armarj, di cui non fosse anche terminata l' incominciata descrizione.

Forma un processo verbale separato di ciascuna seduta, e fa firmare le parti.

Il notaro, e gli uffiziali dell' inventario non firmano sul di lui processo verbale. Parimente egli ed il suo Cancelliere non firmano l' inventario.

Ratifica dei processi verbali.

58. Il S. sopranominato, e qualificato ha ratificato il presente processo verbale avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di il l' anno ; ed ha firmato con noi la presente ratifica.

Processo verbale formato sulla dichiarazione di una guardia campestre.

59. Questo dì l' anno è comparso avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di (nome, cognome, ed abitazione del comparente), guardia campestre del comune di

Il quale ci ha detto, che quest' oggi (*ovvero* „ il giorno di jeri „) ora di (mettere la dichiarazione della guardia campestre sul delitto, di cui si tratta) ed ha il detto ratificato avanti di noi la suddetta dichiarazione, ed ha firmato con noi (*ovvero* „ ha dichiarato non sapere scrivere „).

Prestazione di giuramento.

60. Il l' anno , è comparso avanti di noi Giudice di pace del Cantone di dipartimento di il S. (nome, cognome, e domicilio del comparente) nominato a (enunciare la carica, o commissione di cui è incaricato; ed il titolo, in virtù del quale egli la disimpegna) il quale ha prestato avanti di noi il giuramento di bene e fedelmente adempire le funzioni addette alla carica, (o commissione) sopra enunziata, ed ha firmato con noi, ed il nostro Cancelliere.

Ese-

Esecutorio per obbligare al rimborso di anticipazioni fatte per il dritto di registro.

61. L'anno il avanti è comparso A. (nome, cognome, e professione del postulante).

Il quale ci ha detto, che nella sua qualità di egli era stato obbligato di fare per B. (nome ec. di quello, per cui sono state fatte le anticipazioni) l'anticipazione delle spese del registro di (enunziare l'atto) montanti a, a forma della ricevuta di S. preposto al registro nel burò di , esistente in piè del detto atto prodottoci; per il che dimanda l'esecutorio per l'ammontare della detta somma.

Noi Giudice di pace suddetto, veduto l'atto di , in piè del quale esiste la relazione del processo in data di che fa menzione del pagamento della somma di per i dritti del registro, diciamo, e pronunciamo, che per mezzo del primo usciere sul presente ordine il S. B. sarà costretto per tutte le vie dovute e ragionevoli a pagare al detto A. la somma di per rimborso dell'anticipazione da lui fatta per i dritti di registro dell'atto suddetto.

La parte istante si farà rilasciare quest' atto in forma esecutoria.

Decreto per avere estratto dei registri dal preposto al dritto di registro.

62. L'anno il , avanti è comparso il quale ci ha detto, che nell' istanza pendente fra lui, ed N. egli ha interesse di provare ; che per giungervi gli sarebbe necessario di essere estratto dai registri del proposto ai dritti del registro al burò di nel circondario del nostro Cantone, per ciò che concerne ; ma che essendo egli nè erede, nè successore dei contraenti nell'atto suddetto, ha bisogno della nostra autorità, per aver copia di un tal documento; ed ha firmato.

Noi

Noi Giudice di pace suddetto autorizziamo l'istante, a farsi rilasciare da A. percettore dei dritti del registro al burò di , estratto dai suoi registri in ciò che concerne l'atto del

Dato a , li giorno ed anno suddetti.

Citazione al Tribunale di polizia ad istanza del Ministero pubblico.

63. L'anno il giorno di ad istanza di S. (commissario di polizia, *ovvero* aggiunto della municipalità) faciente le funzioni di procuratore imperiale presso il Tribunale di polizia del Cantone dipartimento di io sottoscritto (nome, cognome, abitazione, e matricola dell' usciere) ho citato, ed intimato (nome, cognome, e domicilio del citato) al suo domicilio in persona di a comparire e trovarsi in persona il ora di al Tribunale di semplice polizia del Cantone di dipartimento di risedente a , per vedersi condannare alla amenda di per contravvenzione al regolamento di polizia verificata con processo verbale del registrato a il (se non vi è processo verbale, dettagliare il fatto di cui si tratta) ed ho al detto in persona come sopra, lasciata copia del presente registro a il

Citazione al Tribunal di polizia ad istanza di un privato.

64. L'anno il ad istanza di (nome ec. del citante) io sottoscritto (nome ec. dell' usciere) ho citato, ed intimato N. (nome ec. del citato) nel suo domicilio in persona di , a comparire personalmente il ora di al Tribunale di polizia del Cantone , dipartimento di risedente a , per vedersi condannare a pagare all' attore la somma di , per danni e pregiudizj cagionati al medesimo, per avere il in contravvenzione ai regolamenti di polizia (enunziare il fatto)

to), fattasi proibizione di continuare in avvenire, sotto le pene pronunziate dalla legge, e tutti i danni, e pregiudizj: ed in oltre egli sarà condannato alle spese della presente istanza, importare della sentenza, notificazione, ed esecuzione della medesima; ed ho al medesimo in persona, come sopra, lasciata copia del presente.

Registrato a, il

Sentenza del Tribunale di polizia ad istanza del ministero pubblico.

65. Fra S. (commissario di polizia, o aggiunto secondo le circostanze)
facendo funzioni di procuratore imperiale presso il tribunale, attore ai termini della citazione fatta a di lui istanza, con atto del in data registrato il all' effetto che N. quì appresso indicato venga condannato alla multa di per avere (spiegare il fatto).
(Se vi è processo verbale si aggiungerà: „ conforme risulta dal processo verbale steso da il debitamente registrato il „) da una parte

Ed N. (nome ec. del citato) reo convenuto come sopra personalmente comparente (*ovvero* „ nome ec. del procuratore) di lui procuratore per „ atto del registrato il „) il quale ha conchiuso per essere assoluto dalle cose dimandate.

Fattagli lettura dal Cancelliere del processo verbale sopra enunciato (se vi sono dei testimonj, si aggiungerà: „ sono stati intesi B. C. D, ed E. (mettere i loro nomi, cognomi, professioni, ed abitazioni), „ citati a comparire ad istanza del detto procuratore imperiale, con atto del in data di registrato il „)

Sentito N. nella sua difesa (*se vi sono dei testimonj in di lui favore*) „ assieme con F. G. „ H. (loro nomi) testimonj da lui prodotti „ o citati a di lui istanza con atto di in data „ registrato il „).

Sentito quindi S. commissario del governo, il quale ha persistito nelle conclusioni dell' atto, (*ovvero* „ ha „ fatto istanza, che „)

Noi

Noi Giudice di pace (*ovvero* supplementario, del Giudice di pace) del Cantone di , dipartimento di sedente nel tribunale di polizia del detto Cantone, considerando, che dal processo verbale sopra enunziato, e dalle dichiarazioni dei testimonj esaminati avanti di noi, costa, che il ora di il S. N. ha lo condanniamo alla multa di conforme all' articolo di della legge del , concepito in questi termini: (inserire l' articolo) . Lo condanniamo in oltre alle spese liquidate a compreso l' importare della presente sentenza, e notificazione, conforme all' articolo della legge del anno conceputo nei seguenti termini (trascrivere l' articolo) Dato a il l' anno da noi (nome, e cognome del Giudice di pace, o del supplementario, che lo rimpiazza con qualifica di primo, o secondo) del Cantone di dipartimento di Condanniamo in oltre a pagare ad A. la somma di per danni, e interessi.

Allorchè il citato non comparisce, la sentenza non differirà molto nei termini.

Fra S. procuratore imperiale (come sopra) da una parte.

Ed N. reo convenuto ai termini dell' atto suddetto non comparente, nè in persona, nè per via di procuratore.

Fatta lettura (come sopra)

Noi Giudice di pace abbiamo contro N. non comparente, nè in persona, nè per procuratore, decretata la contumacia: e considerando (la fine come sopra).

Decreto sulla comparsa di colui, che si è lasciato condannare in contumacia.

66. Fra A. (nome ec. del comparente) il quale ha detto che con decreto del nostro tribunale in data pronunziato ad istanza di faciente funzioni di procuratore imperiale, a lui notificato il egli era stato condannato a ; che egli si presenta avanti di noi,

noi, acciò si riponga dal detto decreto, e venga egli assoluto dalle condanne pronunziate col medesimo.

Ed S. procuratore imperiale, e reo convenuto nella detta opposizione.

Sentito A. nei suoi mezzi di difesa.

Sentito quindi S. procuratore imperiale, il quale ha concluso, acciò

Noi Giudice di pace sedente nel Tribunale di polizia, considerando, che A. si presenta avanti di noi dentro i dieci giorni dalla notificazione fattagli il del decreto proferito contro di lui, in contumacia il abbiamo ammesso il detto A. come oppositore al detto decreto: e col pronunziare sull' opposizione, considerando che ; noi abbiamo assoluto il detto A. dalle condanne contro lui pronunziate; ma lo condanniamo non ostante però alle spese della notificazione fattagli il del detto decreto in contumacia, liquidate a ; e ciò a forma dell' articolo 159. della legge del 3. brumale an. 4., concepito nei seguenti termini: (trascrivere l' articolo).

Dato a il ec.

Allorchè l' opponente non è ammesso nella sua opposizione, perchè non fondata, si dirà:

Noi, Giudice di pace (come sopra), opponente al detto decreto: pronunziando sulla sua opposizione, considerando rigettiamo A. dalla sua opposizione; ordiniamo che il detto decreto sarà eseguito secondo la di lui forma, e tenore: lo condanniamo in oltre alle spese della presente istanza, liquidate a compresovi l' importare del presente decreto, e della notificazione a forma dell' articolo della legge del anno , concepito come sopra:

Allorchè il condannato in contumacia si presenta, dopo spirati i termini legali, il decreto lo dichiarerà inammissibile.

Fra A. (come sopra)

Ed S. procuratore imperiale, il quale per essere pas-

passato il termine de' dieci giorni dalla notificazione del decreto del stata fatta ad A. conchiude; acciò il medesimo A. sia dichiarato inutile a opporsi; e condannato alle spese del presente giudizio, e notificazione.

Noi Giudice di pace considerando, che dal giorno in cui il decreto del è stato notificato ad A. ed il presente giorno, sono scorsi più dei dieci giorni, duranti i quali A. poteva essere ascoltato; conforme all' art. 159. del Codice dei delitti e delle pene, dichiariamo il medesimo A. inammissibile nella sua opposizione; ordiniamo, che il precedente decreto del venga eseguito secondo la sua forma e tenore, e condanniamo in oltre il detto A. alle spese del presente decreto, e notifica liquidate a conforme all' art. 1. della legge del 28. germ. an. 7, così concepito: (trascriverlo).

Quando v' interviene la parte civile, e che l' opposizione è ammessa.

Abbiamo ammesso il detto A. opponente al decreto del : E pronunziando sulla sua opposizione abbiamo rimesso la causa a giorno in cui egli farà citare S. M. attore suo avversario a comparire avanti di noi.

Dato a

Decreto ad istanza di una parte civile.

67. Fra A. (nome ec. dell' attore) attore ai termini dell' atto del in data di registrato il all' effetto che B. sia condannato a pagargli la somma di per danni, e pregiudizj sofferti per avere il (dettagliare il fatto) comparendo personalmente (*ovvero* „ per mezzo nome ec. del pro. „ curatore secondo l' atto del registrato il „) da una parte.

E B. (nome ec. del reo convenuto) reo convenuto ai termini dell' atto suddetto comparente dall'

dall'altra parte, il quale ha dimandato di essere assoluto dalla dimanda.

Sentito A. , e B. nei loro mezzi respettivi (se vi sono testimonj ne sarà fatta menzione).

Sentito quindi S. faciente le veci del procuratore imperiale, il quale ha concluso, acciò

Noi Giudice di pace sedente al tribunale di polizia, considerando che costa, che B. ha il (dettagliare i fatti provati) facciamo proibizione a B. di ricadere in avvenire sotto la pena che di ragione: e per il fatto lo condanniamo alla multa di conforme all'articolo della legge del così concepito : lo condanniamo in oltre a pagare al detto A. la somma di per danni, ed interessi sofferti.

Se si dovesse assolvere il reo, si dirà così.

Considerando, che il delitto imputato a B. non è provato (*ovvero* „ che „)

Assolviamo il medesimo dalle cose contro lui domandate, o dal procuratore imperiale, ovvero da A. nel dì lui atto del

Dato a

Fine del Formulario degli atti.

R TA-

TAVOLA
DELLE MATERIE

Nota : La numerazione si riferisce agli articoli del Trattato.

A

B

C

D

DE-

sti-

Pro-

Fine della Tavola delle materie.

INDICE

DE' CAPITOLI, E DEGLI ARTICOLI.

ARTICOLO III.

ARTICOLO IV.

ARTICOLO V.

ARTICOLO VI.

ARTICOLO VII.

CAP. II.

ARTICOLO I.

AR.

ARTICOLO II.

ARTICOLO III.

CAP. III.

ARTICOLO I.

ARTICOLO II.

ARTICOLO III.

PARTE SECONDA

CA-

CAPITOLO PRIMO

AR-

Fine.

I seguenti libri si trovano vendibili presso
Giuseppe Russo strada Nilo N.° 1
Antonio Helmil e fratello strada Toledo N.° 17

Code Civil. vol. 1. in 8.°
Changemens faits au Code Civil vol. 1. in 12.°
Code Civil suivi de l' exposé des motifs, des ra ports, des opinions, des discours, et d' une ble analityque vol. 8: in 12.°
Conférence du Code Civil avec les discussions Conseil d'état, et du Tribunal, avant la red ction définitive de chaque projet de Loi vol. in 8.°
Idem vol. 8. in 12.°
Code de procédure Civile devant les divers t bunaux, contenant l' execution des jugemens vol. 2. in 8.°
Idem vol. 2. in 12.°
Codice di Commercio, italiano e francese vol. in 8.°
Code des successions, donations, testamens et p tages vol. 1. in 8.°
Traité des testamens, legs ec. vol. 1. in 8.°
Manuel des juges de paix vol. 1. in 8.°
Traité des donations, testamens, et successions v 2. in 8.°
Manuel spécial des officiers de Police et de Su vol. 1. in 8.°
Formole degli atti giudiziarj di prima istanza 1. in 8.°
Formulaire du Code de procédure civile, ou dèles des différents actes de precédure vol. in 12.°
Nouveau style, on manuel des huissiers, vol. in 12.°